Le *News*letter de Il Sole 24 ORE
Percorsi di informazione ed approfondimento per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

UNITELNews24

Servizio di informazione ed approfondimento in tema di ambiente, appalti, edilizia, urbanistica e sicurezza

Chiuso in redazione il 30 aprile 2013

70

Sede legale e Amministrazione:
via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione
Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE
Tel. 06 3022.63.53
e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

UNITELNews24

n. 70 – 30 aprile 2013

Sommario

News

Ambiente, suolo e territorio

L'Autorizzazione unica ambientale porterà la vera semplificazione

Il decreto 35/2012 ha varato l'Aua, l'Autorizzazione unica ambientale, una certificazione unica e agile rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive che, laddove non sia richiesta l'Aia o la Via, va a sostituire da sola ben sei autorizzazioni ambientali (quelle sugli scarichi, sulle acque reflue, sulle emissioni in atmosfera, sui fanghi di depurazioni, sull'impatto acustico, sul recupero dei rifiuti). I risultati che porterà saranno 700 milioni di euro all'anno di risparmi burocratici, procedure elettroniche più snelle e rapide, un unico referente amministrativo con cui relazionarsi. Insomma: la semplificazione amministrativa a favore delle imprese. Il punto, però, è che ora l'Aua dalla carta deve passare alla pratica e per fare questo ci vuole l'impegno concreto di Regioni ed enti locali, che dovranno applicare in tempi rapidi il regolamento e testarne l'efficacia. Sarà quindi indispensabile che si superino i soliti ritardi, le diverse interpretazioni normative, il poco coordinamento tra uffici.
Ma, come detto, i benefici che le imprese potranno avere sono consistenti. Si calcoli che ogni anno esse spendono 3,4 miliardi in oneri burocratici; il poter ottenere una sola autorizzazione invece di sei, rivolgere ad un solo ufficio, accorciare i tempi farà risparmiare loro circa 700 milioni l'anno, che non è certo poco. Ma oltre a questo, tutti gli iter burocratici ne beneficeranno: le valutazioni delle varie amministrazioni saranno facilitate e l'esame dell'impatto ambientale sarà più ponderato. Il tutto con tempi rapidi e certi, visto che le amministrazioni non potranno richiedere alle imprese documenti che già hanno in loro possesso e visto soprattutto che la tempistica sarà monitorata congiuntamente, almeno una volta l'anno, dai ministeri dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e della Pubblica Amministrazione, in accordo con la Conferenza unificata e le associazioni imprenditoriali.
Il tutto, senza dimenticare l'ambiente e la sua salvaguardia: la validità di un'Aua dura sì 15 anni, ma è vero che le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente alle amministrazioni ogni variazione degli impianti che abbia una ricaduta sull'ambiente e, in caso di modifiche sostanziali, a presentare una nuova domanda di Autorizzazione.
(Sintesi redazionale, 23.04.2013)

Autorizzazione unica prioritaria

Marchesini: «Interesse comune da parte di imprese e pubblica amministrazione»
L'inizio di un processo virtuoso in cui aziende a amministrazioni sono partner che collaborano per risolvere in fretta e con pragmatismo i problemi in nome dello sviluppo economico del Paese e non avversari costretti a convivere su due fronti opposti. È questo l'auspicio di imprenditori e dirigenti pubblici riuniti ieri a Bologna in uno dei primi seminari nazionali sulla nuova Autorizzazione unica ambientale. Un percorso sperimentale di semplificazione amministrativa per le aziende, che con un'unica domanda telematica e con un unico referente – lo Sportello unico per le attività produttive – sbrigano sette diversi procedimenti in campo ambientale, ottenendo un via libera che vale 15 anni (la terza gamba assieme all'Aia, l'Autorizzazione integrata ambientale e la Via, la Valutazione di impatto ambientale). Ma anche una rivoluzione per la pubblica amministrazione, perché l'unificazione delle procedure impone un'integrazione degli aspetti ambientali da considerare e dunque una loro ponderazione, costringendo le diverse strutture e funzioni pubbliche a dialogare e ad arrivare a una sintesi in tempi rapidi (30 giorni per le verifiche delle domande e 90 per il rilascio dell'Aua che salgono fino a 150 se è convocata la Conferenza di servizi e sono richieste integrazioni documentali).

«Una riforma a costo zero che può rappresentare anche una buona pratica a livello europeo in un ambito, come quello ambientale, in cui da sempre il nostro Paese è impegnato nell'acquisire una credibilità pari a quella degli altri Paesi avanzati», sono le parole con cui il vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alla Semplificazione, Gaetano Maccaferri, ha introdotto i lavori a Bologna davanti a una platea gremita di un centinaio tra imprenditori, manager, dirigenti e tecnici di amministrazioni locali emiliano-romagnole. Costo zero, va sottolineato, che ha come contropartita oltre 700 milioni di risparmi per le imprese, in termini di oneri burocratici eliminati grazie all'Aua.
«La grande partecipazione a un convegno tecnico – tira le somme della giornata il presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Maurizio Marchesini – è la dimostrazione di quanto sia alto l'interesse delle imprese, e anche della Pa. Non solo per la semplificazione in sè, che riduce realmente il carico burocratico sulle aziende e porta in primo piano uno strumento, il Suap, non sempre rispondente alle nostre aspettative, ma perché apre un tema molto più ampio di atteggiamento tra le due controparti all'insegna della collaborazione. Al di là delle norme più o meno perfettibili a fare la differenza quando si parla di semplificazione è l'approccio friendly della Pa e comportamenti idonei da parte di tutti gli attori. Non è un caso che il confronto sull'Aua abbia luogo proprio qui, in Emilia-Romagna, dove l'impegno della Regione a percorrere la strada della semplificazione c'è ed è forte».
Manca ancora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del regolamento (un Dpr approvato il 15 febbraio scorso dal Consiglio dei ministri) che attua l'articolo 23 del "Semplifica Italia" (legge 35/2012) relativo all'Aua. Così come mancano, per la piena ed efficace applicazione dell'Aua, un modello unico semplificato per presentare la domanda e la legge regionale che definisca le autorità competenti (Province e/o Comuni). «Faremo presto», ha assicurato la vicepresidente della Regione Simonetta Saliera, intervenendo al seminario, e ha assicurato in tempi rapidi prima un atto di indirizzo e poi il testo di legge, «su cui stiamo già lavorando».
L'attesa tra gli industriali è alta. «L'Aua può rappresentare un cambio di paradigma – conclude Marchesini – e lo si evince anche dal fatto che preveda la possibilità per le Regioni di allargare i confini della procedura unica anche ad altri atti in materia ambientale, aprendo di fatto a un ulteriore miglioramento dell'iter nei territori e negli enti virtuosi. Potrebbe davvero essere l'inizio di una corsa positiva al rialzo in nome della semplificazione».
(Ilaria Vesentini, Il Sole 24 ORE – Impresa e Territori, 24.04.2013)

Niente obbligo ad accantonare risorse per eventuali danni ambientali

L'eventualità di imporre alle imprese, quotate e non, di accantonare delle risorse da destinare ad eventuale risarcimento di ipotetici danni ambientali non è richiesta dalle regole contabili né lo impone la legge. Su questo punto è intervenuto da ultimo l'ex ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, prima di lasciare la poltrona al nuovo ministro, Andrea Orlando. Per le imprese non quotate dover accantonare in bilancio somme che possono andare dai 600 milioni ai due miliardi non è cosa da poco. E anche le società più grandi e quotate, come le Spa dell'energia o delle grandi infrastrutture, possono avere qualche problema, perché il solo diffondersi della notizia dell'obbligo di accantonamento può avere pesanti ricadute sulle loro quotazioni borsistiche. Per questo il ministro uscente ha proposto al Governo Monti (che ha accettato) una correzione alla normativa sul danno ambientale e ha inviato all'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) delle indicazioni direttive.
Prima di tutto – scrive il ministro Clini – bisogna prevenire il verificarsi di danni ambientali già in fase di progetto dell'opera da realizzare. In seconda istanza bisogna approntare misure di riparazione dei danni verificatisi e misure per investimenti specifici necessari a ridurre gli effetti dell'opera sull'ambiente. Dopo di ciò si può quantificare quale costo avranno le opere riparatorie. Dal momento, però, che non sempre si può ripristinare i danni (a volte per motivi tecnici) allora, e solo allora, si può mettere in campo la soluzione del "risarcimento equivalente", ossia in denaro, subordinando la determinazione dei costi solo nel caso in cui le misure di prevenzione e ripristino non vengano realizzate. In caso di condanna a risarcire il danno, sarà competenza dell'azienda (e non dell'organo tecnico dello Stato) decidere come procurarsi le risorse finanziarie (accantonamento di una parte degli utili, prestito bancario, emissione di obbligazioni, ecc.).

Seguendo l'ordine di queste tre fasi e non obbligando le imprese ad accantonare preventivamente degli utili per eventuali risarcimenti da danno ambientale non si complica la vita delle imprese, non si reca loro nocumento sul mercato azionario e, in caso di assoluzione dalla responsabilità del danno, si evita che queste facciano causa allo Stato per un risarcimento per danni al contrario, ossia citandolo per danni.
(Sintesi redazionale, 30.04.2013)

Strasburgo soccorre l'industria

Sui valori correnti degli Ets pesano la recessione economica e il calo della domanda - LE REAZIONI - Beyre (BusinessEurope): ora serve una politica energetica competitiva dal punto di vista dei costi, sicura e favorevole al clima

Il Parlamento europeo ha respinto ieri in seduta plenaria a Strasburgo l'idea di congelare temporaneamente le aste di quote di emissioni di CO_2, così come proposto dalla Commissione nel tentativo di rimettere in carreggiata un mercato caratterizzato, a causa della crisi economica, da prezzi bassissimi. La clamorosa decisione dei deputati - 334 no, 315 sì e 63 astensioni - è stata accolta positivamente dal mondo imprenditoriale, e in particolare da Confindustria.

Il voto parlamentare è giunto dopo un accesissimo dibattito tra i governi nazionali e nelle istituzioni europee. Il Commissario dell'azione per il clima, Connie Hedegaard, ha deciso di proporre un parziale e temporaneo congelamento delle aste pur di ridurre l'offerta, e spingere al rialzo i prezzi delle quote. Alcuni commissari hanno tentato di contrastare questa scelta, convinti che imporre artificialmente alle imprese prezzi più elevati in piena recessione fosse deleterio per la stessa attività economica.

La decisione del parlamento ha provocato un calo dei titoli sull'Emissions Trading System (Ets), il mercato sul quale le imprese possono scambiarsi permessi di inquinamento. Il prezzo di una tonnellata di CO_2 è sceso ieri a un nuovo minimo di 2,63 euro, prima di risalire leggermente. Pur di ridurre l'offerta e quindi di aumentare i prezzi, la Commissione aveva proposto di congelare temporaneamente 900 milioni di tonnellate di CO_2, sugli 8,5 miliardi che saranno messi in vendita dai governi nel 2013-2020.

Sui valori prevalenti nell'Ets sta pesando in prima battuta la recessione economica e il calo della domanda. Il ragionamento della signora Hedegaard è che prezzi più elevati esortano le imprese a modernizzare le loro linee di produzione in modo da diminuire l'inquinamento. In questo momento, tenuto conto dei valori dei titoli sul mercato, le aziende industriali non avrebbero incentivi a ristrutturarsi. Il prezzo di una tonnellata di CO_2 oscillava nel 2008 intorno ai 30 euro.

Confindustria ha detto di accogliere «positivamente l'esito del voto del Parlamento Europeo». Questa decisione «è quanto le imprese chiedevano a gran voce da tempo. Gli sforzi della Commissione europea devono concentrarsi su proposte costruttive, che consentano di realizzare insieme gli obiettivi ambientali e energetici rilanciando la competitività di tutte le nostre imprese e recuperando lo svantaggio nei confronti dei nostri concorrenti sul mercato globale».

«Il Parlamento ha espresso il suo sostegno a uno strumento di mercato e respinto le interferenze politiche», ha aggiunto Markus Beyre, direttore generale di Business Europe. «È tempo di abbandonare un dibattito inutile e controverso per focalizzarci sulle reali priorità: come assicurare una politica energetica per il 2030 competitiva dal punto di vista dei costi, sicura e favorevole al clima». Per Joris den Blanken, esponente di Greenpeace, la scelta del parlamento è invece «un fallimento storico».

La proposta dell'esecutivo comunitario tornerà ora a livello di commissione parlamentare per un nuovo dibattito. La presidenza irlandese dell'Unione ha assicurato che gli stati membri torneranno a discutere della vicenda per trovare soluzioni alternative. I 27 sono divisi sulla questione, anche se una maggioranza sembra essere d'accordo con la Commissione. La Germania, in piena campagna elettorale, ha preferito non prendere posizione. La Polonia è fortemente contraria.

Le associazioni imprenditoriali sono convinte che da un lato sia meglio lasciare fare al mercato; e dall'altro che aumentare artificialmente il prezzo delle quote significa sobbarcare le aziende di nuovi costi in un contesto economico già difficile. Secondo molti osservatori, il rischio a questo punto è che il mercato di scambio di titoli CO_2 venga abbandonato a se stesso. Ieri parlando a una serie di pubblicazioni specialistiche alcuni operatori non escludevano questo destino.
(Beda Romano, Il Sole 24 ORE – Impresa e Territori, 17.04.2013)

Appalti

Una “Amministrazione trasparente” nelle gare d’appalto

Il Dlgs 33/2013 ha reso totale gli obblighi di trasparenza per le amministrazioni pubbliche che indicono una gara d’appalto. Oltre alla pubblicazione della gara nella Gazzetta Ufficiale, sui giornali e sul web, infatti, le amministrazioni devono anche rendere noti i tempi e i costi della realizzazione dell’opera, nonché anche i tempi medi di pagamento dei lavori. Certo, questa massima trasparenza comporta il rischio che per gli amministratori gli obblighi, i compiti e le incombenze aumentino sensibilmente, tanto da rallentare lo svolgimento della loro attività.
Innanzitutto, il decreto impone ad ogni amministrazione pubblica di dedicare una sezione apposita del proprio sito web, da chiamare “Amministrazione trasparente”, in cui immettere ogni sei mesi le informazioni sulle gare d’appalto e i relativi documenti a pubblicazione obbligatoria (tra cui i dati sulle aggiudicazioni degli appalti). Il ministero della Funzione Pubblica deve (ancora) diffondere le linee guida per la strutturazione e la gestione di questa pagina web.
In essa, poi, le amministrazioni dovranno rendere noti, con cadenza annuale, anche i dati sui tempi medi di saldo delle fatture per l’acquisto di beni, servizi e forniture. Andranno indicati anche i dati sui tempi e i costi di realizzazione delle opere messe a bando. Questi ultimi dati dovranno poi essere forniti anche all’Autorità sugli appalti che li pubblicherà sul proprio sito, così da favorire una possibile comparazione. Anche dall’Autorità si attende ancora la diffusione dello schema-tipo su cui basare la diffusione di detti dati informativi.
Ma la trasparenza ora diviene un obbligo anche per quanto riguarda gli appalti affidati con trattativa privata, senza pubblicazione di un bando di gara. Il decreto, infatti, rende obbligatorio pubblicare la delibera a contrarre. Massima luce anche riguardo le opere di trasformazione urbana: diviene obbligatorio pubblicare i documenti relativi alle proposte di trasformazione, anche privata, quando queste proposte prevedano bonus volumetrici o cessioni di aree di volumi per finalità pubbliche.
(Sintesi redazionale, 10.04.2013)

Niente solidarietà tributaria per le stazioni appaltanti

L’articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/2006 esclude le stazioni appaltanti dall’obbligo della responsabilità solidale in materia tributaria dal momento che gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti già soddisfano le esigenze di tutela erariale. In genere, tutti i soggetti Ires devono rispettare le regole sulla solidarietà, ma l’articolo 3 si rifà all’articolo 32 che elenca i soggetti esenti dall’obbligo e nell’elenco vi compaiono amministrazioni aggiudicatrici, società con capitale pubblico (anche non maggioritario) e soggetti privati. Ma è comunque necessario, per l’esenzione dalla solidarietà, che l’appaltatore abbia sottoscritto un contratto disciplinato dal Codice degli appalti, altrimenti salta l’esonero “automatico” dalla responsabilità solidale.
Sempre in tema di esclusione dalla responsabilità, è importante sottolineare la differenza tra il contratto di appalto e quello di somministrazione. Nell’appalto, una parte, dietro compenso, con la propria organizzazione e i propri mezzi e con la gestione a suo completo rischio, si impegna a fornire al committente il compimento di un’opera o di un servizio. Con la somministrazione, invece, la parte sempre dietro compenso, si impegna ad eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose. La norma dice esplicitamente “di cose”, con tale termine si intendono dei beni e non dei servizi, per cui il contratto di somministrazione non può trattare della fornitura di servizi, ma solo di beni, di opere.
I termini di appalto e di somministrazione, in realtà, sono spesso usati indifferentemente, ma poiché la differenza ha ricadute notevoli (l’appalto è soggetto alla responsabilità, la somministrazione no) bisogna guardare alla sostanza del contratto: un contratto di presunta somministrazione di servizi, per esempio, è in realtà un contratto d’appalto e, in quanto tale, obbliga le parti alla responsabilità solidale. Le difficoltà nel distinguere potrebbero sorgere quando il somministrante è anche il produttore delle cose. In questi casi bisogna distinguere in base al criterio della prevalenza del lavoro (che riporta all’appalto) rispetto alla materia (che riporta alla somministrazione).
(Sintesi redazionale, 03.04.2013)

Corte dei conti contro Avcp: "Contratti scritti"

La Corte dei conti Lombardia si pronuncia sul Decreto sviluppo *bis* e in particolare sulla forma dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione. Con il parere n. 97 del 18 marzo scorso il giudice contabile territoriale solleva qualche perplessità sulla determina dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici recentemente intervenuta a chiarire l'art. 11, comma 13 del Codice dei contratti, modificato dall'art. 6, comma 3, del Dl 179/2012 (Decreto Sviluppo *bis*). La norma recita: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata".
Considerando che la Legge di contabilità generale dello Stato (Rd 1440/1923) è tuttora vigente e prevede per i contratti della Pa il requisito della forma scritta obbligatoria, la Sezione della Corte dei conti ritiene che il rapporto fra le disposizioni degli artt. 16 e 17 del suddetto Rd e quelle dell'art. 11, comma 13 del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti) sia regolato dal principio di specialità. Di conseguenza, i primi sono applicabili a ogni tipo contrattuale stipulato dalla Pa, mentre il secondo, che ha una portata più ampia rispetto alla legge di contabilità generale poiché promuove l'adozione di forme innovative di documentazione dell'attività contrattuale in cui è parte la Pa, è applicabile solo alla materia regolata dal Codice dei contratti.
Pertanto il nuovo art. 11, comma 13 sancisce la nullità testuale per carenza delle forme alternative ad substantiam. Accanto alla forma scritta, tipica della forma pubblica amministrativa e della scrittura privata, la legge prescrive la forma digitale per l'atto pubblico notarile (informatico) nonché la modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. In sintesi, la difformità testuale rispetto alla precedente formula legislativa ha inteso adeguare alle moderne tecnologie l'utilizzo delle forme contrattuali in cui viene trasfusa la volontà della Pa aggiungendo, ma non sostituendo alle tradizionali forme scritte cartacee, la forma pubblica elettronica e/o digitale, con l'avvertenza che qualora le norme vigenti per la singola stazione appaltante prevedessero l'adozione della sola modalità elettronica, l'utilizzo di altra metodologia di documentazione, ancorché scritta o cartacea, in violazione delle norme speciali, sarebbe affetta da nullità assoluta.
Ciò posto, per la Sezione della Corte dei conti la comminatoria di nullità prevista dalla norma è riferita alla necessità delle forme di stipulazione scritte ad substantiam previste dalla citata disposizione; la stipulazione in forma pubblica amministrativa deve avvenire in modalità elettronica solo se essa è prevista come metodologia esclusiva da specifiche norme di legge o di regolamento applicabili alla stazione appaltante, essendo ancora validamente stipulabile il contratto in forma pubblica amministrativa su supporto cartaceo; la locuzione "le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante" riferita alla modalità elettronica della stipulazione dei contratti è da intendersi non come potere della singola stazione appaltante di autodeterminazione, ma come rinvio a una normativa di fonte statale, di rango legislativo o regolamentare (artt. 117 comma 2 lett. l Cost.), che detti i precetti in modo uniforme sulla compilazione, sottoscrizione e conservazione sostitutiva degli atti pubblici e contratti stipulati in modalità elettronica.
La Corte dei conti sembra quindi contrastare l'interpretazione data dall'Avcp con determinazione 1/213. Infatti per la prima risulta ancora possibile che l'ufficiale rogante rediga i contratti in forma pubblica amministrativa su supporto cartaceo, mentre invece per la seconda devono essere redatti con modalità elettronica, a pena di nullità. Purtroppo né nell'uno né nell'altro caso si tratta di interpretazione autentica. Sarebbe pertanto opportuno un intervento del Legislatore per non lasciare pubblici funzionari in balìa della giurisprudenza.
(Marco Molinari, Il Sole 24 ORE - Guida Sanità (Tabloid), 23.04.2013, n. 15)

Le prime indicazioni per le partecipazioni alle gare delle reti di impresa

Dopo che il decreto Sviluppo-*bis* ha reso possibile anche alla reti di impresa la partecipazione alle gare d'appalto, arrivano finalmente le prime indicazioni operative, sotto forma di una bozza di determinazione sottoposta fino al 15 aprile all'esame dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

La prima indicazione è che lo scopo di partecipare alle gare deve essere ben individuato dalle imprese che siglano un contratto di rete: questo intento deve essere "uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune". In secondo luogo, tutte le imprese in rete devono possedere i requisiti generali previsti dal Codice degli appalti; per i requisiti speciali, invece, si segue il modello dei raggruppamenti temporanei di impresa.
Comunque, i modi con cui le reti di impresa dovranno partecipare alle gare dipenderanno dal grado di strutturazione della rete stessa. L'Autorità individua tre casi:

- la rete dotata di soggettività giuridica e di organo di rappresentanza;
- la rete senza soggettività giuridica ma con una rappresentanza comune;
- la rete che non ha soggettività giuridica né organo di rappresentanza.

Nella prima tipologia, la domanda di partecipazione presentata dall'organo di rappresentanza impegna tutte le imprese in rete. In occasione di ogni singola gara, però, sarà possibile indicare la composizione di imprese intenzionate ad acquisire l'appalto. Nell'offerta devono essere esplicitate le quote di partecipazione delle imprese, in modo da permettere la verifica dei requisiti. In caso contrario si incorre nell'esclusione dalla gara. Nella seconda tipologia (reti senza soggettività giuridica ma con rappresentanza comune), ogni singola impresa deve confermare la volontà a partecipare alla gara sottoscrivendo l'offerta. E' inoltre indispensabile che il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o firma digitale autenticata. Per la terza tipologia (società senza soggettività giuridica e senza rappresentanza), valgono le regole stabilite dal codice per i raggruppamenti di impresa, con il conferimento del mandato a un'impresa rappresentante.
Va chiarito che la responsabilità solidale interessa solo le imprese coinvolte nella gara e non tutte quelle riunite nella rete. E ancora, l'eventuale uscita di un'impresa dal contratto di rete non ha ricadute sull'appalto.
(Sintesi redazionale, 03.04.2013)

Incentivi solo alla progettazione di opere pubbliche

La sezione regionale di controllo della Toscana della Corte dei Conti, nel parere n. 15 del 19 marzo 2013, ha chiarito che gli incentivi per la realizzazione di opere pubbliche non spettano nei casi in cui si svolgano lavori di ordinaria manutenzione, oppure lavori in economia; in casi di lavori per "somme urgenze", invece, gli incentivi vanno valutati caso per caso.
L'incentivo è stato previsto dall'articolo 92 del Codice dei contratti (Dlgs 163/2006) per i dipendenti pubblici ed è pari al 2% dell'importo dell'opera. Il parere della Corte dei Conti della Toscana viene a dire la parola definitiva sulla drastica limitazione di questi incentivi. La Corte è partita dal dettato normativo: esso fa esplicito riferimento ai soli lavori pubblici e l'articolo 92, comma 1, ribadisce che l'attività di progettazione, nelle sue varie fasi, deve essere sempre finalizzata alla costruzione dell'opera pubblica progettata. Di conseguenza, anche l'incentivo viene riconosciuto sempre e solo per la realizzazione di opere pubbliche. Quindi, afferma la Corte Toscana, vanno esclusi "i lavori di manutenzione ordinaria, peraltro finanziati con risorse di parte corrente del bilancio. Lo stesso può concludersi in riferimento ai lavori in economica, siano essi connessi o meno ad eventi imprevedibili". E questo perché nell'un caso come nell'altro non si è in presenza di fattispecie di opere pubbliche.
In caso di lavori di somma urgenza, invece, va di volta in volta valutata l'entità e la natura del lavoro da eseguire. Quando il lavoro presenterà i caratteri dell'opera pubblica e del lavoro finalizzato alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse, allora può scattare l'incentivo.
(Sintesi redazionale, 08.04.2013)

Contratti d'opera esente dalla responsabilità solidale

La circolare 2/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contratti d'opera e quelli di subfornitura sono esenti dall'obbligo della responsabilità solidale tributaria. E' importante, allora, delineare bene la differenza tra queste forme contrattuali e l'appalto, che invece è obbligato al rispetto della responsabilità solidale.

Il contratto d'appalto è quello in cui un soggetto, con mezzi e personale proprio, si impegna con un committente a realizzare un'opera o a fornire un servizio dietro un corrispettivo in denaro. Caratteristica precipua del contratto d'appalto è che l'appaltatore utilizzi mezzi propri e gestisca lavoro e dipendenti in modo autonomo e a proprio rischio. Il contratto d'opera, invece, si distingue dall'appalto perché vi manca proprio l'organizzazione di mezzi e personale. La caratteristica particolare del contratto d'opera, infatti, è che il soggetto che si impegna ad eseguire un'opera o un servizio dietro compenso svolge il lavoro personalmente (o con un limitato numero di personale, anche familiare). L'esecutore dei lavori è in sostanza un piccolo imprenditore, con pochi o nessun dipendente sotto di lui. In sostanza, sono le dimensioni dell'impresa e la sua struttura organizzativa che fanno la differenza.
(Sintesi redazionale, 02.04.2012)

Solidarietà: la certificazione sostitutiva va semplificata

Per assurdo, spesso gli adempimenti richiesti alle imprese in nome della semplificazione amministrativa tutto sono tranne che semplici e rapidi. Ne sono un esempio le procedure richieste riguardo al responsabilità solidale tra committente e appaltatore e tra questi e il subappaltatore. Il primo deve richiedere al secondo, prima di effettuare i pagamenti, una dichiarazione che attesti la regolarità dei versamenti già scaduti riguardanti l'Iva e le ritenute di lavoro dipendente relativi al contratto in essere. Essendo, però, questa procedura lunga e costosa, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 40/E/2012, ha affermato di ritenere valide anche forme di autocertificazione con cui l'appaltatore/subappaltatore attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti. Ma in questa autocertificazione vanno riportate varie indicazioni (date, periodi, modelli di versamenti) che in pratica rendono l'autocertificazione un atto altrettanto complesso della dichiarazione perché, tra l'altro, differente di volta in volta in base alle differenti situazioni di ogni appalto/subappalto e allo stato in cui si trova il contratto. In questo modo, si capisce, viene vanificato l'obiettivo di semplificazione ricercato con la circolare delle Entrate.
La soluzione ideale, allora, potrebbe essere quella di adottare un modello di certificazione più snello, in cui non fosse obbligatorio riportare distintamente tutte le date dei vari modelli di versamento e dettagliare di volta in volta la regolarità con i versamenti. Un modello di certificazione di tal fatta renderebbe veramente semplice la vita alle imprese e, inoltre, avrebbe anche il pregio di costituire un atto unico di garanzia sui versamenti relativi al contratto in corso e a tutti i contratti stipulati tra le medesime parti (così come consentito anche dalla circolare delle Entrate n. 2/E del 1° marzo 2013). Una dichiarazione unica e *light*, insomma, anche da presentare con cadenza periodica, se si vuole, ma in modo rapido e appunto semplice.
(Sintesi redazionale, 26.04.2013)

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

Il decreto ingiuntivo contro la Pa è ancora valido

Con il Dl 35/2013 si sbloccano i pagamenti dei debiti della Pa, ma ciò non risolve la questione dei contenziosi già attivati. Infatti, se il credito vantato è certo, liquido ed esigibile, rimane percorribile la via del decreto ingiuntivo avverso la Pa per poter recuperare quanto di diritto. E se il decreto ingiuntivo è esecutivo diviene titolo per l'esecuzione, ossia per riscuotere le somme richieste presso le tesorerie, tramite l'ufficiale giudiziario o un commissario *ad acta*. Il Dl 35, infatti, non blocca l'efficacia dei contenziosi giunti alla fase esecutiva. L'esistenza di un contenzioso, infatti, non impedisce l'attivazione della procedura di registrazione e successiva richiesta dell'amministrazione al ministero di poter derogare al Patto di stabilità e avere degli anticipi finanziari. Tra l'altro, il Dl 35 dà il diritto a riscuotere il proprio credito, ma non anche gli interessi e le spese legali, come invece fa il decreto ingiuntivo.

L'articolo 6 del Dl 35, in realtà, limita i rischi di pignoramento e di sequestro delle liquidità delle Pa, ma solo in relazione ai sequestri volti ad ottenere somme dovute dallo Stato come risarcimento per l'eccessiva durata dei processi e per coprire le spese di prefetture e uffici giudiziari. Tutte le altre somme sono lasciate all'aggressione degli altri creditori, che quindi possono continuare ad agire contro la Pa morosa con azioni esecutive in modo parallelo al canale interno di accredito di somme. Quindi si può prevedere che i contenziosi verso la Pa non diminuiranno, anche perché saranno la via per poter ottenere, oltre al credito, anche il risarcimento degli interessi e delle rivalutazioni.
(Sintesi redazionale, 30.04.2013)

Imu maggiorata per i fabbricati che non risultano locati

Un cittadino ha chiesto se sia legittimo che il suo Comune applichi un'aliquota Imu maggiorata sugli immobili tenuti a disposizione e che consideri tali anche gli immobili per i quali non ci sia un contratto di locazione registrato o un comodato scritto. Considera infatti che ci sia una discriminazione ingiustificata sul trattamento riconosciuto agli immobili a disposizione rispetto a quelli per i quali l'uso da parte dei parenti risulti comprovato solo dalle risultanze anagrafiche. L'aliquota maggiorata sugli immobili a disposizione è legittima in quanto assorbe in sé anche l'Irpef (che invece si continua a versare per gli immobili d'impresa e quelli locati). Va quindi più che altro analizzata la delibera di quel Comune che individua gli immobili da considerare "a disposizione".
Per evitare l'aliquota maggiorata, i proprietari dell'immobile dovrebbero produrre il contratto di locazione registrato oppure il contratto in forma scritta di comodato a favore di parenti diretti fino al secondo grado. La delibera del Comune infatti richiede tali contratti , tra l'altro entro 90 giorni dalla sottoscrizione. Il punto è che la delibera comunale non considera che i contratti di comodato possono essere anche solo verbali. A tal riguardo, le risultanze anagrafiche dei legami di parentela possono sopperire al contratto scritto. Quindi se ad abitare nell'immobile è un parente, si dà per presupposta la sussistenza del comodato, anche in mancanza del contratto scritto e, da qui, l'Imu senza maggiorazioni.
(Sintesi redazionale, 16.04.2013)

La cessione di cubatura fa venir meno la soggezione all'Imu

Un terreno è considerato edificabile, e quindi soggetto all'Imu, quando rientra nel piano urbanistico generale del Comune nel cui territorio insiste, e questo a prescindere dalla reale possibilità di costruirvi sopra qualcosa. Ma se si cede la cubatura di tale terreno, ossia tutti i suoi diritti edificatori, non è più possibile considerarlo come area fabbricabile e, di conseguenza, decade l'obbligo al versamento dell'Imposta municipale. Ai fini del gettito Imu, la vicenda non creerebbe problemi se, contemporaneamente alla cessione, gli stessi diritti edificatori ceduti venissero assegnati ad altro terreno.
Ma il problema sorge qualora i diritti edificatori, dopo ceduti, non vengano assegnati ad altro terreno e rimangano in una sorta di interregno sospeso. Infatti, l'Imu è un'imposta reale e si può applicare solo sui beni che vi sono soggetti e non sui diritti a sé stanti, svincolati da un bene immobile. Per poter quindi assoggettare all'Imu i diritti edificatori ceduti è necessario che questi vengano applicati ad altro terreno, altrimenti, l'Imu non può essere pretesa e, quindi, riscossa. Di ciò si deve tenere conto al momento di prendere delle decisioni di programmazione urbanistica, perché permettere che dei diritti edificatori rimangano per un periodo indefinito esenti da imposizione ha senz'altro delle ricadute sull'entità del gettito Imu del Comune.
(Sintesi redazionale, 30.04.2013)

Bonus 36-50%: il discrimine sta nella data di fatturazione

Grazie alle novità inserite dal Dl 83/2012, la detrazione fiscale sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione ambientale degli edifici spetta in percentuale diversa se gli interventi sono stati effettuati nei primi o nei secondi sei mesi degli anni 2012 e 2013. Per il 2012, infatti, le spese sostenute entro il 25 giugno fruiscono del 36%, per un massimo di 48mila euro, mentre le spese effettuate dal 26 giugno in poi beneficiano di una detrazione al 50%, per un importo massimo di

96mila euro. E così, per il 2013, le spese sostenute entro il 30 giugno beneficiano del bonus al 50%, mentre quelle successive tornano al beneficio del solo 36%. Ma se nei primi sei mesi del 2013 si sono effettuati lavori la cui detrazione supera i 48mila euro, gli interventi del secondo semestre non avranno diritto ad alcuna detrazione. Di queste differenziazioni bisognerà tener conto al momento di presentare la dichiarazione dei redditi di questi due anni.
Un discorso particolare va fatto per i lavori in corso. Quelli del 2012, iniziati prima del 26 giugno e proseguiti oltre godono del doppio regime di detrazione (36% + 50%) anche se prima del 26 giugno hanno già raggiunto il tetto dei 48mila euro. Ma se al 25 giugno si sono sostenute spese di importi superiori ai 48mila euro, allora le quote eccedenti non godono di alcuna detrazione, anche se poi, le spese del secondo semestre godono del bonus al 50%.
Per il 2013, il discorso è inverso: le spese sostenute entro il 30 giugno godono del bonus al 50% per un importo massimo di 96mila euro, quelle successive tornano al 36%, fino a un massimo di 48mila euro. Ma, si ripete, se nei primi sei mesi dell'anno, quando il tetto massimo è di 96mila euro, si sono effettuate spese eccedenti i 48mila euro, le spese sostenute nei secondi sei mesi non potranno godere di alcuna detrazione fiscale.
(Sintesi redazionale, 15.04.2013)

Le pertinenze che godono dell'agevolazione "prima casa"

La Corte di Cassazione, con la sentenza 6259 del 13 marzo 2013, ha stabilito che anche un lastrico solare comprato dal proprietario dell'appartamento sottostante e da questi adibito a pertinenza di detto appartamento costituisce una pertinenza che può beneficiare delle agevolazioni "prima casa". La sentenza è molto importante perché chiarisce che pertinenze agevolabili non sono soltanto quelle che rientrano nelle categorie catastali C/2 (cantine e depositi), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie e posti auto).
In realtà, nella Nota II-*bis* dell'articolo 1 Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 1311/1986 si dice che l'agevolazione "prima casa" spetta "per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile" che vengano destinate al suo servizio. Di seguito, poi, si specifica che "sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato".
Da qui sorge l'esigenza di capire se le agevolazioni spettino solo alle pertinenze accatastate in C/2, C/6 e C/7 o anche a tutte le altre pertinenze (un lastrico solare, appunto, o un'area cortilizia, un piccolo fabbricato per gli attrezzi o per ricoverare animali, ecc.). Ebbene, nella sua sentenza, la Cassazione sottolinea come la norma non limiti le pertinenze agevolabili. Infatti, la norma afferma che tra le pertinenze agevolabili rientrano anche (ma non solo) quelle classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7. Semmai, la norma va a specificare che le agevolazioni spettano per un solo bene di ognuna di queste tre categorie catastali. Da qui si desume, in conclusione, che ogni tipo di pertinenza può usufruire delle agevolazioni prima casa, senza limiti di numero, tranne che per quelle in categorie C/2, C/6 e C/7, per le quali si può agevolare un solo bene a categoria.
(Sintesi redazionale, 10.04.2013)

Edilizia e urbanistica

Investire sulle città, la sfida 2014-2017: più peso ai Comuni e ministeri coordinati

Dopo l'esperimento della Cabina di Regia per il Piano città, gestita dal vice-ministro delle Infrastrutture, Mario Ciaccia, e dal suo capo dipartimento, Domenico Crocco, il ministro Fabrizio Barca ha convocato tra gennaio e marzo le prime riunioni del Cipu (Comitato interministeriale per le politiche urbane), istituito dal Dl 83/2012, e ha lanciato un documento con l'obiettivo di rilanciare e rafforzare le politiche urbane.

IL PIANO CITTÀ

La Cabina di regia, che ha messo insieme rappresentanti dei Ministeri, di Cassa depositi, di Regioni e Comuni, non ha raggiunto gli obiettivi sperati di far convergere subito sui progetti presentati dalle città copiose risorse di altri programmi ministeriali, quali edilizia scolastica e per sedi di polizia, bonifiche e dissesto idrogeologico, social housing, edilizia ospedaliera.

Ma l'esperimento ha permesso di testare un modello di collaborazione interistituzionale che non potrà che essere preso in considerazione ai fini di elaborare quelle politiche urbane unitarie a cui i regolamenti europei chiedono di destinare almeno il 5% dei fondi strutturali nel 2014-2017.

E anche in termini pratici qualche risultato c'è stato: ai 224 milioni di euro iniziali si sono sommatti i 94 delle zone franche urbane (già gestiti dal Mit nel Pon Reti e Mobilità), e – novità delle ultime settimane – dovrebbero aggiungersi fondi del ministero dell'Ambiente per circa 30 milioni per 23 progetti non inclusi nei 28 vincitori, più qualcosa per Milano, per le bonifiche alla Bovisa.

E anche il fondo Fia per il social housing, seppure con i tempi lunghi che caratterizzano Cassa depositi e prestiti (non è stata ancora deliberata la possibilità del Fia di alzare la sua partecipazione ai fondi locali oltre il 40%), sta lavorando per costruire progetti insieme agli enti locali a partire dalle proposte del Piano città.

IL DOCUMENTO DEL CIPU

Sul fronte dei fondi strutturali 2014-2020, le bozze di regolamenti Ue (che dovrebbero essere approvati in via definitiva per fine 2013-inizio 2014) assegnano un ruolo superiore al passato alle politiche urbane unitarie, obbligando i paesi beneficiari ad assegnare ad esse almeno il 5% dei fondi strutturali, una cifra che per l'Italia dovrebbe essere di oltre un miliardo di euro, alzabili con i cofinanziamenti ad almeno tre miliardi.

Su questo filone il documento del Cipu indica l'obiettivo, condiviso dal ministro Barca con l'Anci e le Regioni, di assegnare nella programmazione 2014-2020 un ruolo molto maggiore rispetto al 2007-2013 ai grandi Comuni; sia nella elaborazione dei programmi (Pon e Por) sia nella gestione degli interventi.

Vanno però rafforzate anche le politiche urbane ordinarie, propone Barca insieme al Cipu. Per fare delle città una «priorità strategica per rilanciare l'innovazione produttiva e per l'affermazione dei diritti di cittadinanza sull'intero territorio nazionale».

Fondamentale è una governance statale unitaria, dice il documento, elencando tre possibili soluzioni "paritarie", senza preferenze: 1) il Cipu, il modello più "leggero" di coordinamento; 2) un Cipu in cui ci sia un Ministero capofila, con ruolo sovraordinato; 3) la concentrazione dei dipartimenti che si occupano di città (trasporto locale, riqualificazione, assetto idrogeologico, edilizia statale e scolastica, politiche sociali ecc. ...) sotto un unico, nuovo, ministero (delle Aree urbane)

(A.A., Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 15.04.2013, n. 15)

Materiali da costruzione, la nuova marcatura Ce punta sulla sostenibilità

Dal 1° luglio 2013 cambiano le regole: con il regolamento Cpr 305/11/Ue requisiti sempre più «green» e obbligo di Dichiarazione di prestazione (Dop) per i produttori

Opere che dovranno essere progettate, costruite e demolite secondo criteri di sostenibilità, garantendo il riciclo e riutilizzo a «fine vita». E performance dei materiali che dovranno essere certificati attraverso la Dichiarazione di Prestazione (DoP), documento che permetterà a imprese, progettisti, direttori dei lavori e installatori di valutare l'idoneità dei prodotti che entrano in cantiere. Sono le principali novità introdotte dal nuovo regolamento sulla marcatura Ce per la commercializzazione dei prodotti da costruzione – Construction Production Regulation, Cpr 305/11/Ue del Parlamento Ue e del Consiglio – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 24 aprile 2011 e che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2013. Il regolamento manda «in pensione» la direttiva 89/106 del Consiglio europeo, nata con l'obiettivo di fissare requisiti essenziali e omogenei per i materiali nei diversi Paesi dell'Unione e che, per essere cogente, doveva essere recepita dagli ordinamenti nazionali: mentre il nuovo Cpr entrerà in vigore così com'è in tutti gli Stati, senza bisogno di recepimento.

«La marcatura Ce non attesterà più solo la conformità dei materiali da costruzione a una specifica tecnica – spiega Alfonsina di Fusco, responsabile area tecnica di Andil (Associazione nazionale degli industriali dei laterizi) che, insieme con Icmq (Organismo di certificazione leader nelle costruzioni), lo scorso 28 febbraio a Bologna ha tenuto un seminario di approfondimento sul nuovo Cpr – ma, con l'obbligatorietà della DoP, che sostituirà la "Dichiarazione di conformità" prevista dalla precedente direttiva, il produttore dovrà dichiarare anche le specifiche prestazioni dei propri prodotti, che potranno essere immessi sul mercato solo se accompagnati dalla DoP in forma cartacea o elettronica. Un'altra significativa novità – aggiunge Di Fusco – è l'introduzione del 7° requisito di base delle opere da costruzione ovvero l'"uso sostenibile delle risorse naturali"». E per l'industria dei laterizi «il Cpr 305 costituisce un riconoscimento significativo – commenta il presidente Andil, Luigi Di Carlantonio – che premia l'attenzione all'innovazione costante dell'offerta produttiva».
«L'introduzione del 7° requisito, secondo il quale bisogna garantire che nella produzione, utilizzo e smaltimento del prodotto ci sia il minor impatto ambientale possibile, risponde a un esigenza del mercato – sottolinea Lorenzo Orsenigo, direttore di Icmq – che considera sempre più la sostenibilità come key factor. Tanto che – aggiunge – molti produttori stanno già anticipando il regolamento, producendo la Dichiarazione ambientale di prodotto che certifica, per esempio, livelli di emissioni e inquinamento su tutto il ciclo di vita». Il nuovo regolamento «prevede poi – annuncia il presidente Andil – procedure di dichiarazione semplificate per le Pmi, ma solo per alcuni prodotti non strutturali certificati nei cosiddetti sistemi 3 e 4, per esempio masselli di calcestruzzo, piastrelle, elementi di copertura dei tetti, non critici dal punto di vista della sicurezza». Esiste, però, un rischio di «non applicabilità» del 7° requisito. «Dal 1° luglio – spiega Orsenigo – il regolamento sarà cogente e con esso anche il requisito sulla sostenibilità che, però, risulterà non applicabile fino alla revisione delle norme che, probabilmente, non arriverà prima del 2018. Ciò significa che «i produttori – continua Orsenigo – potranno continuare a fare dichiarazioni di conformità in base alla vecchia direttiva finché il 7° requisito non sarà formalmente applicabile, anche se in realtà il mercato si sta già orientando verso un adeguamento volontario».
Altra questione riguarda l'accreditamento degli enti di certificazione: «Gli organismi notificati a fronte della vecchia direttiva – dice il presidente Icmq – dovranno avere una nuova abilitazione in base al regolamento, ma tale procedura avviata dai ministeri competenti deve concludersi entro il 30 giugno 2013, altrimenti noi non potremo operare». Mentre Andil sottolinea la necessità di «analizzare maggiormente nel dettaglio gli elementi sostanziali per la redazione della DoP e l'etichettatura per l'apposizione della marcatura Ce» ha detto Di Fusco, sottolineando che «a tale proposito l'Andil si è impegnata a raccogliere richieste di chiarimento da parte dei produttorui da sottoporre ai ministeri competenti».
(Alessia Tripodi, www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com, 05.04.2013)

Energia

Il cantiere non apre senza check up

Nell'analisi sulle dispersioni entrano anche gli interventi da realizzare

Meglio pianificare prima di partire con qualsiasi lavoro. Ogni intervento di risparmio energetico su un immobile dovrebbe essere preceduto da una valutazione tecnica, cioè una diagnosi energetica. Per utilizzare una metafora, si può dire che la diagnosi energetica altro non è che un check-up completo, con tanto di esami clinici approfonditi, corredato dall'indicazione della terapia. Il paziente è l'edificio esistente, la "malattia" è la dispersione di calore.
A spingere per la diagnosi è la stessa norma che recepisce le direttive europee per l'efficienza energetica e introduce, anche in Italia, l'obbligo di dotare di un attestato di certificazione dei consumi (Ace) tutti gli immobili nuovi, soggetti a importanti ristrutturazioni o le unità oggetto di compravendita. L'esame dello "stato di salute", infatti, dovrebbe essere il primo prerequisito per il rilascio dell'attestato, anche se spesso questa condizione non viene rispettata. Del resto, per effettuare un controllo efficace, occorre ricorrere a una termografia, analisi (spesso troppo costosa per chi deve ottenere un Ace) che, grazie agli infrarossi, visualizza il "gradiente termico" (ossia la temperatura) delle facciate degli edifici, evidenziando le dispersioni di calore.

È inoltre necessario ricorrere a una diagnosi energetica anche nelle fasi di partenza di una ristrutturazione di un fabbricato esistente o per il calcolo della componente fissa di spesa nella contabilizzazione del calore per la ripartizione della quota a millesimi.
L'audit energetico può essere effettuato da un professionista iscritto a un albo o collegio e abilitato alla progettazione di edifici e impianti. A differenza del rilascio degli Ace non è richiesta la terzietà, ovvero la non partecipazione alle fasi di progettazione e/o direzione dei lavori dell'immobile. Per quanto riguarda i costi, per la diagnosi di un edificio con una quindicina di alloggi il prezzo medio si aggira intorno ai 4mila euro, ma può variare da 500 fino a 7mila euro in base alle dimensioni dell'immobile e al clima del luogo.
«Una volta individuate le parti malate di un immobile e ipotizzate le possibili cure – spiega però Renato Cremonesi, titolare della Cremonesi Consulenze –, compito del tecnico è anche quello di effettuare simulazioni per valutare a priori il rapporto costo/benefici di ciascun intervento. Spesso, in questa fase, il cliente scopre che l'isolamento di un sottotetto si può ripagare addirittura in una sola stagione di riscaldamento». Cremonesi fa un esempio: «Nel caso di un condominio in centro a Roma, con 106 appartamenti, a fronte di un investimento di 250mila euro per una nuova caldaia a condensazione, il risparmio in bolletta è di 35.360 euro l'anno e l'investimento si ripaga in sette anni». Più interessante il risultato se sono combinati più interventi. «Prendiamo una villetta di 220 mq – conclude l'esperto – in cui siano eseguiti interventi di coibentazione, installato del fotovoltaico e impiantata una pompa di calore. Il risparmio in bolletta arriva anche al 71%».
Questo è il motivo per cui conviene, nella scelta di un consulente per la diagnosi, affidarsi a una società specializzata o a una Esco. Soprattutto quando il committente non è un privato singolo, ma un intero condominio e sono necessarie competenze approfondite per identificare gli interventi migliori e più remunerativi da affrontare.
(Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi (Focus “Risparmio energetico”), 24.04.2013)

La burocrazia frena le rinnovabili

I benefici netti per il Paese nel 2030 potrebbero comunque salire a 50 miliardi

L'energia rinnovabile italiana frena la crescita in patria ma accelera all'estero. E intanto qui da noi prende quota l'eolico, si ridimensiona l'impennata del fotovoltaico e lo scenario delle imprese di consolida a colpi di concentrazioni e acquisizioni, triplicate in cinque anni. Tutto bene? Non proprio. Gli analisti di Althesys ci dicono, nell'ultimo rapporto Irex, che l'Italia sta gestendo la corsa decisamente male. Perché i benefici potenziali per l'intero paese sono rilevanti, con un beneficio complessivo netto che al 2030 potrebbe avvicinarsi ai 50 miliardi di euro.
Ma anche senza troppi sforzi aggiuntivi, mantenendo il regime tendenziale di incentivi (che giustamente si vanno riducendo tenendo conto della crescente efficienza ed economicità delle installazioni) il beneficio complessivo si avvicinerebbe comunque ai 20 miliardi. Ma ecco l'altolà. Siamo i campioni della burocrazia che frena l'attività industriale e ne deprime la redditività. Vero è che tutto il mondo, o meglio tutta Europa, è paese. Succede in Spagna, ma non solo.
È uno spaccato a luci (non poche) e ombre (molte) quello che il rapporto annuale "Irex" presentato a Roma. Centrato su un preciso warning: nonostante il significativo aumento di efficienza regalato al settore dal progresso tecnologico e dalle economie di scala, la redditività complessiva degli investimenti sulle energie rinnovabili mostra, appunto, segnali di flessione. Colpa del ridimensionamento degli incentivi: più che lecito e opportuno (visto che i sussidi pesano sulle bollette), ma con proporzioni che evidentemente pagano qualche errore di valutazione. Anche perché ad assumere un peso crescente sono appunto i costi burocratici. Che «non calano», come sottolineano gli analisti di Althesys. E così «il quadro si presenta negativo» anche e soprattutto per il settore nevralgico del fotovoltaico «per il quale, a fronte di una discesa media dei costi del 35%, i ricavi sono quasi dimezzati (-46%)» stima il rapporto.

Certo, lo scenario rimane caratterizzato da una attività industriale robusta. Nell'ultimo anno sono state censite 217 operazioni di taglia industriale per 10,1 miliardi di euro di investimenti, con installazioni per 7.729 MW di potenza, con una marcata crescita delle imprese italiane (+ 30%) sostenuta «da due fattori molto diversi»: l'accelerazione dell'eolico che ha affrettato gli investimenti prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione basato sulle aste. Ma forte, nel frattempo, è stata anche la crescita delle nostre imprese all'estero, salita del 55% rispetto al 2011, con una spinta vivace al di fuori dei confini europei.
L'attenzione rimane concentrata, naturalmente, sullo scenario nazionale. Partendo dalla domanda chiave che si ripropone: all'Italia conviene continuare ad investire sulle rinnovabili? Conviene comunque, perché l'analisi aggiornata sui costi-benefici tra il 2008 e il 2030, «mostra un saldo positivo compreso tra 18,7 e 49,2 miliardi di euro». Tutto ciò scontando «il minor valore che il mercato attribuisce al fattore ambientale». Gli analisti di Althesys si riferiscono al crollo di prezzo dei certificati Ets oggetto di un vivace dibattito sulle decisioni della Commissione Ue sugli eventuali sostegni alle quotazioni (si veda Il Sole 24 Ore del 17 aprile), ma anche i «tangibili benefici» di segno inverso «dovuti alla riduzione dei prezzi sui mercati elettrici attribuibili al fotovoltaico, passati dai 400 milioni di euro del 2011 a oltre 1,4 miliardi». Riduzione dei prezzi significativa durante il giorno, a richiesta sostenuta, mitigata solo in parte da una tensione "compensativa" dei prezzi nelle ore notturne.
In ogni caso «nel medio periodo – rimarca Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys – le rinnovabili saranno sempre più competitive e una componente essenziale del mercato».
(Federico Rendina, Il Sole 24 ORE – Impresa e Territori, 19.04.2013)

Il conto termico diviene operativo

Il conto termico (ossia gli incentivi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici e/o per produrre energia rinnovabile) entra nel vivo. All'inizio di aprile, infatti, il Gestore servizi energetici (Gse) ha pubblicato le regole applicative. In attesa che l'iter sia completato e che siano disponibili i moduli per fare la domanda per i contributi, è stato chiarito che possono accedervi anche i lavori completati tra il 3 gennaio e l'attivazione del "Portaltermico", che appunto rende disponibili i moduli per le domande). Il conto termico prevede dei contributi per azioni volte a migliorare l'efficienza energetica di edifici già esistenti (per esempio: sostituzione di infissi, isolamento delle pareti, ecc.). Questi contributi sono a disposizione delle sole amministrazioni pubbliche. Disponibili anche per i privati sono, invece, i contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili o da sistemi di alta efficienza.
Per accedere al conto termico si deve presentare domanda secondo tre modalità. La prima è l'accesso diretto al contributo ed è possibile quando il soggetto richiedente ha già concluso i lavori. In questo caso deve presentare la scheda domanda entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati o conclusi i lavori. Nel caso di lavori eseguiti prima nel varo del Portaltermico, i 60 giorni si contano dalla disponibilità on line dei moduli di domanda. La seconda modalità consiste nella prenotazione degli incentivi, che richiede la compilazione della scheda della domanda a preventivo. A questa domanda va allegata copia del contratto di rendimento energetico sottoscritto con la Esco (*Energy service company*); inoltre, va allegata anche il documento di impegno ad eseguire i lavori entro i termini fissati nel contratto. Il Gse, infatti, erogherà i fondi solo a fine lavori (anche se è tenuto a impegnare da subito le somme, non appena riceve la domanda e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). La terza modalità è l'iscrizione ai Registri. Questa via è obbligatoria, per i soggetti pubblici e privati, qualora vogliano installare impianti di potenza compresa tra i 500 e i 1000 kW.
Devono corredare le domande: la certificazione e la diagnosi energetiche; la scheda tecnica degli impianti che certifichi l'osservanza dei requisiti di efficienza energetica, le fatture e i relativi bonifici per le spese sostenute; l'eventuale documento di permesso (se necessario) e, se il responsabile dei lavori e una Esaco, copia del contratto che provi l'avvenuto finanziamento da parte di terzi oppure copia del contratto di rendimento energetico da cui ricavare le spese sostenute.

A disposizione ci sono 900 milioni, di cui 700 destinati ai privati e i restanti 200 alle amministrazioni pubbliche. Per questi è disponibile anche un contingente annuo massimo di cento milioni per la prenotazione degli incentivi e di sette milioni per l'iscrizione ai Registri. Secondo il Gse l'incentivo dovrebbe ammontare mediamente attorno al 40% delle spese sostenute. I tempi di erogazione vanno dai due ai cinque anni, a seconda se si tratti di installazione di impianti o di lavori sulla struttura di un immobile.
(Sintesi redazionale, 22.04.2013)

L'incentivo cresce con la zona climatica

Il rimborso. L'importo dipende dalla tipologia di impianto e dall'area di ubicazione

Rispetto alle alternative per chi sceglie la strada degli interventi green, come per esempio le detrazioni fiscali al 50 o 55%, il conto termico cerca di alzare più in alto l'asticella, orientando il mercato dei consumatori a investire laddove serve di più.
Come già il conto energia, che è limitato al fotovoltaico, lo strumento cerca infatti di premiare (sebbene il meccanismo sia migliorabile) le soluzioni realmente produttive ed efficaci, modulando il sostegno economico a seconda della tipologia dell'intervento prescelto, della maggiore o minore efficienza in relazione alla zona climatica in cui ci si trova e persino, in certi casi, delle maggiori o minori emissioni di polveri in atmosfera.

Gli immobili della Pa

Ma come funziona? Partiamo dalla categoria 1 (quella diretta agli interventi d'incremento dell'efficienza di edifici esistenti, limitata però alla sola Pa). L'incentivo, in questo caso, è calcolato in funzione della spesa sostenuta dal soggetto responsabile dell'intervento fino a un massimo del 40% dei costi ammissibili e dipende, in seconda battuta, dalla zona climatica in cui è inserito l'immobile.
Per capire meglio, traduciamo in un esempio. Il caso è la sostituzione delle «chiusure trasparenti», compresi gli infissi, su una superficie di circa 100 mq in un fabbricato pubblico, a Torino, in zona climatica E (dove il massimo del contributo erogabile ammonta a 450 euro al mq). A fronte di una spesa ipotetica di 40mila euro (cioè circa 400 euro al metro quadrato), l'incentivo erogato sarà di 16mila euro, in 5 rate annuali da 3.200. Ma se l'investimento dovesse salire a 70mila euro (700 euro al mq), il contributo (considerato il tetto dei 450 euro al mq imposto dalla zona climatica) non salirà in proporzione. Ma si fermerà comunque a 5 rate da 3.600 euro cadauna.

Interventi anche dei privati

Passiamo ora alla categoria 2, dedicata alle rinnovabili termiche e fruibile anche dai privati. In questo caso, le variabili di cui tener conto per definire il contributo sono molte di più. Si va dalla tipologia di tecnologia impiegata. Entrano in gioco i coefficienti di valorizzazione dell'energia prodotta (indicati nelle tabelle del decreto) e la producibilità presunta di energia termica del sistema installato, in funzione della taglia e della zona climatica. Infine, ma solo per i generatori di calore alimentati a biomassa, è necessario anche tenere conto dei coefficienti di sostenibilità ambientale (emissioni di polveri).
Di conseguenza, nel caso di sostituzione di una stufa a legna con un sistema a pellet, con potenza nominale di 10 kW e un livello di emissioni in atmosfera a norma di legge, ma non tale da garantire un premio aggiuntivo, la quota effettiva di rimborso da conto termico sarà pari a due rate annuali da 524 euro nel caso di un'abitazione a Torino, in zona climatica E; di 431 euro a Roma, in zona D; di 339 euro a Bari, in zona C. Un contributo maggiore, in pratica, laddove le condizioni ambientali diminuiscono il ritorno in efficienza.
(Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 22.04.2013)

Lo shale gas come fonte di energia pulita del futuro

La soluzione migliore all'ambiente, all'economia europea e a quella italiana in particolare sarebbe quella di realizzare una vasta rete di gasdotti che collegasse il nostro Paese all'Algeria, al Mar Caspio, ai giacimenti del Mediterraneo orientale, e costruire dei rigassificatori per accogliere il gas liquefatto trasportato via mare. Una soluzione difficile da realizzare, in realtà. Eppure, se anche uno solo dei progetti in campo si realizzasse, se l'Italia realizzasse una politica di allineamento dei

prezzi al resto d'Europa e una liberalizzazione del mercato, il nostro Paese potrebbe divenire in sei-otto anni un hub commerciale del gas per il mercato europeo. Inoltre, riuscirebbe anche a diversificare il proprio approvvigionamento di gas, che ora per il 65% viene dalla Russia e dall'Algeria, sganciandosi così dalla dipendenza di quei Pesi.
D'altronde, in questi anni il metano sta diventando sempre più la fonte di energia a cui tutti guardano con crescente interesse, data la sua abbondanza, il basso prezzo, e la "pulizia". In questa fase di crisi e di contrazione dei consumi, in realtà, l'attuale approvvigionamento in Italia è sufficiente, ma alla ripresa dell'economia di sicuro la richiesta di metano aumenterà (la Snam stima una crescita del 2,6% nel periodo 2011-2014). Dato anche il suo basso grado di inquinamento, il gas metano soppianterà quanto prima il consumo di carbone, ora molto elevato, ma pesantissimo per l'ambiente. Ed è per questo che in Europa sta crescendo l'attenzione sullo shale gas, ossia il gas estratto con tecniche non convenzionali (quali la frantumazione idraulica delle rocce che lo racchiudono nel proprio interno), anche se lo shale gas rimane ancora un traguardo lontano da venire. Al momento, infatti, ci si concentra di più sul Corridoio Sud, ossia il grande progetto per trasportare il gas naturale dal giacimento azero di Shah Deniz II ai mercati europei, aggirando il territorio russo e riducendo così la dipendenza europea dalla fornitura di gas da quella nazione.
(Sintesi redazionale, 30.04.2013)

Lavoro, previdenza e professione

Varato il regolamento per le società tra professionisti

Dal 22 aprile possono costituirsi le nuove società tra professionisti, quelle create appositamente per esercitare attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Il regolamento delle "stp", disciplinate dalla legge di stabilità per il 2012, n. 183/2011 (art. 10), è dettato dal D.M. 8.02.2013, n. 34 apparso in Gazzetta Ufficiale sabato scorso. Confermati stringenti obblighi di informazione del cliente, il regime delle incompatibilità per partecipare alla stp, l'iscrizione nel registro imprese ed il regime disciplinare.

- **Obblighi di informazione ed esecuzione dell'incarico**: dalla stp al cliente quanto a elenco dei singolo soci professionisti con rispettivi titoli e qualifiche e scelta del professionista a cui affidare l'incarico, e sull'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tar cliente e società. Il socio professionista può avvalersi della collaborazone di ausiliari o di sostituti, che sono comunicati al cliente perché possa eventulamente dissentire entro 3 giorni.
- **Incompatibilità**: divieto per il socio di società tra professionisti di partecipare a più di una stp, anche quando si tratti di società multidisciplinare, per tutta la durata dell'iscrizione della società all'ordine di appartenenza. Recesso o esclusione del socio, trasferimento dell'intera partecipazione alla stp devono produrre il loro effetto per quanto attiene al rapporto sociale prima che incompatibilità decada. Richiesti requisiti di onorabilità e fedina penale pulita.
- **Registro delle imprese e albo**: l'iscrizione della stp avviene nella sezione speciale con la qualifica di società tra professionisti con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. La stp si iscrive parimenti alla sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti esibendo atto costitutivo e sattuto della società , certifciati di iscrizione nel registro imprese e nell'albo, elenco o registro dei soci professionisti iscritti presso altro ordine. L'iscrizione può essere negata attraverso lettera al legale rappresentante, il quale può fare osservazioni, integrare i documenti e impugnare la decisione.
- **Regime disciplinare della società**: la stp risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale è iscritta e concorre con la responsabilità discipliinare del singolo socio professionista.

(Il Sole 24 ORE, Sistema società on line, 08.04.2013)

La prima istanza per fondare una Società tra professionisti

Il regolamento attuativo della normativa sulle società tra professionisti (Stp) entrerà in vigore solo dal prossimo 21 aprile, ma già è stata avanzata la prima istanza da due professionisti per passare dalla loro attività professionale individuale ad una Stp. Si tratta di padre e figlia, entrambi consulenti del lavoro, che vogliono fondare una Stp a responsabilità limitata e vogliono far entrare nella società altri due soci non professionisti (la madre e un fratello) che apporterebbero la loro quota di capitale. Per effettuare il passaggio occorre due stime da parte del revisore dei conti che stabiliscano il valore dell'apporto delle due "aziende professionali". Gli apporti in denaro, poi, andranno depositati in un conto bancario vincolato per almeno il 25%.
È importante, poi, che la neonata Stp abbia nella propria denominazione la specificazione che si tratta di una società tra professionisti e che svolge esclusivamente l'attività propria dei professionisti iscritti. Devono poi essere previsti criteri e modalità operative che garantiscano che l'attività della società sia svolta esclusivamente dai professionisti. La società, poi, deve stipulare una polizza assicurativa contro eventuali danni arrecati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio della loro professione. Infine, devono essere previste le modalità per l'esclusione dalla società del professionista che sia stato cancellato dal proprio Albo con provvedimento definitivo.
Altro elemento importante è che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale siano tali da determinare una maggioranza di almeno due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. La norma parla di numero dei professionisti e di quote di capitale, ma si crede che si possa intendere che importante sia che i professionisti (a prescindere dal loro numero "fisico") rappresentino una maggioranza di almeno due terzi dei soci. Anche riguardo al capitale, la legge non detta i requisiti di questo capitale, che quindi può essere formato con qualsiasi tipo di apporto dai vari soci (professionisti e non), l'importante, però, è che si realizzi un assetto di rapporti tale da far sì che le decisioni dei soci siano sempre prese con una maggioranza costituita per almeno due terzi da soci professionisti.
(Sintesi redazionale, 11.04.2013)

Le Stp una positiva rivoluzione per i giovani geometri

Nella giornata di ieri del 44° Congresso nazionale dei geometri, il presidente del Consiglio nazionale, Fausto Savoldi, ha definito le nuove Società tra professionisti una rivoluzione per i giovani che si avviano alla professione, giovani che a differenza, forse, del passato, sono proprio orientati vero la composizione societaria, concreta o di fatto tramite le collaborazioni professionali. Una rivoluzione, però, che ancora non è stata valutata pienamente; non mancano infatti ancora punti poco chiari, come per esempio quello relativo al rapporto con la previdenza esistente. Se infatti la società tra professionisti garantiva un contributo certo, ora la nuova Stp potrebbe nascondere vie per sottrarsi al versamento del 5%, con conseguente sofferenza delle casse della previdenza. Si attendono per questo con urgenza i necessari chiarimenti.
Durante il congresso si sta discutendo anche del nuovo Regolamento della professione, che deve sostituire l'attuale, che risale al 1929. Il punto più importante di questo nuovo regolamento è la definizione di una nuova figura professionale, quella di un giovane che subito dopo le superiori possa seguire un praticantato efficace così da accedere all'esame di Stato e alla professione in tempi brevi e certi. Un praticantato di dodici mesi per i giovani usciti dall'Istituto tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio, e di diciotto mesi per tutti gli altri. Per tutti, poi, saranno previsti sei mesi di formazione, gratuitamente presso gli Ordini territoriali. I corsi formeranno alla professione, arricchita ora da nuove mansioni e responsabilità su sicurezza nei cantieri e su valutazioni e consulenze, e implementata inoltre dalle nuove tecnologie disponibili.
(Sintesi redazionale, 12.04.2013)

L'invio telematico dell'autocertificazione Durc

Il ministero del Lavoro, con la lettera circolare 4839 del 10 aprile 2013 ha stabilito che dal prossimo 15 aprile l'autocertificazione di non aver commesso illeciti, al fine di ottenere il Durc, dovrà essere inviata per via telematica direttamente alle Direzioni territoriali del lavoro.

Il documento da inviare, a firma del legale rappresentante dell'impresa, deve autocertificare che il professionista non ha pendenze amministrative o giurisdizionali definitive riguardo le violazioni elencate nell'allegato A del Dm 24 ottobre 2007. In caso, invece, di presenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, si deve indicare il decorso periodo relativo ad ogni illecito. A questo scopo, i datori di lavoro sono tenuti a fornire tale certificazione alla Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente. L'autocertificazione va inviata una sola volta, anche se va poi comunicata tempestivamente ogni eventuale variazione della situazione certificata. Il modulo va salvato sul proprio computer e il file dovrà essere siglato con firma digitale.
La principale novità indicata nella lettera circolare del ministero è che se prima l'invio telematico doveva essere fatto ad un indirizzo di posta elettronica del ministero, ora l'invio andrà fatto alla pec della Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di aziende con più dislocazioni, la Direzione territorialmente competente è quella dove è ubicata la sede legale di detta azienda. Gli indirizzi delle pec delle Direzioni territoriali sono elencati sul sito www.lavoro.gov.it alla voce "uffici territoriali". È comunque possibile consegnare l'autocertificazione anche con i vecchi metodi: consegna personale, raccomandata a/r, fax.
(Sintesi redazionale, 12.04.2013)

Albi speciali da costituire per le nuove società

LE ISTRUZIONI - I Consigli provinciali devono stabilire la quota annuale e hanno 60 giorni per accettare le iscrizioni

Le società tra professionisti sono diventate operative: da ieri è infatti possibile costituirne una, seguendo le regole dettate dal decreto ministeriale n. 34 dell'8 febbraio. In questa prima fase gli Ordini professionali sono chiamati ad adeguarsi: i primi a farlo sono stati, ieri, i consulenti del lavoro. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti ha emanato la circolare n. 1092 con cui si forniscono le istruzioni per la costituzione delle StP.
La circolare riporta le istruzioni già previste dal decreto ministeriale: si sottolinea, infatti, che le società multidisciplinari dovranno essere iscritte nel registro dell'Ordine relativo all'attività individuata come «prevalente» nello statuto o nell'atto costitutivo. «In assenza di specifica indicazione circa l'attività prevalente – si spiega nella circolare –, andranno iscritte in ogni Ordine o collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate».
Per prima cosa, gli Ordini devono istituire l'Albo speciale delle StP, nel quale dovranno essere registrate tutte le società, con l'indicazione della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, e degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
L'iscrizione all'Albo speciale avrà un costo stabilito dall'Ordine: per i consulenti i Consigli provinciali, attraverso l'allegato 2 alla circolare di ieri, dovranno fissare la quota annuale di iscrizione all'albo della StP, «che sarà pari alla quota prevista per l'iscrizione individuale delle persone fisiche, anche nella ripartizione fra la parte destinata al Consiglio provinciale e quella destinata al Consiglio nazionale, che attualmente è stabilita in 190 euro».
Una volta costituita la società presso un notaio, i soci devono presentare la richiesta al Consiglio provinciale, che avrà 60 giorni per convalidare l'iscrizione della StP nella sezione dell'Albo speciale. Prima della convalida, però, l'Ordine dovrà verificare il rispetto dei requisiti imposti dal decreto (tra cui, in particolare, il rapporto dei 2/3 tra soci professionisti e soci di capitale). L'elenco completo dei controlli che il Consiglio provinciale dell'Ordine deve effettuare è messo nero su bianco nella check list per la procedura di iscrizione (allegato 4).
Nella circolare il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro specifica anche che «sia il socio professionista, che la StP, sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell'ordine al quale risultino iscritti. Per un corretto monitoraggio dell'attività esercitata sotto forma societaria, è fatto obbligo al consulente del lavoro comunicare al proprio ordine di appartenenza eventuali partecipazioni in StP iscritte presso altri Ordini o collegi».
(Francesca Milano, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 23.04.2013)

«Pronti al confronto con gli altri tecnici»

Dopo il Congresso di Rimini, il Cng avvia le consultazioni sulle nuove norme per la professione con architetti e ingegneri, ma anche con periti agrari e industriali, dottori agronomi e forestali: l'obiettivo è arrivare a breve a un testo condiviso da proporre al Parlamento dopo l'estate

Geometri pronti ad avviare il confronto con architetti e ingegneri (e non solo) sul nuovo regolamento professionale.

Competenze, caratteristiche e limiti dell'autonomia professionale, collaborazione e sinergia tra professionisti: queste le questioni più importanti sulle quali i geometri vogliono aprire il dialogo, sottoponendo alle altre categorie professionali tecniche (oltre ad architetti e ingegneri anche i periti industriali, i periti agrari, i dottori agronomi e forestali) la bozza del nuovo Regolamento professionale presentato all'ultimo Congresso di categoria che si è chiuso a Rimini lo scorso 13 aprile. Testo che "manderà in pensione" le vecchie norme risalenti al 1929.

«Tutti dovranno capire che nessuno è autonomo e che tutti dobbiamo lavorare insieme – dice il presidente del Cng, il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati Fausto Savoldi – perché se è vero che con il nuovo Regolamento l'autonomia dei geometri è limitata, è anche vero che la collaborazione e le occasioni per fare rete risultano ampliate».

Il testo con le nuove regole per la professione, racconta il presidente, è quasi pronto e a metà giugno partiranno gli incontri con gli altri ordini professionali, con l'obiettivo di far approdare la bozza in Parlamento dopo l'estate. Perché i contrasti sulla bozza del testo emersi durante il Congresso, assicura Savoldi, sono stati superati. «Se si escludono le discussioni legate al periodo elettorale (a maggio il Consiglio voterà per rinnovare i suoi vertici, ndr) sui contenuti delle competenze e sull'accesso che promuove l'iscrizione all'albo dei giovani dopo l'istituto tecnico o tecnologico non ci sono state contestazioni – spiega il presidente – e coloro che proponevano l'accesso all'albo ai soli laureati hanno virato su una posizione intermedia, che prevede la laurea su base volontaria. Previsione che, d'altronde – aggiunge – rientra nell'obbligo di formazione continua previsto dal testo».

Uno dei nodi più importanti che la proposta di Regolamento vuole sciogliere è quello che riguarda la definizione di «modeste costruzioni », limite entro il quale i geometri possono operare in autonomia, ma che la legge non ha mai definito. «La bozza stabilisce che tutte le costruzioni non soggette a verifica sismica sono da considerarsi modeste – dice Savoldi – mentre tutte le altre sono oggetto di collaborazione con altre figure professionali tecniche. Una prassi che sul mercato è già una realtà – sottolinea Savoldi – ma che messa nero su bianco contribuisce a mettere fine a una querelle che dura da più di 80 anni». Il nuovo Regolamento punta a traghettare la professione dei geometri verso un futuro che li vedrà sempre più impegnati sul fronte dell'ambiente, del risparmio energetico, delle energie alternative e del costruire rispettando criteri di bellezza e rispetto delle identità territoriali.

Sono questi, infatti, i principali fronti di attività individuati dall'indagine «Euclide 2020 – I geometri nel futuro» elaborato nel 2011 da Studium3 per conto del Cng e i cui risultati sono stati utilizzati come "base" per la costruzione del nuovo Regolamento. «Abbiamo chiesto a un qualificato team di esperti di tracciare le probabili evoluzioni della professione da qui al 2020 – spiega Savoldi – e, oltre ai temi della tutela ambientale e della sostenibilità, è emersa anche la necessità di integrare la formazione dei geometri con competenze di storia dell'arte per renderli in grado di operare nel rispetto del "bello"».

(Alessia Tripodi, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Progetti e Concorsi), 28.04.2013)

Pec dal 30 giugno per le ditte individuali

LE CONSEGUENZE - Le aziende dovranno dedicare molta attenzione alle procedure interne e alla gestione delle caselle e-mail dei dipendenti

L'adozione delle regole di gestione ed accesso all'Indice nazionale degli indirizzi di Pec è un passaggio obbligato verso la completa digitalizzazione degli scambi di dati e informazioni tra professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni. Il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 19 marzo 2013 pubblicato lo scorso 9 aprile è infatti uno snodo fondamentale verso l'uso massivo della Pec quale strumento principe per le comunicazioni e le notifiche di atti e

documenti informatici. Il prossimo passaggio è quello del 30 giugno, quando – come stabilito dall'articolo 5 del Dl 179/12– anche le imprese individuali dovranno dotarsi di una casella di Pec obbligatoria pena l'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Saranno dunque allineate a professionisti e società.
Per le imprese individuali alla prima iscrizione, la mancata indicazione dell'indirizzo di Pec determina la sospensione della domanda di iscrizione sino alla sua integrazione decorsi 45 giorni dalla presentazione della richiesta, questa si considera come non presentata.
Inoltre, dal 1° luglio prossimo l'articolo 5-bis, comma 1, del Cad (Codice dell'amministrazione digitale) impone la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra imprese e pubbliche amministrazioni esclusivamente tramite Pec in tutti i casi in cui non è già prevista una diversa modalità di comunicazione telematica.
L'obbligo generalizzato di dotarsi di una casella di posta certificata impone e richiede, come logica e inevitabile conseguenza, una nuova e più accurata modalità di gestione ed utilizzo delle e-mail aziendali. Si dovrà infatti porre una particolare attenzione nelle diverse fasi di monitoraggio, catalogazione e conservazione in modalità sistematica ed organizzata dei messaggi aziendali sia in entrata sia in uscita. Un messaggio di posta elettronica certificata ha infatti un valore legale pari a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno, garantendo così la non ripudiabilità del messaggio trasmesso e consegnato.
Lo stesso contenuto documentale può essere certificato e firmato elettronicamente assicurando così autenticità dell'origine ed integrità dei dati. In fase di ricezione o di trasmissione di un messaggio di Pec si attiva infatti una serie di conseguenze a valore legale che richiedono un'attenzione superiore a quella attualmente dedicata in ambito aziendale allo strumento telematico.
Ad oggi, la posta elettronica non trova invece una regolamentazione vera e propria in ambito aziendale: mentre ogni singolo utente gestisce autonomamente i messaggi ricevuti o trasmessi, l'azienda si limita il più delle volte a predisporre adeguati sistemi di backup da cui andare a recuperare i messaggi. Nessuna selezione e catalogazione della posta elettronica viene effettuata a monte, tanto che nel processo di gestione sono ricompresi anche messaggi a carattere esclusivamente privato e non aziendale oppure promozioni pubblicitarie piuttosto che newsletters.
Analogamente, non sono di solito previste politiche interne di gestione dei documenti allegati ai messaggi email. Non esiste infatti alcun sistema di tracciamento o protocollazione delle comunicazioni sia in entrata che in uscita tanto che, ad esempio, non risultano tracciabili le varie versioni di uno stesso allegato.
Occorre quindi introdurre una policy aziendale di gestione e successiva conservazione delle e-mail soprattutto quando i messaggi provengono da caselle di posta elettronica certificata che certificano anche il momento di accettazione e consegna del documento. La necessità di una gestione più rigorosa della posta elettronica è confermata anche dal valore probatorio che la giurisprudenza di merito ha riconosciuto ai messaggi e-mail, ritenuti documenti idonei a fondare il rilascio di decreti ingiuntivi da parte dell'Autorità giudiziaria. Di questo si tratterà in dettaglio domani in uno dei laboratori di «Omat Milano 2013: la rivoluzione digitale si fa strada».

Il quadro

01 | L'INDICE

L'indice nazionale degli indirizzi Pec di imprese e professionisti (Ini-Pec) è un elenco pubblico contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di interesse al fine di presentare istanze, dichiarazione e dati nonché per lo scambio di informazioni e documenti

02 | IL DECRETO

Le modalità di realizzazione, gestione operativa e accesso all'Ini-Pec sono contenute nel decreto del ministero dello Sviluppo economico del 19 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile

03 | LE SEZIONI

L'Ini-Pec è realizzato e gestito in modalità informatica dal ministero ed è strutturato in due parti: Sezione imprese e Sezione professionisti.

04 | LA TEMPISTICA
Il trasferimento telematico delle informazioni (provincia, codice fiscale, Ordine o Collegio professionale, nome, ragione sociale o denominazione, indirizzo di Pec) avviene entro il 9 giugno (cioè entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto). L'aggiornamento sarà mensile e, dal 9 ottobre, giornaliero
05 | ACCESSO E DATI
L'accesso all'Ini-Pec è consentito a pubbliche amministrazioni, professionisti, imprese, gestori o esercenti di pubblici servizi e cittadini per conoscere, tramite sito web (portale telematico) consultabile senza autenticazione. I dati con cui è realizzato l'Ini-Pec sono in formato aperto secondo l'articolo 68, comma 3, lettere a) e b) del Cad: è quindi un formato di dati reso pubblico. I dati di tipo aperto sono disponibili per l'uso di chiunque, accessibili con le tecnologie d'informazione e della comunicazione e resi disponibili gratis
(Benedetto Santacroce, Alessandro Mastromatteo, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 16.04.2013)

 Pubblica Amministrazione

Dalla Cdp prestiti agli enti locali per tutti i debiti certi

E' stato registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato dal ministero dell'Economia il provvedimento che rende disponibili i 4 miliardi in due anni di anticipi della Cassa depositi e prestiti (Cdp) per tutti i tipi di debiti di Comuni e Province, e quindi non solo quelli collegati agli investimenti e vincolati dal Patto di stabilità. L'importante è che i debiti siano certi, liquidi ed esigibili (o comunque certificabili da una fattura emessa entro il 31 dicembre 2012).
Il prestito (da restituirsi in 30 anni con interessi collegati al Btp quinquennale) potrà essere richiesto entro il 30 aprile prossimo alla Cdp che deciderà entro il 15 maggio. Se la propria richiesta di prestito viene accolta, il Comune o la Provincia dovrà sottoscrivere un contratto con la Cdp, per l'erogazione delle risorse da utilizzare immediatamente per saldare i debiti (gli enti avranno 45 giorni di tempo per operare, altrimenti la Cdp potrà risolvere il contratto e pretendere la restituzione immediata del prestito).
Il punto importante è che il provvedimento della Cdp specifica che gli anticipi andranno utilizzati per "il pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale", il che significa che gli anticipi non serviranno solo per i debiti legati agli investimenti, e quindi bloccati dal Patto di stabilità, ma per tutti i pagamenti, compresi quelli alle società partecipate.
Riguardo il criterio di distribuzione degli anticipi, per ora la Cdp si manterrà in linea con la legge e seguirà una ripartizione proporzionale alle richieste che giungeranno dai vari enti locali. Il punto è che seguendo questo criterio si finisce per dare di più agli enti più in difficoltà a scapito di quelli invece più "virtuosi". Per questo, l'Anci vuole far introdurre un tetto alle singole richieste nell'accordo che la Conferenza Stato-Città può individuare entro il 10 maggio e che la Cdp può far suo.
(Sintesi redazionale, 18.04.2013)

Decreto sblocca debiti: tempi più rapidi per i pagamenti

Scade oggi il termine per presentare emendamenti al decreto che sblocca i pagamenti dei crediti alle imprese da parte della Pa. A disposizione ci sono poco meno di 40 miliardi in due anni. Gli emendamenti vanno tutti verso una più certa tempistica e destinazione dei pagamenti. Il decreto legge, infatti, fissa i termini entro cui i vari livelli di amministrazione pubblica possono ricevere la liquidità per i pagamenti, ma poi non è chiaro sui tempi per avviare questi pagamenti alle imprese. Ebbene, con gli emendamenti si vuole stabilire un termine piuttosto stretto (forse 30 giorni). Inoltre, si vogliono delineare dei vincoli più stringenti per far sì che queste liquidità siano poi effettivamente destinate al pagamento dei debiti che le amministrazioni hanno con aziende, professionisti e cooperative.

Si sta lavorando anche per chiarire il trattamento da riservare ai crediti maturati al 31 dicembre 2012 per adeguarlo alla direttiva europea che regola i tempi di pagamento dal 1° gennaio 2013 in poi. È possibile inoltre che venga anticipato al 15 settembre prossimo il termine entro cui le amministrazioni pubbliche dovranno effettuare la ricognizione di tutti i debiti pregressi. Contestualmente, si sta lavorando per estendere anche al 2014 l'allentamento dei vincoli del Patto di stabilità, così da permettere alle amministrazioni lo sblocco di altri 7-7,5 miliardi, oltre ai 5 del 2013.
Ancora non ben definita, invece, la partita relativa alle compensazioni: probabilmente sfumerà la possibilità di anticipare al 2013 l'innalzamento della soglia di compensazione (da 516mila a 700mila euro) fissata per il 2014, ma forse si riuscirà ad ampliare le tipologie di debiti fiscali compensabili con crediti commerciali. È confermata poi la "deroga" per le imprese che non sono in regola con il Durc proprio a causa dei ritardi dei pagamenti da parte delle Pa.
(Sintesi redazionale, 23.04.2013)

La digitalizzazione della Pa bloccata dalla mancanza delle regole attuative

Per la digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana mancano ancora le regole attuative del Codice dell'amministrazione digitale (Cad) riguardo: firme elettroniche, documento informatico, conservazione sostitutiva e protocollo informatico. Manca ancora anche il secondo decreto attuativo della fattura elettronica obbligatoria. Queste mancanze, però, comportano come conseguenza lo stallo di molte altre realizzazioni tecniche che agevolerebbero e semplificherebbero le pratiche e le procedure burocratiche per imprese e cittadini. Il Dl 179/2012 per esempio, ha come obiettivo quello di estendere il ricorso alla firma digitale o a quella elettronica avanzata nella redazione di qualsiasi tipo di documento. Per questo il decreto vuole incrementare le tipologie di firma elettronica utilizzabili, così da equiparare sempre più il documento digitale a quello cartaceo. Ma l'adozione delle disposizione del decreto 179 è appunto bloccata dalla mancata emanazione delle regole tecniche attuative del Cad. Ne deriva un nocumento per le imprese, ma anche per i cittadini, visto che il decreto 179 ha inserito nel Cad l'articolo 3-*bis* che dà ad ogni cittadino la possibilità di comunicare alle amministrazioni pubbliche il proprio indirizzo Pec quale proprio domicilio digitale presso cui ricevere tutte le comunicazioni e le documentazioni inviategli dalle amministrazioni pubbliche. In mancanza della Pec, le amministrazioni potrebbero comunque predisporre le medesime comunicazioni come documenti informatici sottoscrivendoli con firma digitale o elettronica avanzata ma, anche in questo caso, tale possibilità è preclusa fino al momento che non vengano emanate le indicazioni tecniche sull'applicazione delle firme elettroniche.
La mancanza di queste regole tecniche, inoltre, rende ancora non compiutamente attuabile la previsione dell'articolo 6, sempre del Dl 179/2012, per cui dal 1° gennaio 2013 possono essere sottoscritti con firma digitale o elettronica avanzata (o con altra tipologia di firma elettronica) gli accordi organizzativi conclusi tra amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
(Sintesi redazionale, 23.04.2013)

Pubblico Impiego

La pubblica amministrazione costa meno, ora serve una nuova organizzazione

Nei dati dell'ultimo '*Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici dell'Aran'* (www.aranagenzia.it) sono pienamente visibili gli effetti delle politiche di contenimento finanziario che hanno interessato il settore pubblico negli ultimi anni e si conferma il quadro complessivo di retribuzioni sostanzialmente ferme e perfino in leggera diminuzione (il 2011 fa segnare, su tutto il pubblico impiego, secondo i dati Istat, una diminuzione dello 0,8% rispetto al 2010). Le prime anticipazioni sul 2012 tendono a confermare questo quadro.
In realtà, l'effetto di diminuzione è leggermente sovrastimato poiché i dati Istat sono rilevati al lordo degli arretrati di competenza di precedenti annualità. Di conseguenza, il 2010 (anno nel quale sono stati sottoscritti numerosi contratti del biennio 2008-2009 relativi al personale dirigenziale) incorpora anche gli arretrati di competenza dei due anni precedenti, corrisposti subito dopo la sottoscrizione di tali contratti.

L'altro dato che emerge dal Rapporto Aran è la diminuzione (-1,6% nel 2011, poco più del 2% nelle anticipazioni del dato 2012), per la prima volta dopo molti anni, della spesa complessiva sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per pagare le retribuzioni (170 miliardi di euro, circa 11% del Pil). Sull'andamento di questo aggregato incidono sia le retribuzioni medie (come si è visto in leggero calo, secondo Istat) sia il numero degli occupati (anche questo in calo: dal 2007 al 2012 più di 200mila persone in meno, con una riduzione percentuale di poco più del 6%).
Questi dati si prestano a valutazioni di segno diverso e da differenti punti di vista. Tra le tante possibili (l'effetto benefico e positivo sui conti pubblici, da un lato, la perdita di potere d'acquisto dei salari, con i conseguenti effetti depressivi e negativi sui consumi, dall'altro), va anche evidenziato il possibile effetto sull'innovazione organizzativa e sulla qualità della spesa e dei servizi per i cittadini.
Le riduzioni sono state infatti ottenute mediante misure di blocco totale (ad esempio, blocco carriere) oppure mediante vincoli lineari ed indifferenziati per tutte le amministrazioni (vincoli sul turnover, tetti sulla spesa storica). Misure che rischiano di indebolire o di arrestare del tutto i processi di innovazione della PA, di cui si avverte un grandissimo bisogno.
Occorre, d'altronde, evitare che si continui in questo moto pendolare per cui ad una fase di apertura e di crescita sostenuta dei salari pubblici, senza guadagni di produttività (come avvenuto, ad esempio, nella prima metà degli anni 2000), ne segue un'altra di forte contenimento con vincoli che non danno alcuna possibilità di impostare politiche di innovazione e sviluppo (come sta avvenendo in questa fase).
Forse è arrivato il momento di porre mano, seriamente e con un programma di ampio respiro, ad un'azione decisa che ridefinisca modelli organizzativi, processi di lavoro, distribuzione delle risorse umane, competenze professionali, sistemi informativi e tecnologici. È l'unica prospettiva, seria e realistica, di rilancio del settore pubblico, in un contesto, italiano ed internazionale, che richiederà comunque più efficienza e maggiore attenzione alle dinamiche di spesa.
(Pierluigi Mastrogiuseppe, Il Sole 24 ORE - Guida al Pubblico Impiego, aprile 2013, n. 4)

I dipendenti pubblici nella morsa del licenziamento

Paradossi del sistema previdenziale italiano in tempi di spending review: c'è chi in pensione vorrebbe andarci ma non può e chi è obbligato a smettere di lavorare. È proprio il caso dei *dipendenti pubblici vicini alla soglia della pensione di vecchiaia* che hanno maturato il requisito minimo contributivo di 20 anni.
Questi dipendenti pubblici saranno collocati a riposo forzato dalla pubblica amministrazione anche se raggiungono tale limite sommando i contributi versati a gestioni previdenziali diverse.
È quanto risulta dalla nota del dipartimento della Funzione pubblica n. 15888/2013 in risposta alla possibilità di mantenere in servizio un dipendente oltre il limite anagrafico per fargli raggiungere il limite contributivo minimo.
Con la manovra Monti, infatti, viene eliminata la pensione di anzianità e per ottenere la pensione di vecchiaia occorre il possesso dell'età anagrafica attualmente di 66 anni e tre mesi e il requisito minimo contributivo di 20 anni. Sono esaminate due situazioni:

- il dipendente non raggiunge i 20 anni con i contributi versati solo all'Inpdap (l'Istituto di previdenza per i dipendenti pubblici, ora confluito nell'Inps) ma li raggiunge sommando altre contribuzioni (ad esempio, all'Inps come lavoratore dipendente o autonomo nel settore privato);
- il dipendente non raggiunge comunque il minimo contributivo di 20 anni necessario per la pensione di vecchiaia.

Nel primo caso l'amministrazione, dopo avere consultato i diversi enti previdenziali per ricongiungere i diversi spezzoni contributivi colloca a riposo il lavoratore: al compimento dei 65 anni se ha maturato i requisiti per la pensione prima del 31 dicembre 2011 (quando esisteva ancora la pensione di anzianità) oppure al compimento dei 66 anni e tre mesi dal 1° gennaio 2013 e 66 anni nel 2012.

Nel secondo caso (non raggiungimento comunque del minimo contributivo dei 20 anni), l'amministrazione deve verificare quando si maturano i 20 anni di contributi:

- se entro i 70 anni del lavoratore, egli va mantenuto in servizio;
- se oltre i 70 anni del lavoratore, egli va collocato a riposo una volta raggiunta l'età limite ordinamentale dei 65 anni (senza incremento della speranza di vita).

(Giuseppe Rodà, Il Sole 24 ORE - Guida al Pubblico Impiego, aprile 2013, n. 4)

Rifiuti e bonifiche

Le risorse da non buttare in discarica

L'Italia è il paese in Europa con il più debole sistema energetico, il più dipendente da importazioni dall'estero e quello con i prezzi più alti. Qualche riflessioni in proposito è utile, proprio nel giorno in cui il Parlamento europeo ha rifiutato la proposta di ritiro di permessi di emissione di CO_2, decisione che ne ha fatto scendere i prezzi e che potrebbe contribuire a contenere anche quelli dell'energia in Italia. Fra i vari paradossi del nostro sistema energetico c'è quello di buttare in discarica enormi quantità di energia. Il termine "rifiuto" non è adatto ad un'economia intelligente, in quanto nessun bene che cessa di essere usato per lo scopo iniziale deve essere buttata in discarica. Da anni il ministro dell'Ambiente italiano cerca di far si che, come accade in altri paesi, in particolare in Germania, a valle del riciclaggio vi sia anche il recupero energetico. L'esperienza dei paesi del Nord Europa, e il semplice buonsenso, suggeriscono che un livello di differenziata oltre il 70% è impossibile. Riciclare all'infinito la carta o alcuni imballaggi non è fisicamente possibile ed è pure dannoso per l'ambiente.
La soluzione più semplice è impiegare ciò che non è più adatto al riciclaggio per risparmiare altre risorse, peraltro molto costose e ambientalmente dannose quando consumate. Con circa due chili di ciò che rimane a valle del riciclaggio è possibile ottenere circa 1 chilo di combustibili solidi secondari, CSS. La riduzione a metà del peso è dovuto al fatto che viene tolta la parte umida e soprattutto vengono estratti ancora carta, metalli e plastiche che poi vengono destinati al riciclaggio. Quello che rimane è un prodotto ancora pieno di energia, circa 4.500 chilocalorie per chilo, contro le 7.000 circa di un chilo di carbone o le 10.000 di un chilo di petrolio. I cementifici sono gli impianti più adatti per usare il CSS in quanto la produzione del cemento, uno dei prodotti più importanti nelle economie moderne, si fa scaldando la materia prima oltre i 1.500 gradi. Al posto del carbone si può usare il CSS, risparmiando sulle importazioni ed evitando emissioni di CO_2. La Germania da tempo ha scelto questa strada che le ha consentito di chiudere tutte le discariche.
I 17 milioni di tonnellate di cosiddetti rifiuti che in Italia finiscono in discarica ogni anno, sono uno spreco di proporzioni immani non riscontrabile in nessun altro settore. È un volume di materia che potrebbe dare energia per un valore di circa 4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Siccome i prezzi del petrolio sono di circa 600 euro/tonnellata, lo spreco è dell'ordine dei 2,4 miliardi di euro all'anno. Tenendo conto che il costo in discarica dei rifiuti può essere stimato in 100 euro per tonnellata, si avrebbe anche un risparmio di altri 1,7 miliardi di euro. E ciò senza tenere conto di tutte le altre esternalità negative legate alla gestione, o non gestione, alla chiusura, alla bonifica delle discariche.
Si tratta di cifre che obbligano a riflettere sulle responsabilità di chi, in nome di una supposta difesa dell'ambiente, è complice, se non responsabile, di tale enorme danno economico e ambientale al paese.
(Davide Tabarelli, Il Sole 24 ORE – Impresa e Territori, 17.04.2013)

Rassegna di normativa

(G.U. 30 aprile 2013, n. 100)

 Ambiente, suolo e territorio

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 marzo 2013
Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS). (13A02815)
(GU n. 77 del 2-4-2013)

 Art. 1

1. Al paragrafo 1 della Parte I sezione 1 dell'allegato X della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, dopo il punto 9 e' inserito il seguente punto:

«10. Senza pregiudizio per quanto previsto ai paragrafi precedenti, e' consentito, alle condizioni previste nella parte II, sezione 7, l'utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc), meglio individuato nella predetta parte II, sezione 7, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter, ha cessato di essere un rifiuto (CSS-Combustibile).»

2. Alla Parte II dell'allegato X della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, dopo la sezione 6, e' inserita la seguente:

«Sezione 7

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE Parte I, sezione 1, paragrafo 10

La provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del CSS-Combustibile sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2013».

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 30
Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. (13G00075)
(GU n. 79 del 4-4-2013)

 Art. 2 Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attivita' indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per piu' del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti:

a) rifiuti urbani;
b) rifiuti pericolosi;
c) rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso.

3. Al fine della verifica delle condizioni di cui al comma 2, i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW trasmettono al Comitato di cui all'articolo 4 una apposita comunicazione, basata su un modello predisposto dallo stesso Comitato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sui siti web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.
4. La comunicazione di cui al comma 3 e' rinnovata, successivamente, ad ogni rinnovo del provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale dell'impianto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2013
Integrazioni e modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. (13A03223)
(GU n. 85 del 11-4-2013)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 aprile 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) nelle iniziative finalizzate al completamento in regime ordinario delle attivita' inerenti allo stato di criticita' socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 75). (13A03184) Pag. 37
(GU n. 86 del 12-4-2013)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (13A03425)

Con decreto direttoriale prot. n. 29238- SEC - UDG del 12 aprile 2013, e' differito di 60 giorni l'avvio dell'operativita' del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 27 gennaio 2012, n.43 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito dalle Camere di commercio.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 aprile 2013
Modifica del decreto 25 gennaio 2013 e contestuale dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie Salerno, Avellino e Caserta. (13A03390)
(GU n. 91 del 18-4-2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 21 dicembre 2012
Fondo per lo sviluppo e la coesione. Regione Campania - Programmazione delle residue risorse 2007-2013. (Delibera n. 156/2012). (13A03387)
(GU n. 91 del 18-4-2013)

Antincendio e prevenzione incendi

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 marzo 2013
Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. (13A03218)
(GU n. 86 del 12-4-2013)

 Art. 1 Modifica del comma 6, dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012

1. Il comma 6 dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e' sostituito come segue:

«Gli addetti del servizio di cui al comma 3 devono avere frequentato i corsi di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e del tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato e, per le attivita' riportate nell'allegato X del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609.».

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 aprile 2013
Ripartizione delle risorse da assegnare per l'anno 2012 per le finalita' di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle Regioni e delle provincie Autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale. (13A03755)
(GU n. 99 del 29-4-2013)

 Appalti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 novembre 2012, n. 267
Regolamento riguardante i proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (13G00070)
(GU n. 80 del 5-4-2013)

 Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attivita' ricomprese all'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzate:

a) al rilascio della concessione ai laboratori di prova di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi;

b) alla qualificazione e vigilanza della produzione degli acciai per cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche, compresi i profilati formati a freddo o saldati senza trattamento termico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

c) al rilascio del certificato di idoneita' tecnica per i sistemi costruttivi prefabbricati ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

d) alla qualificazione e vigilanza sulla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 4, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

e) al rilascio dell'autorizzazione alla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie controllata, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

f) alla qualificazione e vigilanza della produzione di sistemi antisismici o similari, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

g) alla qualificazione e vigilanza della produzione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare incollato, pannelli a base di legno, esplicata, in attesa della completa definizione delle procedure comunitarie per il rilascio della marcatura CE, secondo le indicazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

h) al rilascio della concessione ai laboratori di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi;

i) alla qualificazione, deposito e vigilanza della produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi non coperti da marcatura CE, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

j) al rilascio del certificato di idoneita' all'uso tramite procedure di equivalenza ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

k) all'abilitazione di organismi di certificazione degli stabilimenti di produzione del calcestruzzo industrializzati nonche' vigilanza sugli stessi ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

l) alla qualificazione e vigilanza dei centri di trasformazione, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

m) al rilascio dell'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi dell'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

n) al rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, di ispezione e dei laboratori incaricati delle prove; alle attivita' di certificazione, di ispezione, di prova e rilascio di benestare tecnico sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINA 13 marzo 2013

Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa. (Determina n. 2). (13A02842)

(GU n. 80 del 5-4-2013)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Individuazione di criteri per l'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali. (13A03399)
(GU n. 91 del 18-4-2013)

Sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, consultabile all'indirizzo www.mise.gov.it, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consultabile all'indirizzo www.mit.gov.it, e' stato pubblicato l'atto di indirizzo del 29 marzo 2013, a firma del Ministro dello sviluppo economico e della infrastrutture e dei trasporti, concernente l'individuazione di criteri per l'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali.

MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE
COMUNICATO
Terza Edizione delle Linee Guida antimafia di cui all'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.». Deliberazione dell'11 marzo 2013. (13A03781)
(GU n. 99 del 29-4-2013)

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 febbraio 2013
Autorizzazioni uniche europee alle procedure semplificate per il regime di importazione (13A02952)
(GU n. 78 del 3-4-2013)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 marzo 2013
Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2013. (13A02898)
(GU n. 79 del 4-4-2013)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 marzo 2013
Commissioni onnicomprensive da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2013. (13A02899)
(GU n. 79 del 4-4-2013)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 29 marzo 2013, n. 11345
Agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al decreto 24 settembre 2010. Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 21364 del 16 giugno 2011. (13A03081)
(GU n. 85 del 11-4-2013)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 febbraio 2013, n. 37
Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (13G00079)
(GU n. 86 del 12-4-2013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012
Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2010. (13A03096)
(GU n. 86 del 12-4-2013)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 febbraio 2013
Requisiti incubatori di start-up innovative. (13A03407)
(GU n. 91 del 18-4-2013)

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA
COMUNICATO
Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili concernenti le misure agevolative previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. (13A03623)
(GU n. 96 del 24-4-2013)

↳ *Si comunica, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 123/1998, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili concernenti gli incentivi in materia di autoimprenditorialita' ed autoimpiego previste rispettivamente dal titolo I e II del d.lgs. n. 185/2000.*

Si precisa inoltre che, sempre in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 123/1998, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA) - in qualita' di soggetto gestore delle misure agevolative previste dal d.lgs. n. 185/2000 - restituira', a spese degli istanti, la documentazione e le relative domande di agevolazione che non saranno soddisfatte.

Ove si renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie, si provvedera' tempestivamente a comunicare la data dalla quale sara' possibile presentare nuovamente le domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.

Per ulteriori informazioni: www.invitalia.it
e-mail info@invitalia.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 aprile 2013
Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2013. (13A03655)
(GU n. 97 del 26-4-2013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2013
Differimento per l'anno 2013, del termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2013 ai sostituti d'imposta. (13A03885)
(GU n. 99 del 29-4-2013)

 Art. 1 Presentazione ai sostituti d'imposta delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2013

1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro il 16 maggio 2013, al proprio sostituto d'imposta che intende prestare assistenza fiscale.

2. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituito, entro il 14 giugno 2013, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione.

 Edilizia e urbanistica

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 21 dicembre 2012
Fondo per lo sviluppo e la coesione. Presa d'atto della relazione sullo stato degli interventi di completamento delle opere infrastrutturali al 30 aprile 2012 e definanziamento di un intervento. (Delibera n. 150/2012). (13A02865)
(GU n. 77 del 2-4-2013)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DIRETTIVA 26 marzo 2013
Finanziamenti per interventi di edilizia scolastica - fondi immobiliari. (13A02914)
(GU n. 81 del 6-4-2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 11 dicembre 2012
Riprogrammazione del fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e di interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 - imputazione riduzione di spesa. (Delibera n. 126/2012). (13A03298)
(GU n. 89 del 16-4-2013)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 marzo 2013, n. 42
Regolamento recante le modalita' di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (13G00083) Pag. 1
(GU n. 96 del 24-4-2013)

Art. 2 Pubblicazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute

1. L'elenco anagrafe delle opere incompiute, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha la finalita' di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle amministrazioni statali, regionali o locali. L'elenco e' ripartito in due sezioni, relative, rispettivamente, alle opere di interesse nazionale e alle opere di interesse regionale e degli enti locali. L'ambito dell'interesse e' individuato rispetto all'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; per i predetti

soggetti che sono amministrazioni pubbliche l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale e' individuata in base alla classificazione ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli altri soggetti l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale e' individuata in base all'ambito territoriale cui e' riferibile l'opera. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse nazionale e' pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali e' pubblicata dalle Regioni e dalle Province autonome sui siti predisposti ed attivati dalle Regioni e dalle Province autonome medesime ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva appositi collegamenti informatici con i siti di cui al precedente periodo in modo da onsentire l'accesso dal sito istituzionale del Ministero alla sezione dell'elenco relativa alle opere di interesse regionale e degli enti locali. Le relative attivita' di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati sono curate, per le opere d'interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, e, per quelle di interesse regionale e degli enti locali, dagli Osservatori regionali dei contratti pubblici territorialmente competenti ovvero da altri uffici regionali allo specifico scopo preposti, e sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziare previste a legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome pubblicano, secondo le modalita' previste al comma 1, le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute. Le opere sono inserite nella corrispondente sezione dell'elenco nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 4.

Energia

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 marzo 2013
Graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto 13 dicembre 2011. (13A03217)
(GU n. 85 del 11-4-2013)

Contenuto: *il decreto reca approvazione della graduatoria (in Allegato A al decreto) dei programmi ammissibili alle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse.*
La concessione delle agevolazioni, precisa il decreto, resta, comunque, subordinata alla registrazione del decreto ministeriale 27 febbraio 2013, a propria volta recante a favore delle agevolazioni in questione un importo aggiuntivo di € 15.000.000,00.
(Avv. Marco Fabrizio)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 aprile 2013
Definizione delle imprese a forte consumo di energia. (13A03398)
(GU n. 91 del 18-4-2013)

 Art. 2 Imprese a forte consumo di energia

1. Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualita' di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attivita', almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;

b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attivita', determinato ai sensi dell'art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 aprile 2013
Accettazione dell'aggiornamento annuale del piano di sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 130/10. (13A03580)
(GU n. 94 del 22-4-2013)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 febbraio 2013
Integrazione della dotazione finanziaria destinata all'attuazione degli interventi del Bando Biomasse, di cui al decreto 13 dicembre 2011. (13A03640)
(GU n. 95 del 23-4-2013)

Art. 1
1.Alla concessione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento presentati in esito al Bando Biomasse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011 e' destinato l'importo aggiuntivo di euro 15.000.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria assegnata alla linea di attivita' 1.1 «Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo del territorio» del POI Energie.

 Lavoro, previdenza e professione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34
Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073)
(GU n. 81 del 6-4-2013)

 Art. 2 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione e' consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Per le associazioni professionali e le societa' tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 marzo 2013
Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). (13A02969)
(GU n. 83 del 9-4-2013)

 Art. 2 Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce:
a) la modalita' di realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, nonche' le modalita' di accesso allo stesso;
b) le modalita' e le forme con cui gli Ordini ed i Collegi professionali comunicano e aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi ai professionisti di propria competenza.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Comunicazione d'istruzione integrativa alle modalita' di presentazione delle domande di ammissione come descritte alla parte seconda, capitolo I, paragrafo 1 della Circolare del 18 gennaio 2013, n. 5505 attuativa dell'articolo 57 del decreto- legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012. (13A03804)
(GU n. 100 del 30-4-2013)

 Il termine di presentazione delle istanze ai sensi della Parte seconda, capitolo I, paragrafo 1 della circolare del 18 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 2013, e' prorogato alle ore 23:59:59 del 15 maggio 2013.
Il testo integrale della presente comunicazione e' reperibile sul sito www.minambiente.it

 Pubblica Amministrazione

SUPPLEMENTI ORDINARI
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 22 febbraio 2013
Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti delle regioni sui bilanci di previsione per il 2013 e sui rendiconti per il 2012, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 6/SEZAUT/2013/INPR). (13A02751)
(GU n. 79 del 4-4-2013)

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
(GU n. 80 del 5-4-2013)

Art. 2 Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35
Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077)
(GU n. 82 del 8-4-2013)

 Due incognite sui pagamenti
La forte determinazione degli enti locali a sfruttare il decreto sblocca debiti (Dl 35/2013) si scontra con dubbi e nodi applicativi che frenano la risposta veloce, tanto attesa dai fornitori.
Il primo dubbio per Province e Comuni (questi ultimi comprendono tutti gli enti soggetti al patto) è la ricostruzione dei debiti di parte capitale alla data del 31 dicembre 2012, per i quali la norma sembra indicare due fattispecie: la prima, relativa ai debiti certi liquidi ed esigibili e, una seconda,

relativa a quelli per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro la stessa data di fine 2012. Ci si chiede come interpretare la «richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012». Altra questione attiene alla presenza di debiti verso enti pubblici, organismi e società partecipate.

Una volta ricostruito il totale dei debiti di parte capitale al 2012, un altro intoppo riguarda l'ammontare degli «spazi finanziari» da richiedere entro il 30 aprile, ai fini dell'esclusione dai vincoli del patto. Esclusione che nel complesso vale 5 miliardi, di cui 4,5 assegnati entro il 15 maggio e la restante quota entro il 15 luglio. Non è chiaro se gli enti possano comprendere nella richiesta anche i pagamenti già effettuati nei primi mesi dell'anno fino all'entrata in vigore del decreto oppure se debbano chiedere solo gli spazi finanziari per i debiti ancora da saldare. La prima soluzione è naturalmente più favorevole perché consente di escludere dai vincoli di finanza pubblica l'intero ammontare dei debiti capitale 2012.

Il prospetto per l'invio dei dati pubblicato dalla Ragioneria sul sito, nella versione modificata venerdì scorso (che è differente da quella apparsa inizialmente), richiede la distinzione fra appalti di lavori pubblici e altri debiti di parte capitale e, per entrambi, i pagamenti già estinti alla data dell'8 aprile 2013. Infine, è necessario indicare l'ammontare dei debiti di parte corrente (esclusi quelli per spese di personale), che però non rientrano nella norma.

La distribuzione degli spazi finanziari – si legge nel prospetto – avverrà secondo la seguente priorità: prima di tutto si "esauriranno" le richieste di spazi finanziari relativi a lavori pubblici da pagare; successivamente gli spazi finanziari disponibili saranno dirottati agli altri debiti di parte capitale da pagare; seguiranno i lavori pubblici già pagati e, infine, gli altri debiti già pagati. Anche le richieste di anticipazione di liquidità, per gli enti con difficoltà di cassa, sono circondate da nebbie fitte (contabilizzazione, priorità rispetto all'anticipazione di tesoreria, restituzione anticipata).

Nell'attesa del 15 maggio, data entro cui l'Economia dovrà assegnare gli spazi finanziari per ogni ente, in modo proporzionale oppure secondo criteri differenti scelti entro il 10 maggio, i pagamenti immediati sono soffocati da ulteriori ostacoli. Comuni e Province possono infatti pagare subito, ma entro il limite del 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo e comunque entro il 50% degli spazi finanziari richiesti (tutti?). Questo doppio limite non considera le entrate prodotte da mutui accesi per gli investimenti che sono fuori dalla tesoreria statale e si riferiscono proprio alla parte investimenti (si veda Il Sole 24 Ore del'11 aprile).

Per ottenere l'accredito sulla piattaforma elettronica, poi, sono necessari diversi giorni, un aspetto tecnico da tener presente ai fini del rispetto del termine della scadenza del 29 aprile. È necessario che arrivino subito chiarimenti affinché la norma riesca a centrare l'obiettivo per cui è nata e soprattutto per assicurare un'applicazione omogenea; anche perché i tempi del decreto, oltre a essere stretti, sono accompagnati da tante misure punitive.

Le prime tappe

01 | I DEBITI SCADUTI

Il primo passo richiesto a Comuni e Province dal Dl 35/2013 è la ricostruzione dei debiti di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre scorso. Devono essere compresi quelli certi, liquidi ed esigibili, ma anche quelli per i quali sia stata emessa fattura o «richiesta equivalente di pagamento» entro la stessa data

02 | GLI SPAZI FINANZIARI

Entro il 30 aprile gli enti locali devono far conoscere alla Ragioneria dello Stato tramite il modello scaricabile dalla piattaforma elettronica già funzionante gli spazi finanziari da prenotare all'interno dei cinque miliardi resi disponibili per le anticipazioni di liquidità

(Patrizia Ruffini, www.ilsole24ore.com (Norme e Tributi), 15.04.2013)

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
COMUNICATO

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario, anno 2013. (13A02970)
(GU n. 83 del 9-4-2013)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2013
Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonche' aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (13A03149) Pag. 11
(GU n. 86 del 12-4-2013)

SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 marzo 2013
Criteri e modalita' di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica. (13A03011)
(GU n. 86 del 12-4-2013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2013
Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180. (13A03240)
(GU n. 89 del 16-4-2013)

 Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, disciplina i criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi derivanti da oneri informativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese, di cui occorre dare conto, in una sezione specifica, nell'ambito della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui al comma 5, lettera a) dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

2. Il presente decreto si applica a tutti gli schemi di atti normativi del Governo per i quali e' prevista l'effettuazione dell'AIR ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, nonche' agli atti normativi non sottoposti ad AIR, per i quali le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180, utilizzano i criteri di cui al presente decreto per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 febbraio 2013
Versamento sui conti di Tesoreria centrale, intestati alle Amministrazioni autonome, delle somme relative a pagamenti non andati a buon fine e non rinnovati, emessi dalle predette Amministrazioni. (13A03282)
(GU n. 90 del 17-4-2013)

CORTE DEI CONTI
DELIBERA 6 marzo 2013
Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis 243-quinquies del TUEL come introdotti dall'art. 3, comma 1, lettera r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213. (13A03280)
(GU n. 90 del 17-4-2013)

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
COMUNICATO
Disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilita' dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni. (13A03397)
(GU n. 90 del 17-4-2013)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 aprile 2013
Applicazione dell'aggiornamento alle sanzioni per violazione del patto di stabilita' interno, relativo agli anni 2010 e 2011. (13A03546)
(GU n. 92 del 19-4-2013)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 25 gennaio 2013, n. 1
Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. (13A03757)
(GU n. 97 del 26-4-2013)

 Pubblico Impiego

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERA 21 marzo 2013
Determinazione della misura, dei termini e delle modalita' di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (13A02870)
(GU n. 78 del 3-4-2013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2013
Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13A03117)
(GU n. 87 del 13-4-2013)

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39
Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081)
(GU n. 92 del 19-4-2013)

 Art. 2 Ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonche' negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali e' assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonche' di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 Rifiuti e bonifiche

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 marzo 2013
Termini di riavvio progressivo del Sistri. (13A03300)
(GU n. 92 del 19-4-2013)

 Art. 1 Operativita' del SISTRI

1. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con piu' di dieci dipendenti e per gli enti e le

imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all'art. 3 comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1 ottobre 2013.
2. Per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operativita' e' fissato al 3 marzo 2014.
3. Gli enti e le imprese di cui al comma 2 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operativita' di cui al comma 1.

 Sicurezza ed igiene del lavoro

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 32
Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (13G00069)
(GU n. 80 del 5-4-2013)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nel settore agricolo. (13A03056)
(GU n. 86 del 12-4-2013)

Si rende noto che in data 27 marzo 2013 e' stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Il suddetto decreto interministeriale e' reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2012
Individuazione dei datori di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (13A03131)
(GU n. 88 del 15-4-2013)

Giurisprudenza

Rassegna di giurisprudenza

Ambiente, suolo e territorio

TAR UMBRIA, Sez. 1^– 10 aprile 2013, n.222

INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 – Natura del potere esercitato – Rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico.
L'art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non è riconducibile al generale potere di ordinanza in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto il potere in essa descritto essere qualificato alla stregua di rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, in assenza di altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali. In particolare, l'utilizzo del potere in questione deve ritenersi consentito allorchè gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie regionali di protezione ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo ontologicamente rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (in termini, tra la tante, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21 dicembre 2012, n. 1382; T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 novembre 2012, n. 1792; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 29 settembre 2011, n. 1663; T.A.R. Umbria, 26 agosto 2011, n. 271).

INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 – Pericolo per la salute umana – Coinvolgimento della salute dell'intera collettività – Necessità – Esclusione.
L'art. 9 della legge n. 447 del 1995 impone un'interpretazione a compasso allargato, e non strettamente letterale, poiché il concetto di inquinamento acustico, costituente un pericolo per la salute umana (art. 2), è tale anche se non coinvolge direttamente la salute dell'intera collettività, ma di un numero limitato di cittadini, ed, al limite, di una sola persona (ancora T.A.R. Umbria, 26 agosto 2011, n. 271); del resto, diversamente opinando, la norma costituirebbe una pleonastica riproduzione, nell'ambito della normativa di settore, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al Sindaco quale ufficiale di governo.

INQUINAMENTO ACUSTICO – Immobile abusivo – Abitabilità e agibilità - Mancata adozione degli interventi finalizzati alla protezione acustica – Traslazione integrale degli oneri per la riduzione del rumore all'attività fonte delle emissioni – Illegittimità.
Non appare legittimo traslare integralmente su un'attività produttiva che impiega sorgenti sonore le misure necessarie alla riduzione del rumore, a fronte della richiesta di un soggetto versante in una situazione di illegittimità (nella specie, il soggetto passivo delle immissioni aveva acquistato una porzione di edificio già destinata a mulino, e l'aveva trasformata abusivamente in abitazione, per poi chiedere la sanatoria. Sennonchè la concessione in sanatoria, per il cambio di destinazione d'uso, prevedeva che i lavori dovessero rendere la costruzione abitabile ed agibile. Tali lavori, che, per norma, includono anche interventi finalizzati alla protezione acustica dell'ambiente, non erano stati effettuati).
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 16 aprile 2013, n. 3827

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Bonifica –Piano di caratterizzazione - MTBE – Natura.
Il MTBE (metil tert-butiletere) non è un idrocarburo inquinante, ma un additivo per idrocarburi impiegato per la produzione di benzina verde. La normativa antinquinamento non lo include tra le sostanze inquinanti nocive (non è considerato tra le sostanze per le quali il D.M. n. 471/1999 indica limiti massimi di tollerabilità). Il valore limite per il MTBE di 20-40 µg/l è stato adottato nel 2006 dall'ente federale di protezione ambientale americano - United States Environmental Protection Agency, USEPA – e, successivamente, dall'ISS in Italia; il superamento di detta concentrazione non incide sulla salute dei consumatori, ma solo sui caratteri organolettici - odore e sapore – dell'acqua. La concentrazione di MTBE nelle falde acquifere tende inoltre a degradare in un periodo non lungo
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR BASILICATA, sez. 1^ - 11 aprile 2013, n. 160

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telefonia mobile – Disciplina speciale di cui al Codice delle comunicazioni – Prevalenza rispetto alle previsioni di cui al d.P.R. n. 380/2001 – Titolo abilitativo.
La speciale disciplina di cui all'art. 87 del Codice delle Comunicazioni, prevalente su quella generale di cui al d.P.R. .n 380/2001, per la realizzazione di opere quali la implementazione di sistemi di trasmissione su impianti di telefonia mobile, non richiede affatto il permesso di costruire ma titoli abilitativi diversi (DIA o autorizzazione, a seconda delle caratteristiche tecniche dell'impianto). La d.i.a. e le autorizzazioni previste per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile costituiscono quindi titoli edilizi a tutti gli effetti, atteso che il legislatore ha inteso far confluire nel relativo procedimento anche valutazioni di carattere urbanistico ed edilizio, con la conseguenza che detti titoli abilitativi hanno portata assorbente rispetto al permesso di costruire previsto dal DPR n. 380/01 e risultano, di per sé sufficienti a consentire l'istallazione degli impianti.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR MARCHE, Sez. 1^ - 18 aprile 2013, n. 302

VIA, VAS E AIA – Progetti da sottoporre a VIA – Direttiva 92/2011/CE – Informazione del pubblico – Mancata indicazione di specifiche modalità.
La direttiva 92/2011/CE stabilisce solo che i progetti da sottoporre a VIA (e quindi essa non si applica al procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003) debbono essere pubblicizzati, ma non stabilisce specifiche modalità attraverso cui la pubblicità va garantita: in effetti, l'art. 6, par. 2, stabilisce che "Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni…".

VIA, VAS E AIA – DIRITTO DELL'ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Principio di unicità del procedimento – Norma a favore del soggetto proponente.
L'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 contempla espressamente l'ipotesi in cui, nell'ambito del procedimento autorizzativo, sia necessaria la VIA e, a tal riguardo, prescrive che il termine perentorio di 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione sia computato al netto del termine per la conclusione della procedura di VIA. Il principio di unicità del procedimento è posto a favore del soggetto proponente: non può pertanto invocarsi il ritardo della P.A. , ove la richiesta di differimento sia stata avanzata dal proponente stesso.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Appalti

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 24 aprile 2013, n. 4130

APPALTI – Certificazione di qualità – Avvalimento – Art. 49 d.lgs. n. 163/2006 – Non è consentito.
L'art. 49 del codice dei contratti pubblici va interpretato nel senso che l'avvalimento della certificazione di qualità non sia consentito ad eccezione delle ipotesi in cui la stessa sia compresa nell'attestazione SOA (cfr. det. AVCP n. 2 dell'1.8.2012)
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ - 24 aprile 2013, n. 1172

APPALTI – Requisito della regolarità contributiva – Possesso alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte – Regolarizzazione postuma – Rilevanza nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice – Esclusione.
Il requisito della regolarità contributiva, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non può che comportare l'esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma, essendo del tutto irrilevante una regolarizzazione tardiva. (Cfr. Cons. St., ad. plen., 4 maggio 2012 n. 8; T.A.R. Puglia sez. I. Bari , 6 dicembre 2012 n. 2066). La ragione per la quale la mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte non è sanato dall'eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, è che tale tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice che debba accertare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell'ammissione alla gara (Consiglio di Stato sez. VI 12 gennaio 2011 n. 104).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ - 12 aprile 2013, n. 1048

APPALTI – Affidamento di lavori – Varianti migliorative – Nozione – Ammissibilità.
In tema di gara per l'affidamento di lavori, sono ammissibili le varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera (o del servizio), purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dall'amministrazione appaltante (cfr. *Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2003, n. 923 e 9 febbraio 2001, n. 578*); le proposte migliorative si identificano con tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e senza incidere sulla par condicio (*Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2010, n. 3806; sez. V, 11 luglio 2008, n. 3481*).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ - 22 aprile 2013, n. 2123

APPALTI – RIFIUTI – Criteri di valutazione – Margine di discrezionalità della P.A. – Affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti (frazione multi materiale leggera) – Esigenza di ridurre la movimentazione dei rifiuti – Prescrizioni del bando – Conferimento in un impianto ubicato entro 30 km – Legittimità – Fondamento.
In tema di affidamento del servizio di conferimento di rifiuti (nella specie, frazione multi materiale leggera proveniente dalla raccolta differenziata), l'esigenza di ridurre la movimentazione dei rifiuti, (attraverso, nella specie, la prescrizione contenuta nel bando di conferirli in un impianto ubicato a

distanza non maggiore di 30 km) è coerente con quanto prevede l'art.182 del D. Lgs. n.152 del 2006 in ordine ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, atteso che, come condivisibilmente chiarito dall'Avcp (parere n.53 del 4.4.2012) in altra fattispecie, "Le regole contenute nel c.d. testo unico ambientale in tema di gestione dei rifiuti costituiscono regole precettive, oltre che principi generali della materia, e tra esse certamente sono rinvenibili le richiamate seguenti regole: 1) la autosufficienza dei territori; 2) il principio della minimizzazione della movimentazione dei rifiuti (esplicata nel divieto, se non in via eccezionale, di smaltirli in regioni diverse da quelle di produzione); 3) il principio dello smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi." In ogni caso, sia pure nel rispetto dei principi della massima partecipazione, concorrenza e trasparenza, la stazione appaltante, nel fissare i criteri di valutazione e la ponderazione relativa a ciascuno di essi, vanta un margine apprezzabile di discrezionalità, sempre che ciò avvenga con il rispetto della proporzionalità e ragionevolezza e nel limite della continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione V, 8 settembre 2008, n.3083; Sezione VI, 23 luglio 2008, n.3655).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR UMBRIA, Sez. 1^– 11 aprile 2013, n.230**

APPALTI – Criterio del prezzo più basso – Gare di importo inferiore o pari a un milione di euro – Offerte ammesse superiore a dieci - Calcolo della soglia di anomalia - Offerte aventi un uguale valore di ribasso – Metodo del blocco unitario – Art. 86, c. 1 d.lgs. n. 163/2006.
In tema di calcolo della soglia di anomalia nelle gare d'importo inferiore o pari a un milione di euro, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con offerte ammesse superiore a dieci, l'art. 121 d.P.R. n. 270/2010, affermando che le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico, conferma la possibilità di accantonare in un unico blocco le offerte identiche a cavallo delle ali da tagliare ossia quelle marginali rispetto alle offerte a maggior ribasso e a minor ribasso nella misura del dieci per cento. Affermare nel secondo periodo che le offerte identiche a quelle da accantonare (senza distinzione tra ribassi a cavallo o all'interno delle ali) devono essere parimenti accantonate, equivale a dire che le offerte identiche devono essere considerate, in questa fase, come un'offerta unica. È perciò di condividere quanto affermato dalla giurisprudenza sull'applicazione del metodo del "blocco unitario" alle offerte che rimangono interne alle ali, una volta ammesso che il tenore letterale dall'art. 86 comma 1 del D.lgs. 163/2006 può essere superato in via interpretativa per le offerte a cavallo delle ali , al fine di evitare che i ribassi identici (a cavallo o all'interno delle ali) limitino l'utilità dell'accantonamento e ampliano eccessivamente la base di calcolo della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico, rendendo inaffidabili i risultati.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR TOSCANA, Sez. 1^ - 19 aprile 2013, n. 644**

APPALTI – Incompatibilità tra funzioni di di componente della commissione e assunzione di incarichi relativi al contratto oggetto di aggiudicazione – Art. 84 d.lgs. n. 163/2006 – Responsabile unico del procedimento – Diversità di ruolo – Estensione delle cause di incompatibilità – Inconfigurabilità.
tra L'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 esclude che gli affidatari di incarichi relativi al contratto della cui aggiudicazione si tratta possano svolgere le funzioni di componente della commissione di gara. Tale norma introduce una specifica causa di incompatibilità tra l'assunzione dei predetti incarichi e la nomina a membro della commissione chiamata a individuare la migliore offerta, ma nulla dispone riguardo al responsabile unico del procedimento, la cui attività è distinta da quella dei commissari di gara. La diversità di ruolo tra responsabile del procedimento e commissario di gara

emerge in via generale dagli artt. 10 e 84 del d.lgs. n. 163/2006, i quali delineano i diversi compiti dei due soggetti, nonché, in particolare, dall'art. 121 del d.p.r. n. 207/2010, cui fa rinvio, quanto agli appalti di forniture, l'art. 284 del d.p.r. medesimo; la suddetta disposizione del regolamento attuativo riserva solo al responsabile del procedimento la verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti in sede di procedimento di valutazione di congruità dell'offerta. Pertanto, nessuna causa di incompatibilità valevole per i membri della commissione di gara può essere estesa al responsabile del procedimento.

■ **TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^– 5 aprile 2013, n. 201**

APPALTI – Oneri per la sicurezza – Artt. 86 e 87 d.lgs. n. 163/2006 – Carattere etero integrativo del bando – Inosservanza della prescrizione – Sanzione dell'esclusione.
Le disposizioni di cui all'articolo 86 comma 3 bis e 87 comma 4 del d.lgs. n.163 del 2006, laddove impongono la specifica indicazione nell'offerta degli oneri della sicurezza, hanno carattere eterointegrativo delle disposizioni del bando di gara, anche in difetto di espressa previsione, e pertanto la mancata previsione da parte del bando non costituisce esimente per i concorrenti che tali oneri non hanno indicato (cfr. Tar Lazio, Roma, sentenza n. 66 del 2013). L'inosservanza della prescrizione primaria che impone l'indicazione preventiva dei costi di sicurezza implica la sanzione dell'esclusione in quanto rende l'offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull'affidabilità dell'offerta stessa; una diversa opzione interpretativa, che consentisse l'integrazione del dato mancante nell'ambito della procedura in contraddittorio relativa al controllo sulle offerte anomale di cui all'art. 88 del codice dei contratti pubblici, si risolverebbe, d'altronde, in un' interpretatio abrogans della disciplina normativa che dedica una specifica attenzione ai costi di sicurezza imponendo l'indicazione in sede di offerta in ragione della particolare delicatezza dei valori in giuoco" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4849 del 2010).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR BASILICATA, sez. 1^ - 17 aprile 2013, n. 186**

APPALTI – Verifica dell'integrità dei plichi e disamina del loro contenuto – Seduta pubblica – Principio inderogabile – Applicabilità anche alle procedure negoziate senza previo bando e alle buste contenenti l'offerta tecnica.
In ogni tipo di gara, ivi comprese anche le procedure negoziate, è principio inderogabile quello della pubblicità delle sedute nelle quali si proceda alla verifica dell'integrità dei plichi e alla disamina del loro contenuto (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica). Lo stesso principio è stato inequivocabilmente esteso dalla più recente giurisprudenza anche alle procedure negoziate senza previo bando, ed ha trovato, da ultimo, il definitivo suggello dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 31 del 31 luglio 2012 proprio nel segno, appunto, della massima latitudine applicativa del canone di pubblicità delle operazioni di gara, quale corollario del più generale principio di trasparenza (Cons. Stato Sez. V, 07-01-2013, n. 8). Il principio della pubblicità delle operazioni da svolgere in seduta pubblica, trova applicazione anche all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica. Infatti, la pubblicità delle sedute di gara risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, cui deve essere consentito di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere, in tal modo, la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato (Cons. Stato Sez. III, 4-11-2011, n. 5866).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez.1^ – 9 aprile 2013, n. 508**

APPALTI – DURC - Attestazione di irregolarità – Impugnazione (ex art. 13 bis, c. 5 d.l. n. 52/2012) – Giurisdizione – Individuazione.
Nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza pubblica, poiché la produzione della certificazione (nella specie proveniente dalla Cassa edile) che attesta la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto (c.d. durc) costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo verificare la regolarità di tale certificazione (Cass. civ., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3169); pertanto, il sindacato del giudice amministrativo in ordine al DURC è limitato alla verifica della regolarità di tale certificazione quale requisito posto dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara pubblica. Viceversa, appartiengono alla cognizione del giudice ordinario le contestazioni dei DURC, trattandosi di atti di mera certificazione (nella specie, il ricorrente contestava le attestazioni di irregolarità del DURC, invocando l'immediata operatività della previsione normativa di cui all'art. 13 bis, comma 5 decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 2012, n. 94, essendo in possesso di certificazione di propri crediti nei confronti di Amministrazioni di importo superiore rispetto ai debiti di cui ai suddetti DURC)
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Edilizia e urbanistica

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ –24 aprile 2013, n. 2265**

DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Piano regolatore generale – Art. 1 L. n. 1187/1968 – Indicazione di vincoli a carattere storico, ambientale e paesistico – Distinzione tra forme di tutela previste dalla legislazione di settore e le scelte pianificatorie – Previsioni vincolistiche incidenti su singoli edifici.
L'art. 1 l. 19 novembre 1968 n. 1187, che ha esteso il contenuto del piano regolatore generale anche all'indicazione dei "vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico", legittima l'autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti, ad imporre nuove e ulteriori limitazioni. Ne consegue che la sussistenza di competenze statali e regionali in materia di bellezze naturali non esclude che la tutela di questi stessi beni sia perseguita in sede di adozione e approvazione di un piano regolatore generale. (Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 1995, n. 781; Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 1990, n. 78). La distinzione tra le forme di tutela previste dalla legislazione di settore e le scelte pianificatorie volte alla valorizzazione di complessi edilizi di interesse culturale, storico ed ambientale non risiede nel dato quantitativo relativo all'ambito, puntuale o meno, degli oggetti interessati dalle determinazioni limitative, quanto nel dato teleologico relativo alla diversa finalità che permea le rispettive statuizioni amministrative. Alla luce del tenore del dato positivo e della ratio che lo informa, il piano regolatore generale può recare previsioni vincolistiche incidenti anche su singoli edifici, configurati in sé quali "zone", quante volte la scelta, pur se puntuale sotto il profilo della portata, sia rivolta non alla tutela autonoma dell'immobile ex se considerato ma al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal carattere qualificante che il singolo immobile assume nel contesto dell'assetto territoriale. In tale caso, infatti, non si realizza alcuna duplicazione rispetto alla sfera di azione della legislazione statale di settore in quanto il pregio del bene, pur se non sufficiente al fine di giustificare l'adozione di un provvedimento impositivo di vincolo culturale o paesaggistico in base alla considerazione atomistica delle caratteristiche del bene, viene valutato come elemento particolare valore urbanistico e può quindi, costituire oggetto di salvaguardia in sede di scelta

pianificatoria. E tanto in coerenza con una nozione ampia della materia urbanistica, che valorizza la funzione di governo del territorio attraverso la disciplina, nella loro globalità, di tutti i possibili insediamenti e delle altre utilizzazioni del territorio.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ –19 aprile 2013, n. 2220

DIRITTO URBANISTICO – Asservimento della volumetria da un lotto a favore di un altro – Presupposto – Aree aventi la medesima destinazione urbanistica – Diverse sottozone – Elusione dei limiti posti dallo strumento urbanistico.
L'asservimento della volumetria da un lotto a favore di un altro, onde realizzare una maggiore edificabilità, è consentita solo con riferimento ad aree aventi una medesima destinazione urbanistica, posto che diversamente si verificherebbe un'evidente alterazione delle caratteristiche tipologiche della zona tutelate dalle norme urbanistiche (Consiglio Stato sez. V, 11 aprile 1991, n. 530; sez. IV, 4 maggio 1979, n. 302; sez. V, 3 marzo 2003, n. 1172; 10 giugno 2005, n. 3052; 22 ottobre 2007, n. 5496; sez. IV, 30 settembre 2008, n. 4708). Anche ove le aree tra le quali andrebbe operata la cessione di cubatura appartengano ad una stessa zona ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, la loro riconducibilità a sottozone diverse, contrassegnate da una diversità di regolamentazione, osta ad una valutazione di omogeneità, quante volte le diversità di disciplina riscontrabili tra le sottozone in giuoco abbiano un’apprezzabile incidenza sostanziale sulla destinazione di indirizzo dei rispettivi fondi, e possa dunque profilarsi quale effetto dell'asservimento un'elusione dei limiti posti dallo strumento urbanistico, con un’alterazione delle caratteristiche tipologiche da questo tutelate.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ - 19 aprile 2013, n. 2105

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – DIRITTO URBANISTICO – Attività di tritovagliatura – Compatibilità con la destinazione a zona agricola – Esclusione – Ragioni.
Non può fondatamente sostenersi che la destinazione a zona agricola sia compatibile con l’attività di tritovagliatura (vedasi T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 13 dicembre 2011 n. 5796: “L'impianto di frantumazione inerti in zona agricola non è compatibile con la destinazione agricola dell'area trattandosi di un'opera che, in ragione dell'uso cui è destinata, è del tutto inconciliabile con la destinazione agricola del suolo configurandosi per lo più quale opificio produttivo da localizzarsi in altre aree a ciò dedicate aventi destinazione industriale e/o produttiva. Ciò in quanto la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica impone che non possano essere assentite in area agricola opere che non presentino un minimo margine di contiguità o affinità con la vocazione del suolo, onde evitare di snaturarne e stravolgerne del tutto le connotazioni preservate attraverso la strumentazione urbanistica.”)
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ - 18 aprile 2013, n. 2080

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Mera presentazione dell’istanza di sanatoria – Prosecuzione dei lavori abusivi – Ripetizione delle caratteristiche di abusività dell’opera principale – Ordine di demolizione.
La mera presentazione dell'istanza di condono non autorizza la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento delle opere oggetto della richiesta di sanatoria, le quali, fino al momento dell'eventuale accoglimento della domanda di condono, devono ritenersi comunque abusive (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VII, 8.4.2011, n. 1999; T.A.R. Campania Salerno, II, 1.3.2011 , n. 379; T.A.R. Campania Napoli, VII, 3.11.2010, n. 22302); pertanto, in presenza di manufatti abusivi non

condonati né sanati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, VI, 3.12. 2010, n. 26788).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Energia

■ **TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ quater – 29 aprile 2013, n. 4275**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Misure di compensazione a favore di regioni e province – Divieto – Nozione di misure di compensazione – Art. 1, c. 4, lett. f) L. n. 239/2004 – Previsione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale – Natura eventuale – Presupposto.
L'art.12 c.6 del d.lgs n.387 del 2003 fissa il principio fondamentale che l'autorizzazione unica di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo "*non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province".* Per misure di compensazione s'intende, in genere, una monetizzazione degli effetti deteriori che l'impatto ambientale determina, per cui chi propone l'installazione di un determinato impianto s'impegna ad assicurare all'ente locale cui compete l'autorizzazione una prestazione in denaro ovvero determinati servizi o prestazioni privi di alcuna diretta connessione con l'impianto da autorizzare. Tale divieto non è invulnerabile perché l'art.1 c. 4, lett. f), l. n. 239/2004 prevede la possibilità che possano essere determinate dallo Stato o dalle Regioni «*misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale*» (ndr: le specificazioni "ambientale e territoriale" vanno collegate sia alle misure di compensazione che a quelle di riequilibrio) in riferimento a «*concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale*», anche relativamente ad impianti alimentati da fonti rinnovabili (cfr. sent. Corte Cost. n.383 del 2005). Tali misure sono solo "*eventuali*" in quanto correlate alla circostanza, già sopra evidenziata, che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. A tal fine l'art.1 c.5 della legge n.239 del 2004 citato afferma il diritto di Regioni ed enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art.12 citato, il quale vieta che l'autorizzazione possa prevedere (o essere subordinata a) compensazioni (della natura patrimoniale sopra ricordata) a favore della Regione o della Provincia delegata. Dunque la legittima applicazione di una misura di compensazione ambientale e territoriale non può prescindere dall'esistenza di concentrazioni di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, al che accede che non dà luogo a misura compensativa, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente (Cons. St., III^, parere n.2849 del 14.10.2008). Tutti detti postulati trovano riscontro nel d.m. 10.9.2010 (ved. Corte Cost. nn. 275 e 308 del 2011) che, nel dettare le "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", elenca,nell'Allegato 2, criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative (ved. lettere da "a" ad "h") perfettamente coincidenti con quelli sopra descritti.

DIRITTO DELL'ENERGIA – Art. 12, c. 6 d.lgs. n. 387/2003 – Misure di compensazione consistenti nella realizzazione di servizi e attività spettanti al competente ente locale – Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 12, c. 6 del d.lgs. n. 387/2003, sono vietate non solo le misure compensative aventi ad oggetto denaro ma anche quelle (non finalizzate ad assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione del progetto e) aventi ad oggetto servizi ed attività che il proponente si impegna, sostenendone in proprio tutti gli oneri economici, a fare in luogo del competente ente locale ovvero della competente regione (nella specie, le misure compensative imposte al

proponente, si risolvevano in interventi atti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, riservati dall'art. 14 del Codice della Strada all'ente proprietario della strada: manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, nonché, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, realizzazione di percorsi ciclabili adiacenti, verifiche acustiche sui tratti di viabilità interessati e adozione, ove ritenuti necessari, dei sistemi di mitigazione)

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Condizioni per l'accesso agli incentivi – Normativa nazionale di riferimento – Disposizioni regionali e determinazioni assunte dall'amministrazione comunale – Rilevanza – Esclusione.
Le condizioni per potere accedere agli incentivi previsti in materia di impianti fotovoltaici sono solo quelle previste dalla normativa nazionale di riferimento (nella specie, tenendo conto della collocazione temporale della fattispecie oggetto di causa, dal d. lgs. n. 387/2003 e dal d. m. del 19/02/07). Pertanto, non possono rilevare a tal fine, le disposizioni di legge regionali (nella specie, l.r. Lazio n. 34/96, relativa alla disciplina urbanistica per la costruzione di serre) e le determinazioni assunte dall'amministrazione comunale e dalla commissione edilizia nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, trattandosi di norme ed atti concernenti il profilo edilizio ed urbanistico della fattispecie ma non automaticamente applicabili al settore degli incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Incentivi – Impianti fotovoltaici con integrazione architettonica – Serre – Definizione ex d.m. 06/08/10 – Impianto privo di tamponature laterali – Qualifica di serra – Esclusione.
Gli artt. 4 e 6 del d. m. del 19/02/07, prevedono che agli impianti fotovoltaici venga riconosciuta una tariffa incentivante diversa a seconda della tipologia degli stessi. In particolare, al fine di favorire un minore consumo di territorio ed una maggiore integrazione degli impianti rispetto al contesto architettonico ed urbanistico preesistente, è stabilita un'incentivazione maggiore per quei manufatti che, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1° lettera b3) del d. m. del 19/02/07, rientrano nella tipologia di "impianto fotovoltaico con integrazione architettonica" tale intendendosi "l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione". Con riferimento alle serre, la Guida operativa del G.S.E. e l'articolo 20 del decreto ministeriale del 06/08/10, recante disposizioni integrative e modificative del decreto ministeriale del 19/02/07, prevedono che "rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le serre fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile". Non può pertanto essere qualificato come serra, ai fini del riconoscimento del descritto regime incentivante, un impianto privo di idonee tamponature laterali (nella specie, nella relazione tecnica era indicato che "i quattro lati verranno stagionalmente chiusi con telo in PVC oppure policarbonato alveolare")
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 29 aprile 2013, n. 4243**

DIRITTO DELL'ENERGIA - Artt. 4 e 6 d.m. 19/02/2007 – Secondo conto energia - Impianto fotovoltaico con integrazione architettonica – Nozione – Tipologie ammissibili - Tassatività delle ipotesi richiamate all'art. 2, c. 1, lett. B3).
Secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del d. m. del 19/02/07, agli impianti fotovoltaici viene riconosciuta una tariffa incentivante diversa a seconda della tipologia degli stessi. In particolare, al fine di favorire un minore consumo di territorio ed una maggiore integrazione degli impianti nel

contesto architettonico ed urbanistico preesistente, è stabilita un'incentivazione maggiore ai manufatti che, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1° lettera b3) del d. m. del 19/02/07, rientrano nella tipologia di "impianto fotovoltaico con integrazione architettonica", tale intendendosi "l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione". Proprio la disposizione da ultimo richiamata depone per la tassatività delle ipotesi previste dall'allegato 3, in quanto lo stesso è ivi richiamato allo scopo di delimitare le tipologie ammissibili ai fini della qualificazione della categoria laddove l'inciso "di qualsiasi funzione e destinazione", invocato a fondamento della censura, non si riferisce all'impianto fotovoltaico ma agli "edifici, fabbricati, strutture edilizie" cui accedono gli impianti fotovoltaici allo scopo di significare che, ai fini dell'individuazione della categoria, è irrilevante la funzione e destinazione di tali edifici e fabbricati purchè ricorra il carattere d'integrazione architettonica dell'impianto stesso.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2^ - 23 aprile 2013, n. 930

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Elettrodotti interrati – Regime agevolativo forfetario ex art. 63, c. 2, lett. f) d.lgs. n. 446/1997 – Applicabilità.
Anche le aziende che realizzano impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica devono essere ammesse a fruire, con riguardo agli elettrodotti interrati nelle strade comunali o provinciali, del regime agevolativo forfetario di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997 e s.m.i., dovendo dette aziende essere assimilate a quelle svolgenti un'attività strumentale ad un pubblico servizio.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

TAR MARCHE, Sez. 1^ - 18 aprile 2013, n. 301

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti di produzione di energia da FER – Disponibilità dell'area – Punto 13.1, lett. c) delle linee guida approvate con D.M. 10/9/2010 – Dimostrazione della disponibilità dell'area al momento della presentazione dell'istanza – Conflitto con la norma, di rango superiore, di cui all'art. 12, c. 4-bis del d.lgs. n. 387/2003.
La disposizione di cui al punto 13.1, lett. c), delle Linee guida statali approvate con D.M. 10/9/2010, nella parte in cui richiede la dimostrazione della disponibilità dell'area già al momento della presentazione dell'istanza, è confliggente con il disposto dell'art. 12, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 387/2003 (che prevede che "Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto"). Nel conflitto fra norme di rango diverso, prevale la norma di rango legislativo.

DIRITTO DELL'ENERGIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Impianti a biogas da biomasse – Emissioni scarsamente rilevanti – Art. 272 d.lgs. n. 152/2006.
L'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 qualifica le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti a biogas da biomasse di potenza termica inferiore a 3 MW come scarsamente rilevanti.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Rifiuti e bonifiche

TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 22 aprile 2013, n. 667

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Bonifica – Conferimento di ramo d'azienda - Art. 2558 c.c. - Subentro della cessionaria negli obblighi di bonifica.
Il conferimento di ramo d’azienda riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2558 c.c., fa subentrare la cessionaria negli obblighi di bonifica e nei conseguenziali procedimenti amministrativi instaurati dalla società cedente.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, 12 febbraio 2013, n. 3454, Pres. Bucciante

RIFIUTO - Definizione ex art. 6 del D.Lg.s n. 22 del 1997 - Sanzioni amministrative - Violazioni in materia di rifiuti - Catalizzatori destinati a rigenerazione - Inclusione - Fondamento
In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 22/1997, come autenticamente interpretato dall'art. 14, D.L. n. 138/2002, convertito in legge n. 178/2002 (disciplina applicabile *ratione temporis*), costituisce rifiuto il materiale residuato dalla (o impiegato nella) raffinazione di idrocarburi, allorché (per essere riutilizzato) debba essere assoggettato al trattamento di recupero di cui all'Allegato C, D.Lgs. n. 22/1997, come i catalizzatori esausti destinati a rigenerazione. Irrilevante è, inoltre, la circostanza che il produttore dei catalizzatori abbia l'intenzione di riutilizzarli (e non quella di disfarsene, né l'obbligo di farlo), giacché la necessità del loro recupero attraverso rigenerazione (operazione in mancanza della quale tale materiale permane inutilizzabile) comporta che essi debbono essere considerati rifiuti a tutti gli effetti.

NOTA
La vicenda in esame ha preso il via da un accertamento ispettivo operato dall'autorità provinciale presso lo stabilimento di una società impegnata nella trasformazione di prodotti petroliferi.
Dai rilevamenti era risultato che i catalizzatori scaricati dagli impianti da avviare a rigenerazione non venivano sottoposti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, con violazione dell' art. 11, comma 3 e artt. 12 e 15, D.Lgs. n. 22/1997.
Di conseguenza, con un'ordinanza-ingiunzione, la Provincia aveva irrogato una sanzione pecuniaria e contro l'ordinanza citata e la società aveva proposto opposizione sostenendo che i catalizzatori non potevano essere qualificati come rifiuti dal momento che essa non intendeva disfarsene ma sottoporli a rigenerazione e utilizzarli nuovamente nel processo produttivo.
Tra l'altro, detti catalizzatori non potevano essere considerati inclusi tra le sostanze indicate nell'Allegato A, D.Lgs. n. 22/1997, in quanto non potevano essere qualificati come esausti o esauriti perché, a seguito del processo di rigenerazione, sarebbero stati atti a riacquistare in pieno la loro funzionalità.
L'opposizione proposta dalla società è stata rigettata dal Tribunale che, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, aveva ritenuto ci fosse corrispondenza tra la nozione di catalizzatore esausto e quella di catalizzatore esaurito, a prescindere dalla possibilità di ripristinare l'attività catalitica mediante rigenerazione.
Per la cassazione di questa sentenza la società ha proposto ricorso in cassazione.
*La Suprema Corte ha preso in esame la questione ricostruendo, innanzitutto, un quadro normativo di riferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997, "*si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;... *h)* recupero: le operazioni previste nell'allegato C*".*

*Le categorie di rifiuti, ai sensi dell'Allegato A del provvedimento citato, sono costituite, tra l'altro, da "*Elementi inutilizzabili*" (per esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti ecc.), mentre, ai sensi dell'Allegato C, cui fa riferimento la lettera* h)*, art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997, destinato a elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica, "*i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente*".*
*Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.L. n. 138/2002, convertito con modificazioni, nella legge n. 178/2002, recante interpretazione autentica dell'art. 6, D.Lgs. n. 22/1997, "*le parole: si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6, comma 1, lett. *a)*, e successive modificazioni, si interpretano come segue:*a)* si disfi: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli Allegati B e C del decreto legislativo n. 22; *b)* abbia deciso: la volontà di destinare a operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli Allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni; *c)* abbia l'obbligo di disfarsi: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene a operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'Allegato D del D.Lgs. n. 22*".*
*Il comma 2, art. 14, provvedimento citato afferma che "*Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: *a)* se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; *b)* se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'Allegato C del D.Lgs. n. 22*".*
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ha ritenuto di dover condividere la decisione del Tribunale e il percorso normativo svolto nella sentenza impugnata per cui è stato determinante il risultato della consulenza tecnica d'ufficio secondo cui, la dizione catalizzatore esausto corrisponde nella letteratura scientifica a quella di catalizzatore esaurito, riferendosi entrambe le espressioni a catalizzatori che non possiedono più la funzionalità loro propria, a prescindere dal fatto che si possa o no ripristinare la loro attività catalitica mediante un qualsivoglia trattamento, e cioè a prescindere dalla rigenerabilità del catalizzatore; trattamento, comunque, identico a quello di rigenerazione dei carboni attivi esausti, espressamente qualificata dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161, come attività di recupero.
Ove si accerti che il materiale residuato dalla produzione di idrocarburi, come nel caso in questione, per essere riutilizzato debba essere assoggettato a un trattamento di recupero di cui all'Allegato C, D.Lgs. n. 22/1997, si è in presenza di un materiale qualificabile come rifiuto.
Ciò che assume rilievo ai fini della qualificazione di un materiale come rifiuto o no è la circostanza che sia o non sia necessario un trattamento di recupero.
Ove un simile trattamento sia necessario, il materiale costituisce un rifiuto, con conseguente applicazione della normativa relativa anche ai fini del trasferimento del materiale stesso nel luogo ove avverrà il trattamento di recupero, idoneo a rendere il materiale riutilizzabile.
Anche nel caso in cui il produttore del materiale abbia l'intenzione di riutilizzarlo e quindi certamente non abbia l'intenzione né l'obbligo di disfarsene, ciò non di meno, se la riutilizzazione postula un trattamento di recupero, e segnatamente un trattamento rientrante nelle operazioni di cui all'allegato C, si è in presenza di un rifiuto, con tutte le conseguenze in tema di norme applicabili.
(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 30.04.2013, n. 8)

Sicurezza ed igiene del lavoro

CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15 gennaio 2013, n. 1856, Pres. Mannino, Rel. Ramacci

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - Medico competente - Obbligo di collaborazione - Programmazione sorveglianza sanitaria - Attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori - Valutazione ai fini della responsabilità penale - Obbligo - Sussiste - Responsabilità - E' tale

Al medico competente non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al "medico competente", adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 55, comma 1, lett. *A*.

NOTA

E' interessante la sentenza della Suprema Corte di Cassazione in quanto ha compiuto un'attenta e condivisibile analisi del ruolo del medico competente, figura che con il D.Lgs. n. 81/2008 e, ancor di più, con le modifiche del D.Lgs. n. 106/2009 ha assunto un ruolo centrale nell'ambito della valutazione dei rischi.

Nel caso di specie il Tribunale aveva condannato un medico competente alla pena dell'ammenda, riconoscendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), art. 58, comma 1, lettera e)*, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, art. 41, perché, in qualità di "medico competente" presso l'azienda,* "non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro".

L'interessato era ricorso per cassazione, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 81/2008, art. 25, lettera a)*, osservando che il generico riferimento del dato normativo al dovere di collaborazione del "medico competente" con il datore di lavoro deve presupporre un compito ausiliario e accessorio, poiché il medico è privo di poteri coercitivi sull'obbligato principale (datore di lavoro o responsabile della sicurezza), cosicché l'ambito di imputazione di responsabilità deve essere delimitato tenendo conto di questa particolare posizione che ha impedito allo stesso di sostituirsi all'obbligato principale e non ha previsto alcun obbligo di denuncia o di segnalazione alle autorità preposte.*

*Da questo conseguirebbe "*la necessità di valutare la responsabilità del "medico competente" in relazione al contegno di volta in volta tenuto dall'obbligato principale, che è il soggetto cui spetta richiederne la collaborazione, quando effettivamente egli l'abbia resa possibile*".*

Se così non fosse, la collaborazione del "medico competente" implicherebbe anche un'attività di tipo propositivo, comportante la sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte concernenti la valutazione dei rischi che coinvolgono le proprie specifiche competenze in campo sanitario.

*A questo proposito ha sottolineato che questa "*interpretazione amplierebbe oltremodo il significato del termine "collaborazione" utilizzato dal legislatore, mentre rimarrebbero comunque sottratte dall'ambito di operatività della disposizione tutte le ipotesi di collaborazione inadeguata, incompleta o erronea. Un ulteriore limite per il "medico competente" sarebbe inoltre rappresentato dalla impossibilità di ottenere informazioni diverse da quelle che è possibile ottenere dal datore di lavoro o dall'espletamento della propria attività, mentre serie difficoltà si presenterebbero nel dimostrare l'eventuale omissione, in mancanza di indicazioni specifiche sulla forma delle eventuali segnalazioni effettuate dal medico nello svolgimento della funzione propositiva così attribuitagli*".*

*La Corte ha rigettato il ricorso con ampia motivazione, osservando in sostanza che "*al medico competente non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui*", quindi,* del datore di lavoro, "quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria*".*
In questo modo è stato delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al "medico competente", adempiuti i quali l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a propria esclusiva responsabilità penale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art. 55, comma 1, lettera a)*. Infatti, è evidente che, "*avuto riguardo all'oggetto della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti quali, appunto, il "medico competente", portatori di specifiche conoscenze professionali tali da consentire un corretto espletamento dell'obbligo mediante l'apporto di qualificate cognizioni tecniche.
L'espletamento di tali compiti da parte del "medico competente" comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può essere limitato, ad avviso del Collegio, a un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo richiesto resta limitato alla specifica qualificazione professionale*".*
La sentenza è sostanzialmente condivisibile, il ruolo del medico competente ha assunto, nel corso dell'evoluzione normativa, una posizione sempre più centrale nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
E' opportuno evidenziare che la figura del medico competente era stata introdotta con compiti ben più limitati dal D.P.R. n. 303/1956 il quale, all'art. 33, aveva attribuito a questo soggetto la competenza in tema di valutazione delle condizioni di salute, avuto riguardo alle sostanze alle quali il lavoratore era esposto, sia la coadiuvazione del datore di lavoro e dirigente (tenendo conto dell'esito delle visite effettuate), nell'individuazione dei rimedi, da adottare contro le sostanze tossiche o infettanti o comunque nocive, escludendo, quindi, una posizione meramente esecutiva e attribuendo al "medico competente" un ruolo propulsivo che determinava, quale conseguenza, l'assunzione di una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria (si veda Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5037).
Infine, con il D.Lgs. n. 81/2008, si è giunti ad attribuire compiti ben più rilevanti al medico competente, come definiti dall'art. 25, lettera a)*, compiti tanto importanti da essere assistiti da sanzione penale di natura contravvenzionale introdotti con il D.Lgs. n. 106/2009, e questo perché la valutazione dei rischi è attribuita, dall'art. 29, al datore di lavoro il quale, non potendo delegare questo incombente, deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti quali, appunto, il "medico competente", portatori di specifiche conoscenze professionali tali da consentire un corretto espletamento dell'obbligo mediante l'apporto di qualificate cognizioni tecniche.*
*Secondo il parere della S.C. "*L'espletamento di tali compiti da parte del "medico competente" comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può essere limitato, a un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo richiesto resta limitato alla specifica qualificazione professionale*".*
Del resto, l'importanza del ruolo sembra essere stata riconosciuta dallo stesso legislatore il quale, nel modificare l'originario contenuto dell'art. 58, ha introdotto la sanzione penale solo con riferimento alla valutazione dei rischi.
Pertanto, la sentenza è condivisibile e apprezzabile per le argomentazioni svolte.
(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 30.04.2013, n. 8)

CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 18 dicembre 2012, n. 6363, Pres. Marzano, Rel. D'Isa

PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - Via di circolazione - Necessità che siano sgombre - Obbligo di prevedere la delimitazione delle vie di circolazione - Valutazione - Mancato adempimento - Infortunio causato da investimento - responsabilità datore di lavoro - Sussiste
La norma prescrive che i posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro, ed è pertanto del tutto ovvio

che per garantire tale sicurezza è necessario predisporre adeguate misure tra cui, necessariamente, la segnalazione, con cartelli o altri avvertimenti, delle vie di circolazione degli automezzi con l'individuazione del relativo tracciato in modo da far comprendere ai lavoratori-pedoni quale è il percorso che debbono seguire per evitarli e, a loro volta, seguire quello a essi destinato.

 NOTA

La Cassazione è intervenuta con alcune precisazioni in merito alla necessità che le vie di circolazione sui posti di lavoro e nelle relative pertinenze siano tracciate, segnalate e mantenute sgombre e che, pertanto, la violazione di questa previsione può portare alla contestazione del reato di lesioni o di omicidio colposo nel caso in cui, per effetto della non corretta tenuta delle vie di circolazione, possa verificarsi un infortunio.

In fatto è accaduto che la Corte d'Appello ha confermato la condanna subita in primo grado dall'amministratore di una società "per avere, in qualità di datore di lavoro, omesso di dotare [in violazione dell'art. 11 comma 3 D.P.R. n. 547/1955 oggetto dell'imputazione di cui al capo A) dichiarata estinta per oblazione] il deposito di materiali edili e di macchinari di passaggi e di vie di circolazione sufficientemente libere da ingombri e ostacoli sì da garantire che i movimenti dei pedoni e dei dipendenti e le manovre dei veicoli potessero avvenire in modo agevole e sicuro, in cooperazione con S.A., guidatore all'interno del deposito, citato, dell'autocarro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, cagionato lesioni personali gravi al lavoratore L.D., che veniva investito e urtato dal predetto autocarro, in fase di manovra in retromarcia".

L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione lamentando che, in sostanza, non "esiste norma alcuna che preveda obblighi di cui alla contestazione. L'art. 11 del richiamato D.P.R. n. 547/1955 prevede solo ed esclusivamente, per quanto in questa sede interessa, che le aree esterne occupate dai lavoratori debbano essere concepite in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro*".*

La Cassazione ha rigettato il ricorso, osservando che, "laddove la norma prescrive che i posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro, è del tutto ovvio che per garantire tale sicurezza è necessario predisporre adeguate misure tra cui, necessariamente, la segnalazione, con cartelli o altri avvertimenti, delle vie di circolazione degli automezzi con l'individuazione del relativo tracciato in modo da far comprendere ai lavoratori- pedoni quale è il percorso che debbono seguire per evitarli e, a loro volta, seguire quello a essi destinato*".*

La sentenza è condivisibile, l'obbligo di mantenere segnalate e sgombre le vie di circolazione è stato ribadita anche dal D.Lgs. n. 81/2008 (si veda anche l'Allegato IV). Inoltre, occorre ricordare che per "luogo di lavoro" deve essere inteso, non solo il cantiere, ma anche ogni luogo necessario in cui i lavoratori siano costretti a recarsi per incombenze varie inerenti all'attività svolta nel cantiere (si veda, a questo proposito, la sentenza di Cassazione penale, sez. IV, 21 dicembre 2010). Inoltre, anche a prescindere da specifiche indicazioni normative di dettaglio a norma dell'art. 2087, cod. civ., spetta al titolare della posizione di garanzia di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, in relazione all'attività prestata, si rendano necessarie a tutela dell'integrità fisica del lavoratore (si veda Cassazione, sez. IV, 27 febbraio 2007). E' opportuno anche ricordare che, in tema di reati colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità dell'aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche (rilevante per la procedibilità di ufficio in caso di lesioni gravi e gravissime) non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, giacché per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087, cod. civ., che ha fatto carico all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Cassazione, sez. IV, 4 luglio 2006).

Pertanto, il datore di lavoro deve garantire con ogni mezzo e opportunità la sicurezza dei lavoratori e, nel caso di specie, è assolutamente d'obbligo che dove si verifica il transito di mezzi e/o di persone le vie di circolazione siano idonee a ridurre al minimo il rischio di investimento o di incidenti fra mezzi.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 30.04.2013, n. 8)

Approfondimenti

Appalti pubblici: l'importanza della verifica ai fini della validazione dei progetti

La verifica ai fini della validazione dei progetti non va considerata come l'ennesimo appesantimento burocratico ma come l'occasione di accelerazione dei tempi realizzativi e strumento di deflazione del contenzioso in materia di appalti pubblici.

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard de Volo, Il Sole 24 ORE - Diritto e Pratica Amministrativa, aprile 2013, n. 4

La necessità che un progetto, prima di essere posto a base di una gara d'appalto, dovesse essere oggetto di una verifica secondo uno schema procedurale ben preciso, non è certo nuova nel panorama legislativo italiano. Infatti, già la legge Merloni del 1994 (art. 30, comma 6) imponeva alle stazioni appaltanti una verifica della corrispondenza tra gli elaborati progettuali e le previsioni normative in termini di dettaglio degli stessi, correttezza e ripercorribilità dei processi di calcolo utilizzati, al fine di "*accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta"* (cfr. art. 46, comma 2, del Dpr n. 554/1999).
In poche parole, il fine ultimo della verifica, fin dalle sue origini è stato quello di accertare che un dato progetto non solo fosse corretto da un punto di vista strettamente tecnico-normativo, ma che fosse "*appaltabile*" perché in linea con gli obiettivi che l'amministrazione di turno avesse affidato alla realizzazione dell'opera in questione.
Sebbene il ruolo e l'importanza concettuale della verifica del progetto ai fini della validazione fosse già ben chiaro al legislatore del 1994, va tuttavia registrata una scarsa attenzione di quest'ultimo nel passaggio alla successiva fase di attuazione, dal momento che nel vecchio regolamento del 1999 (Dpr n. 554/1999) solo tre articoli (dal 46 al 48) vi erano dedicati e non si può dire certo che brillassero per chiarezza e, soprattutto, completezza (basti pensare all'uso indiscriminato dei termini verifica e validazione).
Tale assetto normativo ha vanificato il ruolo che si intendeva dare alla verifica del progetto, relegandola, nei fatti, a mero adempimento formale con cui il Responsabile unico del procedimento (Rup) approvava gli elaborati progettuali per la futura gara, magari sollevando dubbi su determinate scelte progettuali, senza mai svolgere quella attenta verifica che avrebbe dovuto accertare e garantire la "*appaltabilità* " della soluzione progettuale nel suo complesso, ponendo magari il progetto stesso al riparo dalle ben conosciute riserve tecniche (spesso iscritte ancor prima della posa della prima pietra) che hanno paralizzato o reso faraonica, in termini di costi e tempi, la realizzazione di innumerevoli opere pubbliche.

Le novità apportate dal Dpr n. 207/2010
Partendo da tale quadro, il codice degli appalti del 2006 (Dlgs n. 163/2006) e soprattutto il nuovo Regolamento (Dpr n. 207/2010), hanno tentato di dare nuovo (o forse sarebbe meglio dire effettivo) impulso all'istituto della verifica ai fini della validazione, come dimostrato anche da un punto di vista puramente statistico dai ben 16 articoli (un intero capo) che gli vengono dedicati nel menzionato Regolamento, con un minuzioso e puntuale approfondimento sul "*chi*" deve effettuare la verifica e sul "*come*" la stessa debba essere svolta.

Il perché di un tale interesse è presto detto: uno studio del 2010 dell'Aqc (*Agence Qualitè Construction*) ha evidenziato che i costi di riparazione e intervento su di un'opera ricollegabili a errori od omissioni progettuali rappresenterebbero quasi il 50% del totale dei costi di riparazione e intervento (il restante 50% sarebbe ricollegabile nel suo complesso a errori in fase realizzativa, vizi dei materiali, incidenti di cantiere ecc). Ancora, un rapporto del Cib (*Conseil International du Bâtiment*) sulle cause della riduzione di vita utile degli edifici ha evidenziato che circa il 54% delle cause sarebbe riconducibile a difetti progettuali e "*appena*" il 23% a errori in fase esecutiva. Questi pochi dati credo siano sufficienti a rendere evidenza di quanto probabilmente apparirebbe già solo utilizzando il buon senso: ossia che un progetto ben fatto dovrebbe garantire il rispetto di tempi, costi e il raggiungimento degli obiettivi prefissi dall'amministrazione pubblica appaltante.
Tornando al nuovo Regolamento, come detto le numerose norme che riguardano la verifica ai fini della validazione scandiscono puntualmente il procedimento e chiariscono anche alcuni dubbi, a partire dalla distinzione tra verifica e validazione: infatti, mentre la prima rappresenta il processo di controllo e, per l'appunto, verifica che deve obbligatoriamente riguardare tutti i livelli progettuali e deve essere compiuto da un soggetto in possesso di determinati requisiti (sui quali si tornerà), la validazione è "*l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche*" (cfr. art. 55, comma 1, del Dpr n. 207/2010) e che sancisce il passaggio alla successiva fase di appalto.
Se, per esempio, la stazione appaltante dovesse optare per una procedura di affidamento sulla base di un progetto definitivo con obbligo dell'appaltatore di sviluppare la progettazione esecutiva ed eseguire le opere (quello che viene comunemente individuato come "*appalto integrato*"), il solo definitivo verrà formalmente validato a opera del Rup al fine dell'avvio della procedura di gara, fermo restando che il progetto esecutivo sviluppato dall'appaltatore sarà comunque oggetto di verifica nel rispetto della vigente normativa.
La validazione, a prescindere dal soggetto che compia la verifica, è un atto del Rup che ha l'onere di accertare gli esiti del processo di verifica (ed eventualmente esprimere il proprio dissenso rispetto agli stessi) ma che, si badi bene, non per questo diviene responsabile dell'attività.
Questa prima e basilare precisazione sul significato dei due termini (che in passato spesso venivano utilizzati in maniera indistinta) ci porta ad approfondire il tema del "*chi*" può o, in alcuni casi, deve effettuare la verifica.

I soggetti che effettuano l'attività di verifica

Sul punto, come si accennava, il nuovo Regolamento, anche alla luce delle norme europee della serie Uni Cei En Iso/Iec 17020, ha introdotto una dettagliata classificazione dei soggetti che possono effettuare l'attività di verifica, suddivisa anzitutto tra strutture interne o esterne all'amministrazione pubblica e graduata, quindi, in base all'importo dei lavori del progetto da verificare.
Tale suddivisione può essere riassunta nei termini che seguono:
1. per i lavori di importo superiore a 20.000.000,00 euro la verifica deve essere effettuata:
a) da Organismi di ispezione di tipo B (se affidata internamente alla stazione appaltante);
b) da Organismi di tipo A o C (se affidata a strutture esterne alla stazione appaltante);
2. per i lavori di importo inferiore a 20.000.000,00 euro, la verifica deve essere effettuata:
a) dai soggetti di cui al n. 1;
b)?dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti se la progettazione è stata affidata all'esterno oppure, per il caso in cui la progettazione sia stata affidata all'interno, dalle menzionate strutture ma solo se dotate di certificazione Iso 9001 che attesti la separazione dei processi di progettazione e verifica (se affidata internamente alla stazione appaltante);
c) dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. *d*), *e)*, *f)*, *f-bis)*, *g)* e *h)* del Dlgs 163/2006 che abbiano costituito al proprio interno una struttura dedicata alla verifica, la cui indipendenza sia garantita tramite procedure certificate Iso 9001 (se affidata a strutture esterne alla stazione appaltante);
3. per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000,00 euro (o pari alla soglia comunitaria attualmente fissata in 5.000.000,00 euro se si tratta di opere a rete), la verifica deve essere effettuata:
a) dai soggetti di cui ai nn. 1 e 2;
b)?dal Rup, sempre che non abbia svolto funzioni di progettista, o dalle strutture tecniche delle stazioni appaltanti anche prive di certificazione Iso 9001 (se affidata internamente alla stazione appaltante);

c) dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. *d*), *e)*, *f*), *f-bis)*, *g)* e *h)* del Dlgs n. 163/2006, anche se privi di certificazione Iso 9001 (se affidata a strutture esterne alla stazione appaltante).
Senza entrare in particolari tecnicismi, con riferimento agli Organismi di ispezione, di tipo A, B e C, basti dire che si tratta di soggetti dotati di un apposito accreditamento per effettuare verifiche ai fini della validazione (anche) su progetti il cui importo lavori superi i 20 milioni di euro, rilasciato da Accredia (ex Sincert), ente unico nazionale partecipante all'*European cooperation for Accreditation* (EA). Gli Organismi di tipo A, o di "*parte terza*", sono quelli che rappresentano il massimo grado di indipendenza, non potendo esercitare alcuna attività di progettazione, direzione lavori o collaudo e in genere attività potenzialmente conflittuali con quella della verifica ai fini della validazione; gli Organismi di tipo B (interni alle stazioni appaltanti) e C (esterni alle stazioni appaltanti) sono, invece, divisioni create all'interno di operatori economici coinvolti anche nell'attività di progettazione o comunque in attività potenzialmente conflittuali con la verifica progetto, ma che sono dotate di una struttura autonoma e separata dedicata esclusivamente all'attività di verifica.

L'attività di verifica dei progetti

Fatte queste piccole precisazioni in ordine a strutture - quali sono gli Organismi di ispezione - a cui il Regolamento riconosce una sorta di esclusiva in tema di verifica di progetti di un certo spessore economico, preme in questa sede spendere qualche parola in più sulle verifiche di progetti di importo lavori inferiore alla menzionata soglia dei 20 milioni di euro, un "*mondo*" a cui, come visto, hanno accesso oltre ai menzionati organismi, differenti soggetti, quali, in particolare, lo stesso Rup interno alle amministrazioni pubbliche.
Tale necessità, come del resto il presente contributo, nasce dalla constatazione (fatta in più occasioni di confronto) che laddove l'importo delle opere rientri nello scaglione che consentirebbe la verifica direttamente al Rup incaricato (fino a 1.000.000,00 per opere puntuali o 5.000.000,00 euro per opere a rete), ci sia una tendenza ad affidargli anche tale attività, riducendola tuttavia, come avveniva in passato, a un mero atto di formale presa visione e accettazione degli elaborati progettuali.
Questa scelta, pur comprensibile in un'ottica di concentrazione delle attività e (forse) riduzione dei costi, deve però fare i conti con la normativa vigente che, come ricordato all'inizio del presente intervento, oggi disciplina in maniera puntuale l'attività di verifica.
Se, pertanto, verrà affidata al Rup anche la verifica del progetto ai fini della validazione, questa dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 52 del Dpr n. 207/2010 e dovrà avere a oggetto tutta la documentazione individuata nell'art. 53 del menzionato decreto. Basta dunque scorrere con gli occhi il tassativo elenco contenuto nelle menzionate norme per rendersi conto che, lungi dal risolversi in una mera presa visione degli elaborati progettuali, il Rup verificatore dovrà accertare, ad esempio, che le relazioni generali siano conformi al documento preliminare, alla progettazione e a tutti gli atti autorizzativi facenti parte del processo progettuale, che i metodi di calcolo, oltre a essere coerenti con la destinazione dell'opera, siano esplicitati in maniera da risultare chiari, ripercorribili e congruenti con gli elaborati grafici e le prestazioni capitolari, che, per entrare ancora più nel dettaglio, siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari, fino ad addentrarsi nell'analisi delle stime economiche del piano di gestione e manutenzione nonché nella congruenza della bozza del contratto d'appalto rispetto ai vincoli prestazionali fissati nel capitolato d'appalto; e l'elenco potrebbe proseguire per alcune pagine.
Appare quindi evidente la complessità dell'attività di verifica che è ben lungi dall'essere un mero atto di presa visione degli elaborati progettuali e tale considerazione ci si augura venga fatta da ciascuna amministrazione pubblica allorché valuti la possibilità di affidare al proprio Rup incaricato anche l'attività di verifica ai fini della validazione. Infine, per chiudere il quadro analitico relativo alla figura del Rup verificatore (e in genere della verifica affidata internamente alla stazione appaltante), occorre anche tenere presente i profili di responsabilità che, in quest'ultimo caso e qualora il verificatore sia un dipendente pubblico sono duplici, poiché accanto alla generale responsabilità per l'eventuale mancato rilievo di errori e omissioni del progetto che possano pregiudicare la realizzabilità o utilizzazione del bene, andrà sommata anche l'eventuale responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo la vigente normativa.

I vantaggi che la norma riconosce e attribuisce alla verifica compiuta nel rispetto delle regole

Chiarita quindi (ci si augura) la portata dell'attività di verifica e il perché il legislatore oggi punti tanto sull'importanza della stessa, occorre passare a una sintetica analisi dei vantaggi concreti che la norma riconosce e attribuisce alla verifica compiuta nel rispetto delle regole fissate.

In primo luogo deve segnalarsi la possibilità (quasi auspicata) che il soggetto che abbia compiuto la verifica del progetto poi posto in gara, supporti il Rup nella delicata eventuale fase della verifica di congruità delle offerte; e il motivo è di tutta evidenza, trattandosi di soggetto che ha visto "*nascere e crescere*" il progetto e di sicuro ne conosce tutti gli aspetti delicati rispetto ai quali occorrerà concentrare la verifica di congruità dell'offerta per valutarne in sostanza la bontà e sostenibilità durante tutta la fase esecutiva dell'appalto.

Da questa forma di supporto, si passa poi a una sorta di veri e propri "*bonus*" ricollegati al semplice fatto che un progetto sia stato oggetto di verifica. Infatti il Dl n. 70/2011 (c.d. decreto Sviluppo, convertito dalla legge n. 106/2011), modificando l'art. 240-*bis* del Dlgs n. 163/2006 ha stabilito che "*Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del Regolamento, sono stati oggetto di verifica*".

Come appare evidente, laddove il progetto sia stato oggetto di verifica nel rispetto della normativa vigente (e quindi non di una verifica intesa come mera presa d'atto di un determinato progetto), scatta una sorta di preclusione all'iscrizione di riserve. Orbene, tale previsione non è certo esente da dubbi di legittimità, di fatto imponendo una sorta di veto, ma a ogni modo si tratta di una norma valida ed efficace che ha una forte portata riduttiva in tema di gestione delle criticità in fase esecutiva e pone (a torto o a ragione) l'amministrazione pubblica in una posizione di maggiorata difesa di fronte all'iscrizione di riserve. Infatti, a differenza di quanto avveniva prima di tale norma, quando l'amministrazione si trovava spesso in affanno nel dover ribattere alle critiche mosse dall'appaltatore con l'iscrizione di apposite riserve, oggi, a condizione che il progetto sia stato verificato, sarà l'appaltatore a dover superare il divieto posto dall'art. 240-*bis*, dimostrando la procedibilità, ancor prima della fondatezza, della propria censura nonostante il divieto.

Conclusioni

Da quanto sin qui riportato, si crede emerga in maniera chiara la natura dell'istituto della verifica ai fini della validazione, che non vuole essere una sorta di duplicato dell'attività progettuale ma un momento di sintesi delle scelte di merito del progettista, degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire, alla luce dell'impianto normativo che scandisce l'intero iter fino alla consegna dei lavori.

Altresì chiara è, quindi, la ragione dell'impulso che il nostro legislatore ha inteso imprimere a questo istituto che dovrebbe mirare non tanto a "*verificare che*", limitandosi a consegnare nelle mani dell'amministrazione l'ennesimo verbale da depositare in qualche faldone, bensì a "*garantire che*", entrando a pieno titolo nel processo realizzativo di un'opera pubblica.

Soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione		
Importo dei lavori	**Strutture tecniche interne alla stazione appaltante**	**Strutture tecniche esterne alla stazione appaltante**
1. Superiore a 20.000.000,00 euro	Organismi di ispezione di tipo B accreditati Uni 17020	Organismi di ispezione di tipo A e C accreditati Uni 17020
2. Inferiore a 20.000.000,00 euro	- soggetti di cui al punto 1; - uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; - uffici interni delle stazioni appaltanti dotati di un sistema interno di controllo della qualità, ove il progetto sia stato redatto da professionisti interni.NB: *fino a giugno del 2014, tali uffici sono esentati dal possesso del sistema di controllo della qualità ex art. 357, comma 18, Dpr n. 207/2010*	- soggetti di cui al punto 1; - soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. *d)*, *e)*, *f)*, *f-bis)*, *g)*, e h) del Dlgs n. 163/2006 che abbiano costituito al proprio interno una struttura autonoma dedicata, certificata Iso 9001
3. Inferiore a 1.000.000,00 euro (o alla soglia comunitaria, oggi 5.000.000,00 euro, se opere a rete)	- soggetti di cui al punto 1 e 2; - il Rup, sempre che non abbia partecipato alla progettazione, ovvero gli uffici tecnici anche se non dotati di un sistema di controllo della qualità	- soggetti di cui ai punti 1 e 2; - soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. *d)*, *e)*, *f)*, *f-bis)*, *g)*, e *h)* del Dlgs n. 163/2006 anche non certificati Iso 9001.

Prevenzione rischio sismico: disponibili Euro 195 milioni

Sbloccata la terza annualità del Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito a seguito del terremoto in Abruzzo. Si tratta di € 195 milioni destinati a indagini di microzonazione sismica, interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico, ricostruzione e demolizione di edifici privati e pubblici e interventi di mitigazione del rischio sismico.

ANCE – News, www.immobili24.ilsole24ore.com, 03.04.2013

Quasi € 1 miliardo di contributi per la prevenzione del rischio sismico messi a disposizione nel periodo 2010-2016: è la dotazione del Fondo statale istituito dall'art. 11 del D.L. 39 del 28 aprile 2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo. Dopo i primi € 45 milioni, resi disponibili nel 2010, ed € 145,1 milioni, resi disponibili l'anno scorso, è ora stato attivato un terzo stanziamento, pari a € 195,6 milioni, che verrà speso secondo la disciplina contenuta nell'Ord.P.C.M. n. 52 del 20 febbraio 2013 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 50 del 28 marzo 2013). Quattro sono le tipologie di azioni ammesse a godere dei contributi:
a. indagini di **microzonazione** sismica;
b. interventi strutturali di **rafforzamento locale** o di **miglioramento sismico**, o, eventualmente, di **demolizione e ricostruzione** di edifici e opere infrastrutturali di proprietà pubblica, d'interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanza particolare per le conseguenze di un collasso, esclusi gli edifici scolastici, già destinatari di altri contributi pubblici;
c. interventi strutturali di **rafforzamento locale** o di **miglioramento sismico**, o, eventualmente, di **demolizione e ricostruzione** di edifici privati;
d. interventi urgenti e indifferibili per la **mitigazione del rischio sismico**. Agli interventi strutturali di cui alle lett. b) e c), definiti agli artt. 9, 11 e 13 dell'ordinanza, è destinata la gran parte delle risorse stanziate: il totale disponibile per le due tipologie ammonta a € 170 milioni sui 195,6 disponibili. I contributi sono assegnati alle regioni, che li gestiscono programmando gli studi di microzonazione sismica, selezionando gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica e stilando la graduatoria di ammissione ai finanziamenti per gli interventi sugli edifici privati.
Le risorse saranno distribuite in proporzione al rischio sismico, sulla base dell'indice medio di rischio sismico, elaborato secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2 all'ordinanza.
Successivamente, le regioni individueranno i comuni cui destinare i contributi, tra quelli elencati all'allegato 7 all'ordinanza, caratterizzati da un'accelerazione massima al suolo non inferiore a 0,125 g.
Agli interventi su edifici privati, di cui alla tipologia c), ogni regione garantisce tra il 20% e il 40% del finanziamento a essa assegnato. Non possono essere finanziati edifici od opere, di proprietà sia pubblica che privata, che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data del 1° dicembre 2010, o che già usufruiscano di contributi pubblici per le stesse finalità. Ulteriore requisito per l'assegnazione dei contributi agli edifici privati è la destinazione a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva di almeno due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari.
I beneficiari dei contributi per gli interventi di cui alla lett. c) sono i proprietari degli edifici. Per fare richiesta di contributo per tali interventi, occorre fare riferimento al bando che verrà pubblicato sull'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del singolo comune destinatario dei finanziamenti. Il termine per presentare la domanda è 60 giorni dall'affissione/pubblicazione del Bando nell'Albo pretorio e la relativa modulistica è riportata nell'allegato 4 all'ordinanza. Al momento della presentazione della richiesta, non è previsto allegare elaborati progettuali. Il comune trasmetterà

le richieste alle regioni che le inseriranno in una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: tipo di struttura; anno di realizzazione; occupazione giornaliera media; classificazione e pericolosità sismica; eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche. I criteri di priorità sono dettagliati nell'allegato 3 all'ordinanza.
I soggetti in posizione utile nella graduatoria dovranno presentare un progetto di intervento entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, per gli interventi di rafforzamento locale, e 180 giorni, per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione/ricostruzione.
Per gli interventi di rafforzamento locale, si applicano i requisiti di cui agli artt. 9 e 11 dell'ordinanza.
Nel caso di miglioramento sismico, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.
I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo ed essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento simico o di demolizione e ricostruzione. Tali termini sono indicati all'art. 14 dell'ordinanza.
L'importo massimo del contributo per gli interventi sulle parti strutturali di edifici privati, indicato all'art. 12 dell'Ordinanza, è così stabilito:
- *Rafforzamento locale*: € 100 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta a interventi, con il limite di € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità abitative ed € 10.000 moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- *Miglioramento sismico*: € 150 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta a interventi, con il limite di € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità abitative ed € 15.000 moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- *Demolizione e ricostruzione*: € 200 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta a interventi, con il limite di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità abitative ed € 20.000 moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.
I contributi sono concessi dalle regioni con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. La prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore e l'ultima rata è erogata a saldo, al completamento dei lavori o, se previsto, alla presentazione del certificato di collaudo statico. Le indicazioni di massima sulle procedure di erogazione dei contributi sono descritte nell'allegato 6 all'ordinanza.
Per gli interventi su edifici e opere di proprietà pubblica, i massimali dei contributi sono indicati all'art. 8 dell'ordinanza. La selezione degli interventi, in questo caso, è affidata alle regioni, tenuto conto delle proposte di priorità dei comuni e delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'Ord.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003. Il contributo concesso è pari a una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, calcolato come da procedura indicata all'art. 10 dell'ordinanza.
Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti potranno essere specificati in futuri decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Soluzioni e tecniche per l'isolamento acustico

Nei confronti della rumorosità all'interno degli organismi edilizi, la progettazione deve prospettare le soluzioni tecnologiche e architettoniche capaci di realizzare le condizioni per il benessere acustico degli occupanti.
In virtù di questo, i professionisti della progettazione, le imprese e la produzione edilizia, hanno approfondito la ricerca nel campo dei materiali e della tecnica per la protezione acustica degli edifici.

Alfredo Pesce, Ivan Meo, Angelo Pesce, Marta Jerovante, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare (Quaderno), 30.04.2013, n. 1

Per attenuare l'onda sonora e quindi la trasmissione del rumore, vengono impiegati diversi materiali fonoassorbenti che sfruttano la dinamica della riflessione, cercando di intrappolare il suono in un percorso che progressivamente lo attenua prima di restituirlo di rimbalzo nell'ambiente. Lo smorzamento è tanto maggiore quanto l'ostacolo sarà capace di lasciarsi sollecitare dinamicamente dall'onda sonora, vibrando con essa e assorbendo meccanicamente la sua intensità. Esempi sono i sistemi di smorzamento a *baffles*, pannelli di materiale fonoassorbente sospesi a soffitto e disposti parallelamente tra loro, ma in modo sfasato, o le pannellature a soffitto o a parete (soluzioni meno efficaci ma più accettabili sotto il profilo estetico). Non è possibile parlare di materiali fonoisolanti così come si parla di materiali fonoassorbenti, ma si può comunque parlare di *strutture con elevato potere fonoisolante*. Nel momento in cui risulti necessario creare un isolamento acustico tra due ambienti, si deve prevedere l'inserimento di materiali fonoisolanti all'interno della struttura muraria.
Il benessere acustico all'interno degli edifici viene garantito, come già anticipato, dalla corretta progettazione e successiva verifica delle prestazioni dei vari componenti che costituiscono la facciata e le partizioni interne orizzontali e verticali. In particolare, per garantire protezione adeguata nei confronti dei rumori generati, sia dentro che fuori dall'edificio, devono essere soddisfatti requisiti minimi dei componenti in termini di:
- isolamento acustico delle facciate verso i rumori esterni;
- isolamento acustico delle partizioni interne orizzontali e verticali verso i rumori aerei interni;
- isolamento acustico delle partizioni interne orizzontali verso i rumori impattivi;
- isolamento acustico verso i rumori degli impianti.

PROTEZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

Isolamento acustico delle facciate	intese come insieme di elementi di tamponamento ed elementi finestrati
Isolamento acustico dei divisori orizzontali e verticali e dei tetti	migliorabile con l'applicazione o l'inserzione di materiali a elevata resa acustica o con soluzioni tecniche di pari valenza
Isolamento al calpestio delle solette	anche attraverso pavimenti galleggianti o soluzioni equivalenti
Basso livello di emissione degli impianti sanitari	anche attraverso la scelta di componenti a basso rumore intrinseco
Riduzione delle emissioni rumorose degli impianti di servizio	ascensori, autoclavi ecc.

Pareti esterne e divisorie, finestre e cassonetti per avvolgibili

- **Le pareti esterne**

Per le pareti perimetrali, diverse sono le soluzioni che possono garantire ottimi livelli di isolamento acustico. È possibile rivestire la parete con pannellature di materiale fonoassorbente, ma le performance migliori in termini di isolamento, si ottengono con la realizzazione di manufatti *ad hoc*, di forma regolare e finitura di pregio che, mediante filari di laterizi *microforati,* intrappolano il suono all'interno, smorzandolo progressivamente. Su queste pareti si prevede l'inserimento di materiali fonoisolanti all'interno della struttura muraria. Se poi si vuole migliorare l'isolamento senza appesantire eccessivamente la struttura, conviene costruire pareti doppie, con interposto uno strato d'aria. Le due superfici non devono essere rigidamente collegate e l'intercapedine deve essere di almeno 4 cm, cosicché il potere fonoisolante tenda alla somma dei poteri delle due partizioni considerate separate. A volte conviene introdurre nello spazio vuoto materiale fonoassorbente per eliminare le riflessioni interne.
Tuttavia, la prestazione globale della parete viene condizionata anche dalla presenza di altri elementi costruttivi (serramenti, superfici vetrate, cassonetti per avvolgibili); nel caso dei serramenti, per esempio, bisogna tenere presente anche altri fattori: la prestazione del componente in sé, la messa in opera, la sigillatura, il dettaglio costruttivo del vano, il materiale. L'impiego di vetri isolanti pesanti ed elastici, una buona tenuta ermetica e una posa in opera eseguita a regola d'arte, sono i criteri più significativi per ottenere un buon livello di isolamento acustico della finestra. Lo studio delle pareti, rispetto alle sollecitazioni vibro-acustiche, considera il comportamento dinamico delle pareti monostrato e di quelle multistrato. A titolo esemplificativo: le murature a doppio strato offrono picchi di performance alle alte frequenze, mentre le monofilare mostrano un andamento più equilibrato a tutte le gamme di frequenza comprese tra 100 a 5.000 Hz. L'isolamento vibro-acustico delle pareti multistrato risulta legato alle proprietà di ogni singolo strato e alla natura delle connessioni; tuttavia, anche se non sussistono dei legami strutturali, le sollecitazioni dinamiche irradiate attraverso l'intercapedine da uno strato sono trasmesse per via aerea agli altri strati che le propagano nello spazio confinante. Per ovviare a questo problema, ogni strato della parete dovrà vibrare indipendentemente dallo strato successivo e l'intercapedine esistente tra i vari strati dovrà avere uno spessore sufficientemente elevato ed essere parzialmente o totalmente riempita con materiale fonoassorbente (solitamente pannelli a elevata densità, in lana di vetro o lana di roccia) per contenere l'effetto dovuto alla risonanza dell'intercapedine.
Al fine di migliorare gli effetti di questa “ barriera acustica” per frequenze maggiori ed evitare questi fenomeni di risonanza o di coincidenza delle onde sonore, si può apportare una variante utilizzando materiali differenti o impiegare gli stessi materiali ma con spessori diversi. L'inserimento, poi, di materiale a elevata porosità all'interno dell'intercapedine, contribuirà a innalzare il livello fonoisolante dell'intero sistema edilizio ed evitare i fenomeni di risonanza del rumore.

- **Le pareti divisorie**

L'esperienza quotidiana di chi vive in appartamento o in case a schiera che presentano pareti divisorie in comune con altre unità, dimostra come uno dei problemi più lamentati sia il disagio provocato dai rumori attraverso le partizioni verticali. Il divisorio isolato acusticamente, è composto da una doppia tramezza in laterizio alleggerito dello spessore di 8 cm con intonaco su ambo i lati di 1,5 cm e 5 cm di lana di roccia, a riempimento dell'intercapedine (figura *1*).

FIGURA 1- Esempio di parete divisoria con doppio filare e strato di lana di roccia in intercapedine.

Al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni acustiche della struttura, è consigliabile costruire le due tramezze con differente spessore o, in alternativa, massa diversa, in modo da non far coincidere le due frequenze di risonanza dei rispettivi elementi. Il divisorio così costruito garantisce un valore dell'indice del potere fonoisolante (Rw) di ben 57 dB.
Tutte le partizioni verticali tra ambienti abitabili di distinte unità immobiliari andrebbero dimensionate per raggiungere un potere fonoisolante apparente di almeno 50 dB, una volta messe in opera.
Tuttavia, è ormai pensiero comune e condiviso che questo limite è tutt'altro che un limite di confort. Spesso accade che a interventi di isolamento acustico sulle partizioni interne, non corrisponda un effettivo risultato di benessere acustico, pur rispettando i livelli previsti dalla normativa.
Tali esperienze dovrebbero imporre di procedere sempre a rilievi fonometrici prima di esprimere qualsiasi giudizio tecnico in merito al grado di isolamento acustico di una partizione. Solo un'attenta analisi strumentale sullo stato di fatto dei luoghi, effettuata da tecnici specializzati, consente di individuare la natura dell'eventuale trasmissione sonora e le problematiche tecniche connesse, con la corretta valutazione degli interventi necessari alla risoluzione del disagio (tabella *1*).

- **I rivestimenti delle pareti**

Nel caso in cui si proceda al rivestimento di una parete con materiale isolante (per esempio con pannelli di fibre di legno mineralizzate), è consigliabile utilizzare giunti di ancoraggio (figura *2*) che, a differenza del tradizionale incollaggio, riducono la trasmissione sonora, consentendo al pannello di conservare una maggiore elasticità, cui è associata una maggiore dissipazione dell'energia sonora.
Inoltre, assume particolare rilevanza la presenza dello strato di intonaco che fornisce un significativo contributo al potere fonoisolante complessivo della parete, specie alle alte frequenze (oltre i 1.000 Hz), grazie all'effetto sigillante delle porosità e delle fessure presenti, oltre a garantire un aumento della massa areica (rapporto tra la massa *m* e l'area *A* del materiale) dell'intera struttura.

TABELLA 1- Problematiche inerenti le pareti divisorie e rimedi.

Stratigrafia non idonea	**Problema** Spesso le partizioni verticali formate da pareti monolitiche in laterizio porizzato di spessore 25 o 30 cm (o da pareti stratificate in doppio tramezzo tradizionale di spessore 8 cm con intercapedine di qualche cm di aria o di polistirene) presentano in opera poteri fonoisolanti apparenti pari a 45 dB (al di sotto della soglia garantita, quindi non a norma).
	Procedura - Esame delle stratigrafie delle partizioni; - analisi dello schema distributivo delle unità immobiliari interessate e di quelle confinanti; - individuato il problema, si passa alla bonifica acustica. **Intervento** - Applicazione di sistemi a secco, costituiti da contropareti con struttura e lastre in cartongesso ad alta densità, accoppiate a membrane polimeriche massive fonoimpedenti e intercapedine riempita a saturazione con fibra di poliestere. **Risultato** - La soluzione risulta poco invasiva, rapida ed economica (trattandosi di unità abitata); - la stratigrafia è stata limitata nello spessore per evitare eccessive riduzioni di volume; - ripristino dei requisiti fonoassorbenti previsti dalla normativa.

Ponti acustici	**Problema** Scarso isolamento acustico di partizioni, dovuto non alla prestazione della parete in sé, ma alla presenza di più o meno evidenti percorsi di trasmissione laterale. Un esempio è rappresentato da pareti divisorie di ambienti a copertura lignea, con passaggio di rumori e quindi livelli fonoisolanti molto al di sotto dei 50 dB non dipendenti dalla parete stessa. L'eliminazione del ponte acustico non è di facile attuazione.
	Procedura - È possibile individuare solo i ponti acustici macroscopici, per i quali è possibile intervenire sulle vie di trasmissione diretta; - per l'individuazione di quelli non macroscopici, va impiegata la tecnica dell'intensimetria, che determina la grandezza scalare della pressione sonora trasmessa e ne fornisce la mappatura vettoriale (consente cioè lo studio della distribuzione puntuale del rumore, individuando fori, aperture, tracce di impianti o anomalie costruttive).
	Intervento - Per eliminare il ponte termico, è necessario per così dire "scollegarlo" dal nodo muratura-solaio; - lo si può ridurre con l'apposizione di strisce di vari materiali di diverso spessore (tipo taglia-muro), o materiali troppo rigidi (tipo legno-magnesite o altro); - con l'inserimento di un sistema antivibrante anelastico alla base della muratura, la vibrazione prodotta dal rumore che scarica con grande massa su una sezione piccola, viene rallentata; - alla base della parete in laterizio viene posta una striscia di materiale antivibrante (gomma sintetica elastomerica non porosa di adeguata elasticità e resistenza alla compressione) che riduce sensibilmente la trasmissione per via laterale del rumore. **Risultato** - La nuova scanalatura consente un appoggio per il 40% della superficie di contatto con il solaio aumentandone il potere del solidarizzante; - l'inserimento di uno strato di materiale elastico sul contorno di una delle due pareti o di una doppia parete, determina un miglioramento dell'indice fonoisolante; - il costo dell'intervento è molto contenuto.
Fonte: indicazioni estrapolate da *www.isolamentoacusticomi.it* e *www.acusticasistemi.it.*	

FIGURA 2 - Parete rivestita con pannelli in fibra di legno fissati con giunti di ancoraggio.

Immagine tratta da www.inquinamentoacustico.it.

- **Serramenti e vetri**

Un importante elemento che influisce sulle prestazioni acustiche di una parete, è certamente il serramento esterno che deve garantire caratteristiche di ermeticità al passaggio dell'aria. A tal fine, è necessario porre attenzione agli elementi costituenti il serramento e che possono pregiudicarne le caratteristiche e le prestazioni, ossia al giunto tra telaio e parete, alle battute tra telaio fisso e quello mobile e al giunto tra telaio mobile e vetro. Un telaio, per essere considerato di buona fattura, deve avere perlomeno il doppio battente e la doppia guarnizione, allo scopo di contenere le componenti di rumore in alta frequenza (figura 3). Se presenta queste caratteristiche, l'elemento che differenzia maggiormente il valore di isolamento acustico del serramento è la superficie vetrata. A oggi, tutti i serramenti di nuova produzione presentano vetri a doppio strato o vetrocamera in grado di garantire innanzitutto il contenimento della dispersione termica. Dal punto di vista acustico, l'elemento stratificato è un elemento complesso, in cui lo spessore della lastra e la larghezza dell'intercapedine hanno un ruolo fondamentale: basti considerare che un'intercapedine d'aria di 2-4 cm produce un miglioramento del potere fonoisolante di 4 dB, mentre un'intercapedine di 10 cm può determinare un miglioramento anche di 9 dB, a parità di massa areica. Tuttavia, non essendo possibile aumentare oltre un certo limite la larghezza dell'intercapedine per via del conseguente sovradimensionamento del telaio, si aumenta lo spessore della lastra di vetro.
È importante che le due lastre di vetro abbiano spessori differenti, in modo che la caduta del potere fonoisolante, in corrispondenza della frequenza critica di una lastra, sia compensata dal mantenimento delle prestazioni acustiche dell'altra.

FIGURA 3 - Esempio di serramento con vetrocamera.

Immagine tratta da www.archipassport.com.

FIGURA 4 - Esempio di cassonetto per avvolgibile con cielino rimovibile.

Immagine tratta da www.isolamentoacustico.it.

Il potere fonoisolante del sistema finestra costituisce un'informazione essenziale per determinare la prestazione acustica dell'involucro edilizio. I fenomeni di risonanza e coincidenza, infatti, riducono notevolmente le capacità fonoisolanti dei vetri, condizionando eventualmente la prestazione del serramento nel suo complesso; tuttavia, anche altri elementi interagiscono con la parte vetrata e sono il telaio (tipologia e materiale) e la permeabilità all'aria.
Le caratteristiche qualitative del serramento, dunque, possono essere migliorate sotto l'aspetto del potere fonoisolante, intervenendo sulle seguenti variabili:
- aumentare e variare lo spessore e il tipo dei vetri;
- aumentare lo spessore della camera d'aria; - riempire la camera con gas pesanti;
- disaccoppiare i telai.

- **Cassonetti degli avvolgibili**

Come detto, importante è la scelta del serramento al fine di garantirsi un adeguato valore di isolamento acustico, ma spesso si trascura un elemento correlato che costituisce il vero punto di criticità dell'intera struttura. È il caso dei cassonetti degli avvolgibili i quali, a causa della ridotta massa areica delle pannellature e del foro attraverso il quale scorre la tapparella, offrono una scarsa barriera di protezione al rumore proveniente dall'esterno (figura *4*).
A tale scopo, è necessario rivestire la parte interna del cassonetto con materiale fonoisolante o, in alternativa, utilizzare una doppia pannellatura anche se, in quest'ultimo caso, si deve prestare attenzione a non appesantire eccessivamente la struttura.
Il cassonetto non isolato, infatti, è un problema reale a cui però non sempre viene data la giusta importanza. Nel 90% dei casi il corpo cassonetto è in legno, in rari casi con guarnizioni, quasi sempre senza alcuna sigillatura con inevitabile scarsa tenuta all'aria, oltreché al rumore. Lo scarso potere coibente del cassonetto può essere risolto essenzialmente inserendo del materiale isolante e le dispersioni per scarsa tenuta all'aria, possono essere risolte solo ed esclusivamente mediante un'accurata posa del corpo cassonetto che preveda una perfetta sigillatura dei bordi.
La soluzione migliore sarebbe la completa sostituzione del corpo cassonetto, applicandone uno di rivestimento o uno completamente nuovo. In linea di principio è sempre preferibile sostituire i vecchi cassonetti e provvedere anche alla sostituzione delle tapparelle oltre che degli accessori per la movimentazione.
Nei casi in cui si installano serramenti e vetri molto performanti dal punto di vista acustico, sarebbe meglio prevedere anche un sistema di coibentazione acustica del cassonetto, onde evitare di rendere vana l'innovazione. Il cielino non garantisce l'isolamento acustico e spesso, forti del potere fonoisolante del vetro (pari a 45 dB), si trascura un aspetto di fondamentale importanza.
I cassonetti coprirullo costituiscono elementi comuni in gran parte degli edifici e si compongono di parti fisse e di parti rimovibili (coperchi frontali o cielini posti nella parte inferiore) necessarie per eseguire interventi di manutenzione dell'avvolgibile. Tali configurazioni comportano la presenza di fessure e, in generale, fanno sì che questi componenti siano spesso il punto debole dell'involucro edilizio relativamente alla trasmissione dei rumori esterni. Se di alluminio, sono causa principale del passaggio rumoroso riveniente dall'esterno e favoriscono non poco la dispersione del calore nel periodo invernale.

Solai, pavimenti e insonorizzazione dei tetti

- **Il solaio**

Il rumore prodotto per impatto sul pavimento, si trasmette in minima parte per via aerea mentre viaggia molto velocemente per via strutturale attraverso i vari elementi edili. Un colpo sul pavimento, un rumore provocato dal camminamento o dallo spostamento di una sedia o di un mobile in genere, innesca una serie di vibrazioni nella struttura portante dell'edificio che si propagano attraverso il calcestruzzo armato dei solai.
Per isolare i solai dal rumore di calpestio, è necessario posare un materassino al di sotto del pavimento e del massetto di finitura, realizzando quello che tecnicamente è chiamato “pavimento galleggiante” (che analizzeremo in seguito). In genere, il rumore proveniente attraverso il soffitto è il peggior problema di isolamento acustico. Per i soffitti, il sistema di isolamento si basa sullo stesso principio di quello delle pareti, offrendo un isolamento sia dai rumori aerei, sia dai rumori di impatto, anche se per questi non garantisce la stessa efficacia del pavimento galleggiante se non a scapito di un'elevata riduzione del volume del locale disturbato, e conseguente riempimento isolante raramente realizzabile. Il sistema basato sul fissaggio a soffitto di lastre in gesso rivestito, già accoppiate a lane minerali, non risulta così efficace come per le pareti dove lo stesso pannello prefabbricato è solo incollato; la presenza, nel caso del soffitto, delle inevitabili viti di fissaggio determina un legame rigido che riduce il beneficio acustico a soli 3-4 dB. Come per le pareti, i migliori risultati si ottengono con le lastre in gesso rivestito montate su telaio metallico che può essere montato a ridosso del soffitto per contenere al minimo il ribassamento oppure distanziato dal soffitto e sostenuto con appositi ganci metallici in sospensione (certamente più efficace rispetto al primo) (figura *5*).

FIGURA 5 - Isolamento acustico a soffitto.

Immagine tratta da www.architetturaecostruire.

In generale è un tipo di intervento riservato ai locali già abitati con isolamento insufficiente. Essendo una tipologia di intervento invasiva che riduce lo spazio abitabile, viene riservata ad alcuni locali dell'unità abitativa, in genere le camere da letto.

- **Il massetto e il pavimento galleggiante**

Il rumore da calpestio, cosiddetto di natura impattiva, è quel disturbo amplificato da uno scarso isolamento acustico dei solai. Questo tipo di rumore è solitamente frutto di un urto contro la superficie del pavimento che innesca delle vibrazioni dentro la struttura portante dell'edificio e che si propagano attraverso il calcestruzzo armato nei locali adiacenti e sottostanti. Il metodo più diffuso per contenere il livello di rumore da calpestio consiste nello stendere uno strato di materiale resiliente sul solaio nudo, al fine di creare una barriera di separazione fra la soletta e la caldana.

FIGURA 6 Materiale resiliente ripiegato sui fianchi fino all'altezza del pavimento.

Immagine tratta da www.inquinamentoacustico.it

In commercio esistono numerosi materiali adatti a tale scopo, il più diffuso è senza dubbio il sughero sebbene non sia il più efficace dato un indice di riduzione delle vibrazioni non dei migliori. La gomma dura, per esempio, è un materiale dalle caratteristiche meccaniche decisamente migliori, ma spesso viene tralasciata perché contrasta con i materiali sintetici. Indice di smorzamento delle vibrazioni (.) pari a 0,2 per il sughero (20% dell'energia meccanica viene dissipata) a fronte di un valore pari a 0,9 per la gomma dura. Un altro tipo di materiale estremamente efficace all'isolamento acustico dei pavimenti dai rumori da calpestio è la lana di vetro, trattata con uno speciale legante a base di resine termoindurenti (per esempio, un pannello di questo materiale dello spessore di 20 mm ha una rigidità dinamica pari a 8 MN/m3).
Ciò nonostante, al fine di assicurare la buona riuscita dell'intervento, è necessario assicurarsi che il materiale impiegato sia posto in opera correttamente. Spesso, infatti, sono trascurati importanti punti di trasmissione del rumore, primo fra tutti quello costituito dall'intersezione del solaio alle pareti laterali. Pertanto, allo scopo di contenere l'effetto di tali ponti acustici, è necessario che il materiale sia ripiegato anche sui fianchi, fino all'altezza del pavimento (figura *6*).
Il “pavimento galleggiante”, dunque, consiste nell'interporre tra solaio e pavimento uno strato di materiale elastico che funzioni da “molla” in grado di smorzare la vibrazione generata sul pavimento (rumore impattivo), attenuando così la componente che si propaga nella struttura e che si diffonderà poi nei locali adiacenti (figura *7*).

Il pavimento galleggiante è tecnicamente indicato nel caso di nuove costruzioni, poiché con bassi costi si ottiene un pavimento con un ottimo isolamento al calpestio, a prescindere dal tipo di superficie calpestabile di finitura, che può essere sia rigida (marmo, granito, ceramica, gres porcellanato, cotto, legno ecc.) che resiliente (linoleum, gomma o moquette). Naturalmente se la pavimentazione è resiliente, il solaio possiede un migliore isolamento al calpestio.

FIGURA 7 -Pavimento cosiddetto galleggiante con strato di materiale elastico fra solaio e pavimento.

Immagine tratta da www.isolamentoacustico.mi.it

FIGURA 8 - Stratigrafia di un pavimento radiante.

Immagine tratta da www.surfacedesign.it

Nel caso di costruzioni esistenti, per realizzare il pavimento galleggiante è necessario riportare a nudo la soletta portante; il materiale elastico ha la funzione di separare il solaio portante dal pavimento calpestabile, creando così un sistema oscillante che assorbe l'energia d'urto. L'attenuazione offerta da questo sistema dipende principalmente dal peso del massetto ripartitore e dalla rigidità dinamica del materiale isolante.
Quanto più è elevato il peso del massetto ripartitore e quanto più è elastico il materiale isolante, tanto migliore è la protezione dai rumori di calpestio offerta dal sistema galleggiante.
L'efficacia del materiale elastico dipende oltremodo dalla sua continuità sul solaio; è, infatti, indispensabile che non vi siano collegamenti del massetto con elementi costruttivi, pilastri portanti, pareti: è a tal proposito che si utilizza sempre una fascia perimetrale di basso spessore ma con elevate proprietà elastiche. Gli impianti elettrici, di aspirazione e di condizionamento, tubazioni idriche e di riscaldamento tradizionale, sono posati a diretto contatto del solaio portante e non possono essere inseriti nel massetto galleggiante (a eccezione dei moderni sistemi di riscaldamento a pavimento).
Il massetto dovrà essere realizzato con uno spessore minimo di 5 cm, e con sezione costante, perché in caso di riduzioni di spessore causate da tubazioni e impianti, si avrebbe una perdita da 2 a 9 dB rispetto alla soglia preventivata di isolamento acustico, oltreché una inevitabile rottura, nel tempo, del massetto stesso.

In tal senso si consiglia, ove lo spessore a disposizione lo consenta, di realizzare sottofondi bistrato che prevedano un primo getto, generalmente con impasti cementizi alleggeriti per inglobare l'impiantistica e, a processo di indurimento concluso, si procede alla posa del materassino isolante e al successivo getto del massetto di finitura e pavimentazione finale.
Lo strato di livellamento sul quale si posa il materiale elastico deve essere piano e privo di asperità, con la necessaria consistenza onde evitare cedimenti dovuti all'insufficiente stabilità e/o alla scarsa resistenza alla compressione. Nel caso in cui non sia possibile realizzare un sottofondo bistrato, si procede alla stesura del materassino a diretto contatto con il solaio e al successivo getto del massetto di finitura. Questa modalità esecutiva, definita sottofondo monostrato, sottopone però lo strato resiliente a gravi rischi di lacerazione che possono comprometterne il funzionamento acustico. Nel caso, infatti, in cui il materassino venga posato sopra la rete impiantistica, frequente è il rischio di possibili perforazioni nei punti in cui le tubazioni si sovrappongono. In questi punti di criticità, inoltre, il materassino si distacca dal solaio perdendo la sua funzione elastica.
Se, invece, il tappetino elastico viene posto al di sotto della rete impiantistica, i punti di distacco dal solaio indubbiamente si riducono, anche se aumentano i rischi di lacerazione a opera dei tecnici installatori che provvedono al montaggio degli impianti.
L'introduzione sul mercato dei prodotti autolivellanti (premiscelati e non), ha velocizzato molto le fasi di messa in opera dei massetti, con notevoli vantaggi anche sul grado di finitura, sulla resistenza, sulla compattezza e sulla planarità della superficie di posa. Tuttavia, l'elevata densità, la rigidezza e il getto in spessore ridotto (circa 3 cm) causano nei massetti autolivellanti uno strano comportamento meccanico (simile alle piastre) che rischia di compromettere la prestazione acustica del pavimento galleggiante. Per porre rimedio a questo problema si consiglia di utilizzare materiali resilienti specifici.

- **Pavimento radiante**

Nel caso di sistemi di riscaldamento a pavimento (pavimento radiante) è necessario prevedere la posa del materassino resiliente per l'isolamento acustico al calpestio (figura *8*). I pannelli isolanti normalmente impiegati come supporto alla serpentina, infatti, non possiedono, nella maggior parte dei casi, valori di rigidità dinamica sufficientemente bassi da garantire un buon isolamento acustico. È necessario, quindi, inserire al di sotto del pannello un materassino acustico, assicurandosi di:
- desolidarizzare le scatole che contengono i collettori dalle pareti retrostanti, ricoprendole con uno strato di materiale elastico e fissandole a parete con tasselli in gomma;
- rivestire i tubi del riscaldamento con guaine in materiale elastico laddove i tubi dovessero forare il risvolto a parete del materiale resiliente;
- collegare i tubi di risalita a parete con le pareti retrostanti tramite collari in gomma e non rigidi. (1)

- **Porte e soglie**

Per non compromettere l'isolamento acustico del pavimento galleggiante, occorre porre molta attenzione nella posa della fascia perimetrale (o del risvolto) in corrispondenza delle soglie delle porte di ingresso e delle porte finestre che danno ai balconi e, in generale, in corrispondenza dei falsi telai di tutte le porte. Anche in tali punti il materiale resiliente dovrà garantire la completa desolidarizzazione tra massetto cementizio ed elementi strutturali. Va anche detto che la porta in sé è veicolo di trasmissione sonora, per cui potrebbero attuarsi soluzioni *ad hoc* per insonorizzarle e renderle “impermeabili” al rumore, attraverso interventi di imbottitura che potrebbero risultare anche molto originali sotto l'aspetto estetico.

- **Isolamento acustico e insonorizzazione del tetto**

La copertura delle abitazioni deve essere considerata di fatto una facciata inclinata e quindi deve rispettare la misura in opera dell'isolamento acustico standardizzato di facciata, pari o superiore a 40 dB. Nelle prove in obliquo, rispetto alle prove in verticale, subentra una componente dovuta alla forza peso che contribuisce negativamente all'isolamento acustico determinando una perdita di isolamento alle frequenze medio basse. In definitiva, i valori Rw riferiti a coperture inclinate non

sono esattamente parificabili a quelli di facciata. Per misurare effettivamente l'isolamento acustico di una copertura è necessario considerare il parametro D2m,nT,w che misura la capacità di una facciata di abbattere i rumori aerei provenienti dall'esterno. L'impiego di materiale isolante minerale è certamente la soluzione più efficace: si presenta come uno dei materiali più efficienti sul mercato grazie alle elevate performance termiche e acustiche, oltreché meccaniche, garantite nel tempo grazie alla sua struttura inorganica per oltre il 95%. Questa particolare struttura a celle aperte, come detto, conferisce ai prodotti ottime prestazioni con particolare riferimento all'isolamento acustico ai rumori aerei: traffico, pioggia, grandine ecc. (figura *9*).

Come per le facciate in muratura, la capacità isolante di una struttura è funzione della massa. Il raggiungimento dei limiti normativi si rende più agevole quando si realizzano coperture pesanti costituite da solai in cemento o CLS che rendono la struttura sufficientemente rigida da impedire eventuali fenomeni di vibrazione della medesima e che sono la causa principale dell'abbattimento delle prestazioni fonoisolanti. Raggiungere un elevato isolamento acustico di strutture leggere è, invece, un serio problema. I dati di laboratorio, utili allo scopo di individuare modelli di calcolo predittivi sono, infatti, in numero molto ridotto e spesso realizzati su camere porta campione verticali. Tutte le stratigrafie di tetto, presentano comportamenti particolarmente differenti se valutati in laboratorio su porta campioni verticali piuttosto che in celle esterne inclinate. Nella cella esterna, infatti, subentra una componente di forza peso che contribuisce negativamente all'isolamento acustico determinando una perdita di isolamento alle frequenze medio basse. Va, inoltre, considerato come l'impiego del laterizio (coppi e tegole) determini un ulteriore peggioramento delle medio frequenze. In particolare, indipendentemente dalla densità superficiale, massiva o leggera, il posizionamento del laterizio determina un peggioramento dell'isolamento acustico della falda. La forza peso, inoltre, non viene considerata nei test di laboratorio su porta campioni verticali e ciò rappresenta la quasi totalità dei dati di laboratorio disponibili sul mercato. Questo peggioramento è tanto più accentuato quanto più si utilizzano coperture in laterizio pesanti. (2)

Una stratigrafia di copertura tradizionale in calcestruzzo o in laterocemento, è sufficientemente massiva per garantire il rispetto dei limiti di legge, mentre per le coperture in legno tale risultato non è scontato, a causa dell'eccessiva leggerezza del materiale unita alla possibile presenza di discontinuità costituite dalle linee di accostamento degli assiti o dei pannelli. La progettazione delle coperture in legno deve quindi essere rivolta ad appesantire, se possibile, la struttura oppure a prevedere specifiche stratigrafie formate da pannelli e isolanti in grado di fornire importanti prestazioni acustiche oltreché termiche sia invernali che estive.

FIGURA 9 - Isolamento all'estradosso di un tetto in legno ventilato.

È inserito un pannello rigido in lana di roccia non rivestito, a doppia densità, per incrementare le prestazioni acustiche. La struttura a celle aperte della lana di roccia, contribuisce significativamente al miglioramento delle prestazioni fonoisolanti della copertura su cui il pannello viene installato. Presenta, inoltre, elevata resistenza a compressione, è calpestabile ed è impiegato per l'isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di incendio. Nello specifico, il pannello Hardrock Energy in questione è prodotto dalla Rockwoll Italia.

Immagine tratta da www.infobuild.it.

La presenza della camera di ventilazione, inoltre, necessaria per questioni termiche, crea un “corridoio” di comunicazione tra ambienti abitati sotto la medesima copertura, e nel caso in cui la direzione di ventilazione del tetto corra perpendicolarmente alle partizioni di separazione tra ambienti attigui di differente proprietà, la bonifica a posteriori del problema acustico risulta particolarmente complicata e intrusiva, perché il tamponamento acustico, ottenuto riempiendo completamente l'intercapedine con lana minerale o sintetica, impedisce la ventilazione della stessa.

L'impiego di materiali isolanti fibrosi unito alla preventiva progettazione di coperture aventi direzione di ventilazione parallela allo sviluppo delle partizioni di separazione, consente la possibilità di intercettare buona parte della trasmissione laterale del rumore aereo. In tal caso, il taglio acustico ottenuto per riempimento completo con isolante fibroso dell'intercapedine di ventilazione in corrispondenza della linea di sviluppo della sottostante muratura divisoria, già preventivamente disposta parallelamente al senso di ventilazione, non interferirà con il corretto funzionamento della stessa. L'eventuale presenza di lucernari sulla copertura, come per le facciate, se non opportunamente valutata comprometterà l'isolamento acustico complessivo del sistema; anche in questi casi andranno quindi preferiti elementi trasparenti (infisso e vetro) aventi sufficiente valore dell'indice di potere fonoisolante.

Impianti idrici sanitari e di climatizzazione

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, suddivide gli impianti tecnici in impianti a funzionamento continuo e impianti a funzionamento discontinuo (tabella *2*).

TABELLA 2 - Gli impianti secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Impianti a funzionamento continuo	- Sono quelli di riscaldamento, di condizionamento, gli autoclavi ecc.; - deve essere rilevato il livello continuo equivalente, che non deve superare i 25 dB(A).
Impianti a funzionamento discontinuo	- Sono gli impianti sanitari, gli ascensori ecc.; - deve essere misurato il livello massimo durante l'evento (costante di tempo slow), che non deve eccedere i 35 dB(A).
In entrambi i casi la rumorosità deve essere rilevata nell'ambiente dove è maggiormente avvertito il disturbo, purché diverso da quello in cui il rumore è generato.	

Nonostante una normativa più stringente in materia, il problema dei rumori causati dalle tubazioni idrauliche persistono in particolar modo nelle abitazioni di vecchia data, carenti dal punto di vista dell'isolamento acustico (non solo per la parte impiantistica).
Solitamente gli aspetti più critici riguardano gli impianti sanitari e le installazioni elettriche (interruttori) per le quali non è tuttavia a oggi stabilito alcun limite di rumorosità. Le sorgenti rumorose possono essere classificate in rumori della rubinetteria, degli apparecchi di utilizzazione e di funzionamento, delle condotte.
I fattori che influiscono sulle sorgenti rumorose sono da riscontrarsi nella pressione idraulica, nella portata di erogazione e nel sistema di costruzione della rubinetteria e più sono elevate sia la pressione che la portata (accompagnate da un poco efficiente funzionamento della rubinetteria), tanto maggiore sarà l'intensità rumorosa. Nella tabella seguente (tabella *3*), riportiamo una classificazione delle sorgenti rumorose relativamente agli impianti sanitari, con una breve descrizione delle stesse.

TABELLA 3 - Sorgenti rumorose impianti sanitari.

Rumori della rubinetteria	Sono influiti dalla pressione idraulica (che deve essere compresa tra 1,5-3 bar), dalla portata di erogazione e dalla tipologia costruttiva.	Più alta è la pressione e la portata, e meno efficiente risulta l'impianto di erogazione, maggiore sarà l'intensità rumorosa.
Rumori di funzionamento apparecchi	Sono causati dallo scorrimento di acqua dalla rubinetteria, entrata/uscita dagli apparecchi, sciacquone wc.	Relativamente agli apparecchi sanitari, vanno previsti degli ancoraggi a parete (o a pavimento) elastici fonoassorbenti ed eventualmente l'eliminazione dei ponti acustici (presenti, per esempio, sulle viti di fissaggio a parete).

Rumori di utilizzazione apparecchi	Sono quelli di apertura/chiusura, azionamento meccanico, appoggio di stoviglie e secchi ecc.	
Rumori delle condotte	Sono la fonte di maggior disturbo, essendo trasmissive del rumore riveniente, per esempio, dalle rubinetterie.	- Le colonne montanti e le condotte di allacciamento agli apparecchi non devono, per quanto possibile, essere montate alle o nelle pareti divisorie dei locali abitati, bensì su elementi costruttivi pesanti, possibilmente in prossimità di angoli e non al centro delle pareti; - nessuna condotta deve risultare direttamente congiunta con l'opera muraria, ossia non ci devono essere punti di contatto tra tubi e strutture edilizie; - nessuna condotta deve essere murata prima di essere stata controllata nell'isolamento; - la fasciatura delle condotte deve essere realizzata con materiale pesante ed elastico; - i cavedi (canali delle condotte) vanno sempre riempiti con materiale granulare inerte e fonoassorbente ed eventualmente due delle pareti laterali vanno rivestite con pannelli fonoassorbenti.
Scarichi	Producono emissioni rumorose piuttosto elevate (prossimi ai 70 dB) all'interno degli ambienti abitativi, causate dalle turbolenze prodotte dall'aspirazione di aria attraverso l'apertura.	Andrebbero attuati interventi *ad hoc*: - evitare connessioni rigide con le strutture; - aumentare la sezione del collettore, in modo da ridurre la velocità di deflusso delle acque; - evitare pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna di scarico, al fine di ridurre l'aspirazione d'aria verso il sifone che è la causa dei tipici gorgoglii.
Fonte: indicazioni estrapolate da *www.isolamentoacusticomi.it* e *www.inquinamentoacustico.it.*		

- **Le tubazioni**

Il rumore emesso dalle tubazioni è prodotto sia dalle vibrazioni trasmesse direttamente alle pareti attraverso i condotti, sia dalle turbolenze del fluido che in esse scorre. Per ridurre la trasmissione delle vibrazioni alle pareti, è necessario desolidarizzare il tubo dall'elemento solido (parete o solaio) attraverso l'interposizione di materiale smorzante (solitamente gomma morbida o materiale plastico) o tramite il fissaggio di appositi collari, anch'essi in materiale smorzante (figura *10*).

FIGURA 10 - Schema di impianto sanitario con elementi montati a parete.

Immagine tratta da www.isolamentoacusticomi.it.

Invece, per quel che riguarda le vibrazioni prodotte dall'acqua all'interno del tubo, che nella rubinetteria è causa del c.d. rumore di cavitazione, queste sono generate in corrispondenza di restrizioni che causano velocità di scorrimento elevate, accompagnate da pressioni molto basse. Il tipico rumore da cavitazione è contraddistinto da componenti in alta frequenza (sibili) e può, in certi casi, essere piuttosto intenso.

Poiché il rumore generato è direttamente proporzionale al salto di pressione, è opportuno installare a monte dell'impianto di ciascun appartamento, un riduttore di pressione il quale permette una maggiore apertura delle valvole. La pressione ottimale non dovrebbe superare i 0,2-0,3 MPa, mentre la velocità di scorrimento dell'acqua nelle tubature non dovrebbe andare oltre 1,5-2 m/s. In alternativa, un sistema efficace e al tempo stesso economico, è quello di dotare il rubinetto di un elemento rompigetto, il quale provoca una riduzione della pressione dell'acqua all'uscita. (3)
Un altro rischio di disturbo è dato dal c.d. "colpo di ariete", fenomeno causato dalla brusca interruzione del flusso d'acqua all'interno tubo, provocato dalla chiusura rapida del rubinetto. Tale fenomeno può essere controllato utilizzando una valvola che estingua lentamente il flusso, oppure installando una camera d'aria ad assorbimento d'urto vicino alla valvola di condotta, in modo che l'aria intrappolata nello spezzone di tubo funga da cuscinetto per assorbire l'urto.

- **Gli impianti di climatizzazione estiva**

La diffusione sempre più rilevante degli impianti di climatizzazione negli edifici (in particolare di quelli per il raffrescamento estivo), comportano conseguenti problematiche connesse all'inquinamento acustico. Le unità di climatizzazione di nuova generazione, a servizio delle singole unità abitative, non arrecano disturbi esagerati all'interno dell'immobile, date le ridotte dimensioni e split interni appositamente studiati per non arrecare alcun fastidio al confort abitativo. Diversa è la situazione per impianti di una certa potenza e dimensione, a servizio di più unità abitative, che presentano unità di refrigerazione o di raffreddamento all'esterno dell'abitazione e che arrecano problematiche connesse al:
- rumore aereo prodotto dai gruppi compressori e dalla ventola di raffreddamento;
- vibrazioni trasmesse all'interno dell'edificio.
Relativamente al primo punto, la maggior parte dei produttori riportano da tempo, nella relativa scheda tecnica, il livello di pressione sonora (LP) misurato a una data distanza dall'impianto o, in alternativa, il dato di potenza sonora (Lw). Per quanto riguarda l'aspetto vibrazionale, invece, è consigliabile dotare le staffe di supporto del corpo macchina, di idonei giunti antivibranti e, lì dove necessario, procedere con interventi mirati di abbattimento acustico per la parte strutturale dell'edificio (parete o solaio) ospitante il dispositivo.
Ma come per gli impianti centralizzati di produzione del calore, anche gli impianti di raffreddamento spesso vengono installati all'interno dell'edificio, in ambienti dedicati denominati centrali frigorifere (per esempio, gruppi frigoriferi condensati ad aria con ventilatori centrifughi). Spesso questi impianti vengono realizzati senza la dovuta attenzione alle prestazioni acustiche e per poter ridurre la rumorosità si è costretti a effettuare analisi mirate a posteriori e successivi interventi di isolamento sulla struttura ospitante (tabella *4*).

TABELLA 4 - Analisi e interventi su impianti di refrigerazione allocati in luoghi chiusi.

Analisi	
Studio dell'ambiente in cui le macchine vengono installate, ovvero la centrale tecnologica	- Viene valutata la propagazione sonora in ambiente confinato, l'assorbimento acustico e il tempo di riverberazione, il cumulo degli effetti prodotti da macchine diverse eventualmente installate nello stesso luogo ecc.
	- Si calcola il potere fonoisolante che possono garantire le partizioni in base alle loro caratteristiche intrinseche.
	- Si studia la trasmissione del rumore verso l'esterno, attraverso murature e portoni (fonoisolamento) o attraverso le indispensabili aperture presenti (griglie di ventilazione, di prese d'aria esterna e di espulsione, camini ecc.).
In caso di macchine installate all'aperto	- Si analizza la trasmissione sonora in campo libero dalla centrale tecnologica, intesa come sorgente di rumore, ai possibili ricettori (presenza di superfici riflettenti, barriere acustiche ecc.).

Interventi per la riduzione della rumorosità immessa in ambiente esterno	
In presenza di macchine installate in luogo chiuso	- È fondamentale innanzitutto ridurre l'emissione sonora della macchina stessa attraverso interventi di incapsulaggio o la creazione di cabine afoniche.
	- Realizzazione di schermi o cabine insonorizzate.
	- Trattamento delle superfici interne del locale mediante pannelli o *baffles* fonoassorbenti.
	- Analisi della stratigrafia delle pareti e del solaio e, ove necessario, prevedere interventi atti a incrementare il potere fonoisolante della struttura base (foderatura della parete o controsoffitti da installare sul lato interno della centrale con pannelli in fibra di legno mineralizzata).
	- Realizzazione di insonorizzazioni delle aperture necessarie per il passaggio dell'aria.
	- Interventi tra la sorgente e il ricettore.
Fonte: indicazioni estrapolate da *www.isolamentoacusticomi.it.*	

- **Gli impianti di riscaldamento**

Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, i generatori di calore (o cogeneratori o generatori di vapore o ancora scambiatori di calore connessi a una rete di teleriscaldamento), vengono solitamente installati in luoghi circoscritti denominati centrali termiche.
In relazione a questi ambienti, le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dal bruciatore (ventilatore per l'aria comburente), dalla fiamma e dalla canna fumaria. In genere, per impianti autonomi a uso condominiale, i rischi di disturbo acustico sono limitati al rumore di combustione prodotto dalla fiamma, percepibile come un rumore a frequenza medio-bassa. Per ridurne l'incidenza, in caso di impianti datati, la soluzione più rapida sarebbe quella della sostituzione con una di nuova generazione che prevede il funzionamento della fiamma di tipo modulato, in grado di ridurre, cioè, il cosiddetto "effetto esplosivo" tipico della fase di avviamento.
Per gli impianti centralizzati, così come per quelli di raffreddamento, l'ideale sarebbe che la centrale termica fosse collocata all'esterno dell'edificio, o in un locale secondario o di servizio che sia realizzato con strutture a elevato potere fonoisolante, specie alle basse frequenze, ossia quelle tipicamente prodotte dalla combustione.
Inoltre vanno attuati accorgimenti nel montaggio della caldaia, con l'impiego di supporti antivibranti in grado dissipare le vibrazioni rivenienti dal bruciatore. Lo stesso vale per la canna fumaria degli impianti centralizzati di grosse dimensioni che può indurre effetti di risonanza alle basse frequenze: è preferibile utilizzare canne fumarie in acciaio, ancorate con supporti antivibranti alle pareti e collegate alla caldaia con elementi elastici.
Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento a circolazione forzata, invece, le principali vie di propagazione del rumore prodotto dalle pompe di circolazione, sono individuate nelle tubazioni e nei radiatori.
A tal fine, le tubazioni devono essere dotate di giunti elastici e ancoraggi flessibili, oltre che opportunamente dimensionate, al fine di evitare elevate velocità di circolazione dell'acqua.
Anche gli elementi termo-radianti possono diventare un'importante sorgente di rumore, specialmente nel momento in cui le tubature non siano state opportunamente isolate.
In tal caso, è necessario inserire un collegamento elastico con la tubatura o, in alternativa, un supporto elastico per l'ancoraggio alla parete o al solaio. (4)

Impianto ascensore

Gli impianti ascensoristici sono spesso causa di disturbo acustico per via del loro funzionamento, a causa del rumore prodotto dai meccanismi di guida della cabina, dall'apertura-chiusura delle porte, dagli apparecchi di sollevamento ecc.

In commercio, esistono due tipi di ascensori, distinguibili in:
- *idraulici o oleodinamici a pistone*, sono quelli che creano minore impatto perché il rumore prodotto è unicamente quello del motore idraulico di sollevamento (che si propaga per via strutturale); il compressore idraulico viene posizionato in locali isolati, ma la corsa ridotta di questa tipologia di impianto, ne limita l'impiego in edifici più alti;
- *elettrici a fune*: i disturbi generati rinvengono dall'impianto nel suo complesso e si distribuiscono per via strutturale; questi impianti sono trainati da un motore elettrico posto sopra il vano ascensore.

Per entrambi, quindi, essendo identico il mezzo di propagazione, identici sono anche gli interventi finalizzati al suo contenimento:
- fondamentale sarebbe, in fase di progetto, prevedere il vano corsa e relativo vano tecnico, isolato dal resto dell'edificio, in modo da ridurre al minimo la diffusione del rumore dalle pareti laterali;
- il vano corsa ascensore andrebbe realizzato con pareti in muratura a elevata massa areica (per esempio in c.l.s. di almeno 20 cm di spessore) e piuttosto pesante (250 kg/m2); in adiacenza agli appartamenti, alla parete del vano andrebbe addossata una controparete in laterizio (almeno 8 cm), con intercapedine (6 cm) e pannello isolante (5 cm); in alternativa, il contromuro potrà essere costituito da una parete leggera in gesso rivestito, su telaio metallico da 4,9 cm, con intercapedine isolata con lana di vetro e doppio pannello di cartongesso (figura *11*);
- il vano tecnico ospitante i motori, deve essere isolato sulle pareti e sul soffitto, mentre il pavimento dovrebbe porsi su un massetto galleggiante a doppio strato; - a ridosso dei pannelli che supportano i relais e teleruttori, si dovrebbero applicare elementi elastici di dissipazione;
- i motori di sollevamento andrebbero montati su supporti antivibranti;
- si dovrebbero evitare adiacenze di camere da letto o studioli con il vano corsa ascensore.

Oggi sono disponibili sul mercato impianti ascensoristici dalla moderna tecnologia privi di locale macchine dotati di motori sempre più compatti, posti nello stesso vano di corsa della cabina, nella fossa o in sommità.
Tuttavia questa tecnologia, pur se migliorativa dal punto di vista della riduzione degli ingombri, non lo è per la propagazione del rumore: questo si propaga per via strutturale (vibrazioni nelle strutture murarie) per tutto il vano corsa e in tutto l'edificio, dato che il gruppo motore non è racchiuso nel tradizionale locale macchine. (5)
Ricordiamo che la normativa fissa per il rumore prodotto dagli ascensori nelle abitazioni attigue, il limite massimo di 35 dB.

FIGURA 11 - Vano corsa ascensore con controparete a doppio pannello

Vano corsa ascensore con controparete a doppio pannello di cartongesso, su telaio metallico e intercapedine isolata con lana di vetro.

Immagine tratta da www.isolamentoacustico.it.

Il D.P.C.M. 5.12.1997

Il D.P.C.M. 5.12.1997, intitolato “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti”, è il documento di riferimento nella normativa italiana per l'acustica in edilizia. Defi nisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:

- isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari: isolamento dei divisori orizzontali e verticali, perfezionabile con l'applicazione o l'inserzione di materiali a elevata resa acustica o con soluzioni tecniche di pari valenza;
- isolamento dai rumori esterni: isolamento delle facciate intese come insieme di elementi di tamponamento ed elementi finestrati, con l'impiego di tecniche costruttive e materiali fonoisolanti;
- isolamento dai rumori di calpestio: isolamento al calpestio delle solette, anche attraverso l'impiego di pavimenti galleggianti o soluzioni equivalenti;
- isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo: riduzione del livello di emissione degli impianti sanitari e di condizionamento attraverso la scelta di componenti a basso rumore intrinseco, nonché degli impianti di servizio (ascensori, autoclavi) anche attraverso l'impiego di soluzioni tecniche per l'abbattimento del rumore.

I requisiti acustici devono essere verificati in opera, a edificio ultimato e differiscono in base alle categorie di appartenenza delle varie tipologie edilizie e alla loro destinazione d'uso (Tabella *9*-*Tabella 10*).

Tabella 9 - Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2, D.P.C.M. 5.12.1997)

Categoria	**Destinazione**
A	edifici a residenza o assimilabili
B	edifici adibiti a uffici e assimilabili
C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili
D	edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabella 10 - Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici.

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	R'w* (dB)	D2m,nT,W (dB)	L'n,W (dB)	LASmax dB(A)	LAeq ** dB(A)
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B,F,G	50	42	55	35	35

*I valori di R'w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.
**Nell'Allegato A si afferma che la rumorosità non deve superare i 25 dB(A) mentre, in palese contraddizione, per le categorie A, C, B, F, G si prescrivono 35 dB(A).

I requisiti acustici passivi rappresentano una delle caratteristiche specifiche degli elementi costruttivi di un edificio che qualificano le sorgenti sonoro/acustiche esterne e interne dell'edificio stesso.
Per ciascuna categoria sono definiti i valori minimi di isolamento per le partizioni verticali e orizzontali, mentre si definiscono i valori massimi di rumore ammissibili per gli impianti a uso continuo e discontinuo a servizio dell'immobile, da non superare nell'ambiente ricevente, ossia nel locale in cui è avvertito il maggior disturbo.
I parametri considerati sono:
- R'w - indice del potere fonoisolante apparente: si riferisce all'isolamento per via aerea di elementi di separazione tra due distinte unità abitative;
- D2m,nT,w - indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata: si riferisce all'isolamento per via aerea delle facciate degli immobili;
- L'n,w - indice di valutazione del livello apparente normalizzato di rumore da calpestio di solai: si riferisce all'isolamento al rumore da calpestio di una partizione orizzontale;
- LASmax - livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo “Slow” per la valutazione della rumorosità degli impianti a uso discontinuo;
- LAeq - livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A per i servizi a uso continuo;
- (T) - tempo di riverberazione, definito dalla norma ISO 3382:1975.

Si è molto discusso, dopo l'emanazione del decreto, sui valori dei limiti, ritenuti da molti particolarmente elevati rispetto a quanto è oggi ottenibile con le normali tecnologie edilizie impiegate nel nostro Paese. I valori limite per la prestazione acustica della facciata definiti dalla maggioranza dei Paesi, sono paragonabili o superiori a quelli definiti dal decreto italiano. Alcuni Paesi specificano valori limite per gli edifici variabili in funzione del livello di rumorosità dell'ambiente esterno in cui questi si trovano, ma questa differenziazione contribuisce certamente a evitare sprechi di risorse per l'isolamento degli edifici quando questo non è necessario, ma può costituire un problema in vista di eventuali cambiamenti d'uso del territorio (per esempio, costruzione di una nuova strada ad alta densità di traffico in una zona agricola silenziosa).

Legge 96 del 4.6.2010 (legge Comunitaria 2009)

È importante ricordare che, con l'approvazione alla Camera e al Senato nel maggio 2010 della legge Comunitaria 2009, è stata pubblicata ed è regolarmente in vigore la legge 96 del 4.6.2010. Nel testo definitivo è stato introdotto il seguente articolo: Art. 15, lett. *c*): *´... la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato™.*

In ragione di ciò, i valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.1997, riguardanti i requisiti acustici passivi degli edifici, non potranno più essere utilizzati per contenziosi legali fra privati e dagli acquirenti di alloggi nei confronti dei costruttori-venditori. Ma è importante sapere che:

a. il D.P.C.M. 5.12.1997 non Ë stato abrogato e rimane in vigore per tutte le costruzioni, sia pubbliche che private (esclusi solo i capannoni destinati ad attività produttive, ma rientra la porzione adibita a uffici);

b. il rispetto dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.1997 il cui fine, indicato all'art. 1, è di ridurre l'esposizione umana al rumore, è ritenuto un requisito igienico-sanitario per la realizzazione di un edificio;

c. è un preciso compito e dovere del comune, previsto dalla legge 447/1995 (legge Quadro sull'inquinamento acustico), vigilare affinché tale decreto sia rispettato. Il comune può quindi:

- pretendere il progetto acustico preliminare degli immobili in fase di rilascio delle autorizzazioni alla costruzione;
- pretendere una dichiarazione asseverata da un professionista per il rispetto dei requisiti al rilascio dell'abitabilità;
- richiedere l'esibizione di collaudi strumentali a opera terminata che attestino il rispetto dei valori limite del D.P.C.M. 5.12.1997;
- effettuare controlli strumentali a mezzo di tecnici allo scopo incaricati. *Fonte: Acustica Sistemi s.r.l. - Padova.*

Legge 447 del 26.10.1995 (legge Quadro sull'inquinamento acustico)

Questa legge è la norma di riferimento in materia di inquinamento acustico e stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico definito come «introduzione di rumore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo, alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi».

In attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. , con D.P.C.M. 5.12.1997, sono stati determinati i requisiti delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici. Con l'entrata in vigore della legge 96 del 4.6.2010 (legge Comunitaria 2009), il documento all'art. 15 propone alcune modifiche all'art. 11 della legge Comunitaria 2008 che delegava il Governo al riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico. In sintesi, il punto importante riguarda l'allungamento dei tempi (12 mesi) della delega al Governo: «Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella dir. n. 2002/49/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.6.2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 59 del , e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'art. 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione».
La delega è scaduta da tempo e attualmente non è ancora possibile conoscere quando verrà emesso un nuovo decreto che, stando alle previsioni, dovrebbe seguire quanto indicato dalla norma UNI 11367 sulla classificazione degli edifici richiedendola per ogni nuova costruzione.
Bisogna comunque sottolineare che attualmente i comuni devono sempre e comunque richiedere il rispetto del D.P.C.M. 5.12.1997 e alcuni di essi ne prevedono l'obbligo anche per le ristrutturazioni.

-----
(1) Dati estrapolati da *www.isolamentoacusticomi.it.*
(2) Dati estrapolati dal quaderno Tecnico "Isolamento *acustico. Un nuovo punto di vista*", a cura della Divisione Ricerca e Sviluppo STIFERITE s.r.l., gennaio 2011.
(3) Cfr. L. Mattevi (a cura di), *Requisiti acustici degli edifici. Metodi di calcolo, normativa, accorgimento, giurisprudenza*, Manuale tecnico-pratico, su *www.inquinamentoacustico.it.*
(4) Cfr. L. Mattevi (a cura di), *Requisiti acustici degli edifici. Metodi di calcolo, normativa, accorgimento, giurisprudenza*, cit.
(5) Dati estrapolati da *www.isolamentoacusticomi.it.*

La geotermia: un'importante risorsa energetica

L'energia geotermica è una risorsa che deriva dal calore presente negli strati più profondi della crosta terrestre e può essere considerata una forma di energia alternativa e rinnovabile. La geotermia può avere numerose applicazioni oltre a quella più abituale di produzione dell'elettricità e questo soprattutto nel campo degli impieghi termici in moltissimi settori: dalla residenza all'industria e all'agricoltura.

Oliviero Tronconi, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.04.2013, n. 927

Sotto la crosta del nostro pianeta la temperatura cresce mediamente di circa 3 oC ogni 100 metri grazie alla conducibilità termica delle rocce. Questo fenomeno è dovuto, secondo la teoria più accreditata, al decadimento radioattivo in atto e al residuo di calore liberato dal decadimento avvenuto nel passato di grandi masse di rocce radioattive. Questo fenomeno è costante sulla superficie terrestre come nel fondo degli oceani, a parte zone limitate del nostro pianeta nelle quali masse magmatiche caratterizzate da alte temperature risalgono alla superficie terrestre liberando la propria energia nelle eruzioni vulcaniche o riscaldando fluidi, che a loro volta possono dare origine ai geyser, ai soffioni e per ultimo alle sorgenti termali calde.
Gran parte dei fluidi caldi non risale però alla superficie terrestre perché interclusa in sacche di rocce impermeabili e dà origine a giacimenti di energia che possono essere utilizzati dall'uomo.
Questi giacimenti sono potenzialmente di tre tipologie:
- giacimenti di vapore secco;
- giacimenti di vapore umido;
- giacimenti di acqua calda al di sotto della temperatura di ebollizione.

I giacimenti di vapore secco sono costituiti soprattutto da vapore a pressione e temperatura relativamente elevate. Sono questi i giacimenti che fino a oggi hanno consentito una produzione diretta di energia elettrica, che si realizza convogliando il vapore direttamente a una turbina.
Per ottimizzare la produzione di energia è ovviamente utile posizionare gli impianti di generazione in prossimità di questo tipo di giacimenti energetici. Viste le pressioni generalmente limitate che caratterizzano questa risorsa, difficilmente questo tipo di impianto è in grado di produrre più di alcune decine di MW.
Nella fase iniziale del nostro sviluppo industriale il primo utilizzo dell'energia geotermica fu quello dell'estrazione di preziosi elementi chimici. All'inizio del 1800 Francesco Larderel conte di Montecerboli, di origine francese emigrato in Italia, costruì in Toscana una fiorente industria per la produzione di acido borico.
In alcuni Paesi si estraggono da questi giacimenti zolfo, cloruro di calcio e altri elementi ancora.
La prima produzione di energia elettrica si deve a Pietro Ginori Conti, che nel 1904 fece funzionare un motore a pistoni con il vapore di un pozzo a Larderello. Superati vari problemi dovuti alla corrosione chimica, si arrivò nel 1913 a installare la prima centrale elettrica con potenza di 250 kW. Solo dopo trent'anni da questa realizzazione furono realizzati impianti di questo tipo in altri Paesi. Oggi la centrale di produzione elettrica da energia geotermica di Larderello ha una potenza di 380.000 kW.
In Italia sono state successivamente realizzate altre centrali geotermiche in particolare nell'area del monte Amiata.
Secondo i dati forniti da Terna (1) per quanto riguarda la “potenza efficiente lorda degli impianti da fonti rinnovabili”, la geotermia vanta 32 impianti di produzione per un totale di 737.000 kW, e una produzione lorda annuale di 5.341,8 GWh.

I primi cinque Paesi al mondo per MW installati in percentuale sul totale mondiale sono: (2)
- USA: 29%;
- Filippine: 18%;
- Indonesia: 11%;
- Messico: 9%;
- Italia: 8%.

Attualmente si impiegano per la generazione elettrica quasi esclusivamente fluidi geo
termici del tipo vapore secco, ma in base alle scoperte fatte, sembra che i giacimenti di vapore umido e di acqua calda siano almeno 20 volte più abbondanti di quelli di vapore secco.
Il vapore umido è costituito da acqua a temperatura tra i 180 e 370 oC ad alte pressioni, che si trasforma in una miscela di vapore e acqua nel momento in cui arriva in superficie alla pressione atmosferica. Il vapore, che costituisce dal 10 al 20% in peso del flusso, è utilizzato per la generazione elettrica. L'acqua calda può avere diversi usi quali il riscaldamento ambientale, la produzione di acque dissalate e l'estrazione di minerali.
Anche le acque calde geotermiche possono essere utilizzate per la produzione di elettricità, in alcuni impianti vengono impiegate per riscaldare fluidi a bassa temperatura di ebollizione (gas) che vengono a loro volta utilizzati per alimentare turbine. Impiegata direttamente, l'acqua geotermica può servire per alimentare reti di teleriscaldamento: è quanto avviene ad Abano Terme dove circa 70 alberghi e relativi centri termali sono riscaldati con acqua geotermica alla temperatura compresa tra 65 e 87 oC.
L'energia geotermica può avere numerose applicazioni oltre a quella più abituale di produzione dell'elettricità e questo soprattutto nel campo degli impieghi termici in moltissimi settori: dalla residenza all'industria e all'agricoltura.
Con acqua calda geotermica anche con temperature al di sotto dei 100 °C si possono infatti soddisfare molte esigenze, riscaldando abitazioni, essiccando prodotti agricoli, favorendo allevamenti di bestiame e di pescicoltura.
In effetti, in tutto il mondo e anche nel nostro Paese l'energia geotermica viene impiegata per applicazioni molteplici, ne riportiamo alcune nella *tabella 1*.

TABELLA 1 - Alcuni impianti geotermici nel mondo.

Paese	Località	Descrizione	Portata e caratteristica del fluido	Potenza associata MW
Filippine	Tiwi Albay	estrazione del sale marino	-	2,5
Giappone	Kannawa	industria del riso	acqua a 98 °C	-
Filippine	Tiwi Albay	essicazione dei cereali	vapore	-
Giappone	Sapporo	riscaldamento di strade	acqua a 88 °C, 1,5 l/sec -	-
Italia	Padova	riscaldamento di serre 20.000 mq	acqua a 65 °C, 10 l/sec.	4
USA	Bolse (Idaho)	riscaldamento di 200 case e 12 edifici pubblici	acqua a 77 °C, 53 kg/sec.	9,2
USA	Oregon	riscaldamento di 468 case	-	5,6
Italia	Abano Terme	riscaldamento di 74 alberghi-terme	cqua a 65-87 °C, 500 kg/sec.	-
Italia	Larderello	riscaldamento di edifici di 348.000 mc	vapore	-

Uno dei casi di più ampia e diversificata utilizzazione dell'energia geotermica è quello di Klamath Falls in Oregon (USA). In questa ridente cittadina turistica, situata sul Crater Lake, l'energia geotermica viene utilizzata direttamente per una rete di teleriscaldamento per riscaldare serre, per l'allevamento di pesci, per la produzione di biocarburante e per riscaldare le strade durante il gelido periodo invernale oltre a produrre energia elettrica.
L'energia geotermica di Klamath Falls è il risultato di una violenta eruzione di alcune migliaia di anni addietro che ha tra l'altro formato il Crater Lake, il lago più profondo degli USA, come recitano le guide locali, il cui nome allude in maniera evidente allo straordinario fenomeno vulcanico che è all'origine della fortuna e della fama di Klamath Falls. Non è facile formulare previsioni sui possibili futuri sviluppi di questa fonte energetica della quale l'Italia è sicuramente dotata in modo significativo.
Uno dei problemi più rilevanti in questo come in altri campi energetici (vedi petrolio e gas) è quello dell'esplorazione per individuare i giacimenti, sia quelli superficiali, che quelli situati nella profondità del nostro pianeta. Recentemente si è sviluppata la tecnica dei rilievi aerei con tecnologia all'infrarosso che potrebbe probabilmente semplificare i costosi processi ricognitivi basati, fino a poco tempo addietro, su laboriosi studi geologici e geofisici dei terreni. Un dato è certo per il nostro Paese: il crescente consumo di energia pone problemi di approvvigionamento dall'estero che aggravano la nostra bolletta energetica. La crescita dei consumi, in particolare quelli relativi all'energia elettrica, non conosce sosta e i dati forniti da Terna e di seguito riportati evidenziano un problema per molti versi drammatico.

GRAFICO 3 Andamento storico dell'energia richiesta dall'Italia dal 1973 al 2009.

-----

(1) Fonte: *Dati statistici sull'energia elettrica in Italia 2009*, Terna S.p.A. e Gruppo Terna.
(2) Oxygen n. 11/2010.

La previdenza complementare per i dipendenti pubblici

Nel settore pubblico sono operativi tre fondi negoziali per i dipendenti, con regole comuni ma destinati a comparti differenti. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta

Nevea Lorenzato, Il Sole 24 ORE - Guida al Pubblico Impiego, aprile 2013, n. 4

Dopo anni di attesa sono finalmente **operativi tre fondi negoziali** per i dipendenti pubblici con regole comuni ma diretti ciascuno a determinati comparti del settore.

Espero, Perseo e Sirio:la grande sfida
Vediamo quali sono e a chi sono diretti.

- **Espero** già attivo da qualche anno e destinato ai dipendenti del comparto Scuola;
- **Perseo**, operativo dal 15 settembre 2012 e rivolto ai lavoratori dei comparti contrattuali Regioni, Autonomie locali e Sanità;
- **Sirio**, operativo dal 16 novembre 2012 per dipendenti di ministeri, enti pubblici non economici, agenzie fiscali, Enac, Cnel, Università e Ricerca.

Intensa è la campagna di promozione e informazione rivolta ad una **platea molto ampia** di potenziali aderenti, ma altrettanto difficile spiegare le specificità di un'opportunità nata nell'interesse dei lavoratori e non per scopi speculativi.
Il momento non è certo dei più favorevoli; la **diffidenza verso la previdenza complementare** è ancora alta e le persistenti difficoltà economiche incidono negativamente sulla sua espansione. Inoltre i continui tagli alla spesa pubblica e la drastica riforma delle pensioni hanno generato **sfiducia** e diffidenza **da parte dei lavoratori**.
Infine, informazioni contrastanti e spesso incomplete ostacolano la percezione dei singoli sulle **finalità** della previdenza complementare nata come **strumento di garanzia** per il proprio futuro pensionistico.

Perché la previdenza complementare
Per comprendere la necessità della previdenza complementare nel nostro sistema occorre partire dai primi interventi di riforma che risalgono ad inizio anni 90. Già il **Dlgs n. 503 del 1992** introduce le prime disposizioni in materia. La normativa, unificata nel **Dlgs n. 124 del 21 aprile 1993**, prevede, in aggiunta alle tradizionali forme previdenziali pubbliche, una forma di previdenza complementare **a capitalizzazione**, pensata come opportunità offerta all'intero mondo del lavoro.
Nel 1995, con **legge n. 335** (legge Dini), si realizza la prima grande riforma del sistema pensionistico. L'innovazione centrale è rappresentata dall'introduzione di un nuovo metodo di calcolo della pensione pubblica chiamato **sistema contributivo**, che non è più basato sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni di servizio, ma sull'ammontare dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa. Il **nuovo sistema di calcolo** entra in vigore dal 1° gennaio 1996, salvaguardando, per i periodi precedenti a tale data, il mantenimento del previgente sistema retributivo. La legge Dini introduce **tre diversi sistemi**:

1. **retributivo** per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato 18 anni di contribuzione;
2. **contributivo** per i lavoratori assunti per la prima volta il 1° gennaio 1996;
3. **misto** per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 non hanno maturato 18 anni di anzianità contributiva e per i quali la pensione sarà composta da due componenti: retributiva fino al 31 dicembre 1995 e contributiva per il restante periodo.

Con decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 (art. 24, comma 2), il sistema contributivo è esteso a tutti i dipendenti dal **1° gennaio 2012** e pertanto dalla stessa data **tutti i lavoratori in servizio rientrano nel sistema misto**.
Il sistema contributivo prevede una prestazione pensionistica determinata sulla base dei soli contributi accreditati nel corso della vita lavorativa. L'importo annuo della pensione si ottiene moltiplicando il montante dei contributi per il coefficiente di trasformazione **relativo all'età dell'assicurato** al momento del pensionamento. Questo meccanismo si caratterizza per il fatto di correlare strettamente i contributi versati con la prestazione erogata.
Con la legge n. 335/1995 nasce un **nuovo concetto di tutela previdenziale** articolata su due livelli:
a) pensione obbligatoria;
b) pensione complementare.
La proposta di un sistema previdenziale "misto" si fonda su **due colonne portanti**:
1) il principio della **ripartizione** (primo pilastro), secondo il quale i lavoratori attivi versano i contributi per consentire l'erogazione delle pensioni in essere;
2) il principio della **capitalizzazione** (secondo e terzo pilastro) che configura sistemi pensionistici tali che ognuno costituisce una **propria posizione pensionistica** versando risparmio ad un soggetto che ne cura la gestione nel lungo periodo.
A fronte di un nuovo sistema pensionistico dove il rapporto pensione-retribuzione è destinato a diminuire, lo **sviluppo della previdenza complementare** costituisce uno dei principali componenti indispensabili per la riqualificazione dell'intero settore. La previdenza obbligatoria, complementare ed anche quella integrativa individuale, pur nella loro diversità di struttura e natura, concorrono alla realizzazione di uno **strumento unico di tutela globale**.

A chi è principalmente rivoltala previdenza complementare
È evidente che con il metodo contributivo la prestazione dipende principalmente dal numero di anni di contribuzione e dai coefficienti di trasformazione. L'entità della pensione subirà una **diminuzione tanto maggiore quanto più lungo sarà il periodo per il quale è previsto il calcolo con il sistema contributivo** e pertanto i dipendenti assunti dal 1° gennaio 1996 risultano i più penalizzati.
Per questo il **Dlgs n. 124 del 21 aprile 1993** introduce, in aggiunta alle tradizionali forme previdenziali pubbliche, i fondi pensione per lavoratori dipendenti **sia privati che pubblici**, liberi professionisti, soci di cooperative di produzione e lavoro.
Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono rappresentate da contratti o accordi collettivi, anche aziendali, oppure da accordi fra lavoratori.
Il citato decreto distingue i **fondi pensione** in:

- fondi pensione **chiusi o negoziali**, che sono istituiti mediante contratto o accordo collettivo di lavoro definito "fonte istitutiva" e rappresentano la tipica attuazione delle **forme di previdenza collettiva**;
- fondi pensione **aperti**, che possono essere costituiti soltanto da intermediari del mondo finanziario quali banche, assicurazioni e società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare e di risparmio;
- **forme pensionistiche individuali**, che sono state introdotte dal Dlgs n. 47/2000 e possono essere realizzate mediante adesione su base individuale ai fondi pensione aperti anche in assenza di fonti istitutive;
- forme pensionistiche individuali, anch'esse istituite con Dlgs n. 47/2000, che sono attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione.

I fondi pensione sono gestiti per legge secondo il sistema finanziario della **capitalizzazione individuale**, ossia con la costituzione, per ciascun iscritto, di un conto individuale dove vanno ad affluire i versamenti contributivi.

I piani pensionistici possono operare secondo il regime della **prestazione definita** oppure della **contribuzione definita**. Nel regime della prestazione definita viene fissato l'importo delle prestazioni, ma i contributi possono variare affinché siano disponibili, alle varie scadenze, le risorse necessarie per l'erogazione delle prestazioni pattuite. Nel regime a **contribuzione definita** invece, le contribuzioni sono predeterminate, mentre variano le prestazioni, che dipendono dai rendimenti ottenuti. Questo regime riguarda in particolare i **lavoratori dipendenti**.

La previdenza complementare nel pubblico impiego

Nonostante il **Dlgs n. 124/1993** prevedesse già la possibilità di istituire dei fondi pensione anche per i dipendenti pubblici, le basi per il loro concreto avvio si sono poste solo successivamente, a seguito di un complesso iter legislativo. Lo stesso decreto infatti, all'art. 8, elegge il trattamento di fine rapporto (Tfr) quale **fonte principale e fondamentale per il finanziamento dei fondi pensione**, ma tale istituto è sempre stato estraneo all'area del pubblico impiego, dove hanno operato fenomeni giuridici di differente natura, denominati **trattamenti di fine servizio** (Tfs). Queste forme di liquidazione non sono costituite, come il Tfr, mediante accantonamenti annuali, ma attraverso una **gestione previdenziale a ripartizione**, amministrata dall'Inps - Gestione ex Inpdap. Per il concreto avvio di forme di previdenza complementare nel settore del pubblico impiego si è reso quindi necessario trasformare i vecchi Tfs in Tfr.
L'**Accordo-quadro** sottoscritto il **29 luglio 1999** dall'Aran e dai rappresentanti delle Confederazioni sindacali, estende ai dipendenti pubblici l'istituto del Tfr. I suoi contenuti sono recepiti con Dpcm del 20 dicembre 1999, al quale segue il Dpcm 2 marzo 2001 che, congiuntamente, segnano la nascita della **previdenza complementare anche nel pubblico impiego** e stabiliscono alcuni punti significativi collegati sia alla trasformazione del Tfs vigente in Tfr, sia al finanziamento dei fondi pensione.

L'applicazione del Tfr nel pubblico impiego

Il regime del trattamento di fine rapporto, disciplinato dall'**art. 2120 del codice civile**, è inizialmente esteso a tutti i dipendenti pubblici assunti a partire dal 30 maggio 2000, data di entrata in vigore del Dpcm 20 dicembre 1999. Successivamente, con Dpcm 2 marzo 2001, tale decorrenza è prorogata, limitatamente ai **nuovi assunti a tempo indeterminato, al 1° gennaio 2001**.
I dipendenti pubblici già in servizio al 31 dicembre 2000 permangono invece nel regime Tfs, salva la possibilità di **opzione per il Tfr prevista dal comma 56 dell'art. 59 della legge n. 449/1997**, con contestuale e necessaria adesione al fondo pensione. Il Tfs maturato fino alla data dell'opzione costituisce il **primo accantonamento di risorse, da destinare al fondo pensione in misura non superiore al 2% della retribuzione utile ai fini del Tfr**. Per la determinazione del Tfr invece viene meno la differenziazione tra i diversi comparti. L'ammontare del Tfr si ottiene sommando gli accantonamenti annui che si ottengono dividendo l'importo della retribuzione utile per il **coefficiente del 13,5%**. Tali accantonamenti sono poi ogni anno rivalutati con l'applicazione di un **tasso dell'1,50%** in misura fissa e del 75% dell'aumento, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat.
Nell'applicare il Tfr al pubblico impiego è stata mantenuta la **stessa trattenuta a carico del lavoratore prevista** come contributo obbligatorio **per i Tfs**, richiamando il principio dell'invarianza della retribuzione netta, anche se la normativa prevede che il Tfr sia interamente a carico del datore di lavoro per la sua natura di **retribuzione differita**. All'Inps-Gestione ex Inpdap, che acquisisce in forma di contributi i finanziamenti per il personale in regime di Tfr, è demandato il **compito di liquidare il Tfr**, fermi restando gli obblighi di erogazione dei Tfs, comunque denominati, per i lavoratori che mantengono detto regime.
La quota di finanziamento del Tfr da parte degli enti datori di lavoro conserva la stessa misura prevista per il Tfs; continua quindi a configurarsi come contributo versato all'Istituto previdenziale da parte del solo datore di lavoro. Il sistema di accantonamento del Tfr in un conto virtuale rimane **a ripartizione** in quanto, anche se l'Inpdap provvederà alla gestione delle singole posizioni, i versamenti contributivi effettivi verranno impiegati per l'erogazione dei Tfs e Tfr correnti.

La gestione dell'Inpdap

Le specificità degli schemi di previdenza complementare rivolti ai dipendenti pubblici risiedono principalmente nel **meccanismo di finanziamento delle prestazioni**, in base al quale la posizione contributiva individuale si compone, oltre che di risorse reali, di risorse figurative, la cui gestione è affidata all'**Inps-Gestione ex Inpdap**.

L'Accordo-quadro del 27 luglio 1999 e il Dpcm di esecuzione del 20 dicembre 1999 hanno attribuito a detto Istituto previdenziale le seguenti **funzioni**:

- **accantonamento e gestione figurativa delle quote** di Tfr dei dipendenti pubblici sia destinate al finanziamento dei fondi pensione, sia nel caso conservino natura di Tfr;
- accantonamento delle **quote aggiuntive** destinate al fondo pensione, pari all'1,5% della base contributiva di riferimento utile ai fini dei vigenti Tfs, per i dipendenti che hanno optato per il Tfr aderendo ad un fondo pensione complementare.

La scelta di gestire virtualmente il Tfr da liquidare e da destinare alla previdenza complementare, è motivata dalla necessità di **rinviare e distribuire nel tempo gli oneri della transazione**, senza incidere significativamente sui saldi di finanza pubblica.

L'**art. 2, comma 5, del Dpcm 20 dicembre 1999** prevede che l'Istituto, al momento della cessazione dal servizio del lavoratore, provveda a conferire al fondo pensione il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi relativi alle quote Tfr e al versamento della percentuale dell'1,5%, entrambi rivalutati dall'Inpdap sulla base di un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi individuato dal decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 23 dicembre 2005. La prestazione finale sarà formata dalla somma di due montanti derivanti da due conti: **uno reale gestito dal fondo pensione e l'altro virtuale gestito dall'Inps-Gestione ex Inpdap**.

La **parte reale** consiste nei contributi a carico del dipendente e nei contributi a carico dell'ente datore di lavoro nella misura stabilita in sede contrattuale. Questo conto avrà dei rendimenti legati all'impiego sul mercato finanziario per il tramite, ex art. 6 del Dlgs n. 124/1993, di gestori professionali delle risorse raccolte.

La parte virtuale invece è formata dalle quote di Tfr e dalla quota dell'1,5% della vigente aliquota contributiva relativa al Tfs per i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 e sarà trasformata in **valore reale soltanto all'atto della cessazione** dell'attività lavorativa, cioè al momento del conferimento al fondo pensione.

La centralità dell'informazione

La previdenza complementare è chiamata a svolgere un ruolo essenziale volto a garantire un livello di copertura previdenziale che permetta una **vita dignitosa anche nell'età anziana**. Lo sviluppo di questo nuovo settore dipende fortemente da un'adeguata opera informativa sotto il profilo della **diffusione di una cultura della pensione complementare.** I lavoratori devono essere coscienti dei profondi mutamenti che il sistema previdenziale sta subendo per effetto di riforme avviate ormai da più di 20 anni. È necessaria la promozione di un'articolata e duratura campagna promozionale che assicuri ai dipendenti **un'informazione corretta e trasparente** sia prima che dopo l'adesione ad un fondo di previdenza complementare.

L'informazione non può essere affidata unicamente all'iniziativa dei mezzi di comunicazione; se non è ancora avvertita, da parte di larghe fasce di lavoratori, l'esigenza di integrare la copertura pensionistica di base, si può ritenere che lo Stato abbia una responsabilità importante in questo ambito; la **promozione di una cultura previdenziale** riduce di fatto i rischi futuri della creazione di nuove povertà e dell'instabilità del sistema di sicurezza sociale complessivo.

Nell'ambito del pubblico impiego, le peculiarità della previdenza complementare rendono ancora più urgente la necessità di predisporre adeguate strategie comunicative in grado di cogliere e soddisfare la **forte domanda di informazioni presente tra i lavoratori**. Gli enti datori di lavoro sono vincolati al rispetto delle disposizioni contrattuali, comprese quelle in materia di previdenza complementare e per questo devono sentirsi coinvolti nell'attività di informazione.

L'obiettivo della crescita della cultura previdenziale è un compito che non può essere assunto che sul **piano istituzionale** . Lo Stato deve promuovere una maggiore consapevolezza rispetto alla costruzione di un obiettivo che ha evidenti implicazioni costituzionali cercando anche di sanare le disparità nei confronti dei lavoratori pubblici rispetto ai privati, prima di tutto quella fiscale, che frenano significativamente la propensione ad aderire ai fondi di previdenza complementare.

Digitalizzazione e trasparenza: il difficile cammino verso un'amministrazione aperta

I recenti numerosi provvedimenti in tema di pubblicità e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi spesso non valutano con attenzione le conseguenze della pubblicazione di alcune categorie di dati nei siti internet istituzionali degli enti

Sarah Ungaro, Il Sole 24 ORE - Guida al Pubblico Impiego, aprile 2013, n. 4

Negli ultimi tempi si è assistito al proliferare di provvedimenti in tema di **pubblicità e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi**, ma i meritevoli intenti del Legislatore - volti tanto a rendere più efficienti ed efficaci le azioni e i procedimenti delle PA, quanto a contrastare le dinamiche ancora opache dell'agire amministrativo dietro cui possono celarsi pratiche corruttive o comunque illecite - appaiono tuttavia fortemente compromessi da una **disattenta valutazione delle conseguenze** che comporta la pubblicazione di alcune categorie di dati nei siti internet istituzionali degli enti.
Sul tema, in effetti, dall'analisi delle norme di recente introduzione, non si può non rilevare la **generale assenza di una visione organica e sistematica** nell'individuazione delle politiche di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. Tale carenza, probabilmente, costituisce l'inevitabile **riflesso della pluralità dei centri decisionali istituzionali** deputati al perseguimento delle politiche di digitalizzazione del Paese (atteso che la cabina di regia dell'Agenzia per l'Italia digitale è espressione di quattro diversi ministeri, mentre invece sarebbe auspicabile che nel prossimo esecutivo fosse individuata un'unica struttura ministeriale dedicata).
A riprova di ciò, basterebbe menzionare la copiosa - e a tratti compulsiva - produzione di **norme di rango primario** che hanno visto la luce nell'ultimo anno, a fronte del perdurante ritardo nella pubblicazione delle tanto attese e invocate Regole tecniche. A tal proposito, infatti, occorre porre in evidenza che si avverte ormai pressante la necessità - da parte non solo dei giuristi ma soprattutto dei soggetti direttamente coinvolti in questo processo di evoluzione della pubblica amministrazione - di una **maggiore certezza giuridica sulle modalità operative corrette** con le quali attuare tali processi, magari attraverso specifiche indicazioni emanate con atti di normativa secondaria, e non con semplici "Linee guida" o "Raccomandazioni", che nell'ambito della gerarchia delle fonti evidentemente non hanno la stessa forza del decreto di un organo dell'esecutivo, come un Dpcm o un Dm.

Le norme di recente introduzione

Con specifico riferimento alle norme di recente introduzione, accanto al tanto discusso **art. 18 del Dl n. 83/2012** (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), rubricato *Amministrazione aperta*, occorre menzionare anche la l**egge c.d. anticorruzione n. 190/2012 e** il **Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013**, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; il complesso di tali disposizioni, poi, si aggiunge - e in alcuni casi si sovrappone - ai principi già contenuti nel **Codice dell'amministrazione digitale**, di cui al Dlgs n. 82/2005.
In particolare, il **31 dicembre 2012** è scaduto il termine entro cui le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto adeguarsi agli **obblighi di accessibilità e pubblicità** imposti dall'art. 18 del Dl n. 83/2012, che ha gettato non poco sconcerto a causa della profonda confusione ingenerata non solo nei soggetti destinatari della disposizione, ma in tutti coloro che sono in possesso di basilari nozioni giuridiche.

Appare probabile, infatti, che al fine di rendere maggiormente trasparenti alcuni momenti dell'agire amministrativo - come ad esempio la richiesta di consulenze a professionisti o la concessione di sovvenzioni a enti privati - si siano in realtà **sacrificati**, in modo piuttosto maldestro, dei **principi fondamentali del Codice per la protezione dei dati personali** (stretta necessità, proporzionalità, non eccedenza).
Il citato **art. 18**, in effetti, dispone che "*la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*".
Ciò che desta maggiore perplessità è la scelta di imporre l'applicazione di questi obblighi addirittura "*in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento*" (art. 18, **comma 2**).
In effetti, appare **incomprensibile** come mai in tale disposizione, peraltro connotata da scarso nitore, **non ci sia alcun riferimento al Codice per la protezione dei dati personali**, anche in considerazione dei tanti provvedimenti emanati dal Garante in materia di accessibilità e pubblicità.
Inoltre, il **comma 3 dell'art. 18** prescrive addirittura che tali dati siano "*resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*", in aperto contrasto con quanto più volte ribadito dal Garante privacy in diversi provvedimenti.
In merito, infatti, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali è intervenuta con il **provvedimento n. 49 del 7 febbraio 2013**, esprimendo un parere sul menzionato decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (previsto dalla legge n. 190/2012) e formulando anche alcune osservazioni sui **confini dell'Amministrazione aperta** di cui all'art. 18 del Dl 22 giugno 2012, n. 83.
Con specifico riferimento agli **obblighi di pubblicazione concernenti atti e provvedimenti amministrativi**, il Garante della privacy ha osservato che l'**art. 26** del menzionato decreto riproduce in parte l'art. 18 del Dl 22 giugno 2012, n. 83 (per quanto, in effetti, il testo esaminato preveda all'art. 53 l'abrogazione del tanto discusso art. 18), la cui applicazione è stata oggetto di numerosissimi quesiti e segnalazioni diretti al Garante che lamentavano la **pubblicazione anche di dati sensibili o comunque lesivi della dignità della persona**. Per altro verso, le disposizioni di cui al citato art. 26 riproducono testualmente una previsione già contenuta nell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012 (non abrogato dal decreto), in base al quale è disposta la pubblicazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Le altre novità del Dlgs n. 33/2013
Di **estremo rilievo** sono anche le altre novità contemplate nel recentissimo decreto legislativo: nell'ottica del provvedimento, in particolare, la **trasparenza pubblica** diventa **presupposto per l'esercizio dei diritti civili e politici** da parte dei cittadini e per il controllo democratico e diffuso sull'esercizio delle funzioni pubbliche, integra una finalità di rilevante interesse pubblico ed è realizzata nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (come specificato all'art. 4 del testo del decreto).
Innanzitutto, viene introdotto un **nuovo concetto di trasparenza amministrativa** ispirato al canone della *total disclosure* di origine statunitense (negli Usa dal 1966 vige il *Freedom Information Act*). Sul punto, l'art. 1 del citato decreto definisce la trasparenza come "*accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*".
In particolare, per **"pubblicazione"** si intende quella effettuata dalle pubbliche amministrazioni nell'apposita sezione della *home page* dei siti istituzionali, denominata "Amministrazione trasparente", in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'Allegato A del Dlgs n. 33/2013.

Con tale provvedimento, inoltre, il nostro Legislatore intende porre come **unici limiti al principio di trasparenza** quelli espressamente richiamati all'art. 4, ovvero i dati sensibili e giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. *d)* ed *e)*, del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196.
In effetti, occorre segnalare che dalla formulazione dell'art. 26 del decreto sulla trasparenza, sebbene esso contempli ancor più nel dettaglio i dati oggetto dell'obbligo di pubblicazione, rispetto alla versione della norma di cui all'art. 18 del Dl n. 83/2012 è stato stralciato l'inciso che impone l'applicazione di questi obblighi addirittura "*in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento*". In tal senso, quindi, e anche alla luce della citata previsione di cui all'art. 4, il nostro Legislatore ha opportunamente posto come **limiti al principio dell'accessibilità totale i dati sensibili e giudiziari** di cui all'art. 4, comma 1, lett. *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con tutta evidenza, si è inteso tener conto delle dovute distinzioni nei casi in cui le erogazioni pubbliche contemplate nella norma siano destinate a determinate categorie di beneficiari, in ragione di delicate condizioni personali - economiche, familiari, sanitarie - la cui pubblicazione costituirebbe una grave, palese e ingiustificata violazione dei dati personali o addirittura sensibili.
In ogni caso, l'**art. 7** del provvedimento dispone espressamente che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente costituiscono **dati di tipo aperto**, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005), e sono liberamente riutilizzabili.
Completamente nuovo, poi, è l'**istituto dell'Accesso civico**, **introdotto all'art. 5**, che contempla il diritto di chiunque di richiedere i documenti, i dati o le informazioni, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione obbligatoria. Detta richiesta di accesso civico non sarà sottoposta ad alcuna limitazione in ordine alla **legittimazione soggettiva del richiedente**, non dovrà essere motivata, sarà gratuita e dovrà essere presentata alla nuova figura del Responsabile della trasparenza dell'amministrazione interessata (i cui compiti sono specificati all'art. 43 del testo del decreto).
Con riferimento alle **specifiche prescrizioni dettate sugli obblighi di pubblicazione**, questi dovranno essere effettuati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui entra in vigore l'obbligo di pubblicazione, in ogni caso fino a che gli atti pubblicati producano i loro effetti.
Il Dlgs n. 33/2013, inoltre, prevede **specifiche sanzioni** per la violazione degli obblighi di trasparenza, contemplando addirittura l'inversione dell'onere della prova a carico del Responsabile della trasparenza, il quale risponderà dell'inadempimento degli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa vigente, salvo che non provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.
Da ultimo, coerentemente, il testo in commento prevede anche la **sostituzione dell'art. 54 del Cad**, dedicato al contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni: la novellata formulazione dispone, in effetti, che i "*siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
In tal senso, in effetti, l'Autorità garante ha rilevato che "*anche alla luce del contesto normativo da cui proviene la norma (**contrasto della corruzione**, in particolare per quanto riguarda le concessioni di appalti o l'affidamento di lavori e forniture) essa non dovrebbe trovare applicazione per ogni forma di sussidio, contributo o vantaggio economico previsto per il cittadino, come ad esempio quelli nel campo della solidarietà sociale (si pensi alla social card) i cui procedimenti sono spesso idonei a rivelare lo stato di salute dei beneficiari del contributo o comunque situazioni di particolare bisogno o disagio sociale (in tal senso si pensi al riconoscimento di agevolazioni economiche, nella fruizione di prestazioni sociali, collegate alla situazione reddituale come l'esenzione dal contributo per la refezione scolastica o l'esenzione dal pagamento del cd. ticket sanitario). Fermo restando che deve essere comunque rispettato il divieto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8, del Codice), l'eventuale **diffusione sul web** di altre informazioni sensibili o comunque idonee ad esporre l'interessato a discriminazioni, presenta rischi specifici per la dignità degli interessati, che spesso versano in condizioni di disagio economico-sociale*".

Nello specifico, dunque, **non dovrebbero essere oggetto di pubblicazione** i dati relativi a: i titoli dell'erogazione dei benefici (come, ad esempio, l'attribuzione di borse di studio a soggetti portatori di handicap o il riconoscimento di un buono sociale a favore di anziani non autosufficienti o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario); i criteri di attribuzione (come i punteggi attribuiti con l'indicazione degli *"indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana"*); nonché, la destinazione dei contributi erogati (ad esempio, il contributo per donne che hanno subìto violenze).
In ossequio, quindi, ai principi di necessità, pertinenza e proporzionalità nel trattamento dei dati, il Garante privacy auspica che dal decreto in commento siano esclusi espressamente dall'obbligo di pubblicazione i dati identificativi dei destinatari di provvedimenti riguardanti persone fisiche dai quali sia possibile evincere informazioni relative al loro **stato di salute o** a loro **disagiato stato economico-sociale**.
I richiamati principi, tutti di derivazione comunitaria (artt. 3 e 11, comma 1, lett. *d)*, e 22, comma 3, del Codice privacy; art. 6 della direttiva 96/45/Ce), in effetti, devono trovare applicazione anche in presenza di norme di legge e di regolamenti che impongano la pubblicazione di atti o documenti. In tal caso, deve essere rimessa alla cura dell'amministrazione la **selezione**, all'interno dell'atto o documento in via di pubblicazione, **dei dati personali da oscurare** o comunque da espungere, anche con l'ausilio di criteri individuati in un apposito regolamento dell'ente.
Peraltro, la **realizzazione della "trasparenza pubblica"** (e non la semplice pubblicazione sui siti web istituzionali), integra una *"finalità di rilevante interesse pubblico"* e, pertanto, sul piano applicativo, le singole amministrazioni dovranno individuare e aggiornare i propri regolamenti interni (adottati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice privacy) circa i tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili per il trattamento dei dati effettuati per tale finalità.
Da ultimo, in linea generale, per garantire la conoscibilità dei dati senza che essi vengano estrapolati dal contesto nei quali sono inseriti, l'Autorità garante raccomanda l'**utilizzo di motori di ricerca interni** ai siti delle pubbliche amministrazioni per la ricerca dei documenti pubblicati, non consentendo l'indicizzazione e la facile reperibilità degli stessi attraverso i comuni motori di ricerca generalisti (ad esempio, Google). Un'attenzione particolare, inoltre, deve essere riservata alla **durata della pubblicazione dei documenti** poiché devono essere stabiliti periodi di permanenza on line differenziati a seconda della natura dei documenti, garantendone altresì un'accessibilità selettiva in base alla scadenza del termine di pubblicazione.

Debiti della PA: procedure complesse per i pagamenti

È stato finalmente approvato dal Consiglio dei ministri, il 6 aprile scorso, il tanto atteso decreto legge (Dl n. 35/2013) contenente lo sblocco dei pagamenti per i debiti scaduti della pubblica amministrazione, da tempo invocato per garantire un'iniezione di liquidità nel sistema delle imprese che lavorano con le amministrazioni pubbliche (statali, regionali e locali).

Alessandro Nonini, Il Sole 24 ORE - Diritto e Pratica Amministrativa, aprile 2013, n. 4

È stato finalmente approvato dal Consiglio dei ministri, il 6 aprile scorso, il tanto atteso decreto legge (Dl n. 35/2013) contenente lo sblocco dei pagamenti per i debiti scaduti della pubblica amministrazione, da tempo invocato per garantire una iniezione di liquidità nel sistema delle imprese che lavorano con le amministrazioni pubbliche (statali, regionali e locali). Il decreto in questione affronta i temi riguardanti il pagamento dei debiti della PA, la certificazione e la cessione dei crediti nonché l'equilibrio finanziario degli enti territoriali, mettendo in campo una serie di misure identificabili nei punti salienti di seguito riportati.
La prima norma, riportata all'art. 1, provvede ad allentare il vincolo del Patto di stabilità 2013 per consentire i pagamenti dei debiti di parte capitale "*certi, liquidi ed esigibili*" al 31 dicembre 2012. È dunque sottratta al Patto degli enti locali la cifra di 5 miliardi di euro. Stessa cosa varrà per le regioni (1,4 miliardi), per le amministrazioni centrali (500 milioni) e per gli investimenti cofinanziati da fondi dell'Unione europea (800 milioni), con modalità differenti a seconda del tipo di ente.
Restano dunque esclusi gli interessi e le altre eventuali componenti "*accessorie*" dei debiti in questione, ma compresi i debiti per i quali sia stata emessa fattura di pagamento (o equivalente) entro la data sopra citata.
Spetta ai comuni e alle province comunicare, entro il 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti, attraverso la piattaforma informatica del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla quale tutte le amministrazioni, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto (9 aprile 2013), sono obbligate a registrarsi. Sarà, poi, compito del ministero dell'Economia comunicare, entro il 15 maggio, ai singoli enti gli importi dei pagamenti da escludere dal patto, ma limitatamente alla quota del 90% dell'importo stesso; il restante 10% sarà, invece, ripartito tramite un successivo decreto, che dovrà essere emanato entro il 15 luglio.
Nel caso in cui gli enti non avessero risorse sufficienti per far fronte ai pagamenti, l'anticipazione della liquidità necessaria a garantire la disponibilità delle stesse è concessa entro il 15 maggio 2013 tramite la Cassa depositi e prestiti.

Fondo pagamento debiti	**2013**	**2014**	**Totale**
Enti locali	2 mld	2 mld	4 mld
Regioni	3 mld	5 mld	8 mld
Ssn	5 mld	9 mld	14 mld
Totale	**10 mld**	**16 mld**	**26 mld**

Gli enti locali che entro il 2013 non avranno (ingiustificatamente) fatto richiesta di risorse per l'estinzione dei debiti o proceduto al pagamento degli stessi per almeno il 90% dello spazio concesso, saranno oggetto di sanzioni pecuniarie parametrate a due mensilità del trattamento retributivo (al netto di oneri fiscali e previdenziali) spettante ai responsabili tenuti all'adempimento, previo accertamento da parte della Corte dei conti.

Si tratta di una misura a tutela delle imprese creditrici, le quali potrebbero rimanere esposte nel caso in cui l'ente debitore chiedesse sì la possibilità di sforare il Patto, senza però poi domandare l'anticipazione della liquidità necessaria.
Ai creditori l'onere di controllare l'iscrizione del proprio credito nell'elenco dei beneficiari grazie allo "*sblocco*" garantito dal decreto in questione.
Quanto alle regioni, il Dl n. 35 impone tre *step* necessari per l'ottenimento dei fondi:
1. l'adozione di misure per la restituzione delle anticipazioni;
2. la pubblicazione di un piano dei pagamenti scaduti al 31 dicembre 2012;
3. la sottoscrizione del contratto-tipo di finanziamento con il Mef.
Le stesse procedure serviranno per il rimborso dei creditori degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche se l'articolo 4, pone in capo alle regioni che sottoscrivono il contratto di anticipazione con il Tesoro per lo sblocco dei pagamenti del Ssn un vincolo legato alla possibilità di sottoscrizione di nuovi mutui o prestiti, essendo questa vincolata alla dimostrazione di conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno dell'anno precedente e di equilibrio strutturale del bilancio.
Alla luce di questi vincoli, tali obiettivi potrebbero rilevarsi difficilmente realizzabili per le regioni sottoposte a piano di rientro da deficit sanitari, innestando di fatto un nuovo blocco ai pagamenti di tali amministrazioni.
Per decreto viene istituito un apposito Fondo per il pagamento dei debiti esigibili di 26 miliardi (10 per il 2013 e 16 per il 2014), ripartito come nella tabella della pag. precedente.
Non si tratta comunque di una ripartizione definitiva e invariabile, poiché all'occorrenza le risorse previste potranno essere spostate da una categoria all'altra. La durata del prestito è fissata in 30 anni, con un tasso di interesse pari al rendimento dei Btp quinquennali.
Quanto ai debiti contratti e non estinti dallo Stato, si rimanda a un successivo decreto da emanarsi entro il 15 maggio, il quale ripartirà proporzionalmente alle richieste i 500 milioni previsti per il pagamento dei Ministeri. La quota dei debiti non soddisfatta sarà poi oggetto di decreto specifico, che dovrà definire un apposito piano di rientro. Si prevede inoltre la possibilità - rimandata alla legge di stabilità 2014 - di un ulteriore aumento delle risorse per il pagamento di debiti da estinguere, da effettuarsi tramite titoli di Stato.
Per garantire la liquidazione di tutti i debiti contratti al 31 dicembre 2012, il decreto in oggetto chiama le amministrazioni pubbliche a una ricognizione dei debiti ancora pendenti, da effettuarsi entro il 15 settembre prossimo, sulla piattaforma del ministero dell'Economia e delle finanze.
Il Dl n. 35/2013 rafforza, inoltre, l'opportunità della compensazione tra crediti certificati e debiti fiscali, incrementando la soglia di compensazione da 500.000 a 700.000 euro, misura che, secondo il Governo, avrà nel 2013 un impatto in termini di benefici per le imprese stimabile in almeno 2 miliardi.
Così facendo, i crediti certificati consentiranno di pagare i tributi nazionali e locali, i contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi, ma anche le somme utili a chiudere i contenziosi con il fisco. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle PA entro il 31 dicembre 2012 sono esenti da imposte, tasse e diritti (eccetto l'Iva).

Conclusioni

Il decreto si presenta, dunque, come un passo in avanti riguardante lo sblocco dei pagamenti, specialmente in virtù della possibilità accordata agli enti di avviare fin da subito l'estinzione dei propri debiti, anche se solo una parte ridotta dell'importo sbloccato sarà disponibile nell'immediato.
Una delle criticità che emergono dal provvedimento è quella che riguarda le erogazioni effettuate dagli enti nei primi mesi del 2013; in particolare, rischia di essere penalizzato chi si è comportato in modo virtuoso. Se non saranno esclusi dai bonus i pagamenti fatti nei primi mesi del 2013, sui debiti 2012, si potrebbe creare il paradosso che gli enti che hanno pagato puntualmente i propri debiti, gli stessi, saranno esclusi dai benefici del decreto incontrando paradossalmente più difficoltà con il patto 2013, quest'ultimo maggiormente restrittivo rispetto al precedente.
Occorre, pertanto, che il Parlamento provveda a rettificare il provvedimento per riequilibrare una situazione che al momento rischia di essere paradossale in quanto agevola chi negli anni passati ha pagato con meno regolarità le proprie imprese creditrici.

Il provvedimento sblocca-debiti rappresenta l'ultimo di una lunga serie di interventi su certificazione dei crediti e compensazioni, poco incisivi ed efficaci, che rimarranno comunque validi e utilizzabili laddove il creditore dovesse essere escluso dal pagamento integrale secondo la nuova disciplina.
La parola adesso passa al Parlamento per la sfida finale volta a garantire maggior linearità al provvedimento, ottimo nelle intenzioni ma alquanto articolato e lungo in termini temporali per una garanzia reale e immediata a favore dei creditori.
A margine del provvedimento anche alcune disposizioni riguardanti la Tares e l'Imu.
Sulla Tares il Dl n. 35/2013 interviene in due direzioni:
1. introduce un regime speciale per il 2013;
2. modifica la disciplina sulle aree scoperte.
Per quanto riguarda, invece, l'Imu il Dl n. 35/2013 sposta al 16 maggio 2013 la data di pubblicazione delle delibere sulle aliquote locali e viene meno l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu entro 90 gg dalla data di variazione; dal 2013 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Aspetti salienti del decreto "Sblocca Debiti"

- Entro il 30 aprile 2013 comuni e province possono disporre versamenti entro il 13% delle disponibilità di Cassa al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il tetto del 50% della richiesta che sarà inoltrata al Ministero.
- Problemi per le Imprese che non sono in regola con i contributi previdenziali e che presentano un Durc negativo proprio a causa del mancato incasso di crediti verso la PA.
- Tra i principali compiti dei Revisori degli enti si evidenziano:
- la segnalazione alla Corte dei conti, la circostanza che, senza un giustificato motivo, l'ente di appartenenza non ha, eventualmente:
- richiesto gli spazi finanziari nei termini;
- proceduto entro il 2013 ad effettuare pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi;
- la verifica che l'ente abbia correttamente determinato il volume dei debiti da sbloccare e che nessuno degli aventi diritto sia rimasto escluso;
- la verifica che il Piano dei pagamenti sia pubblicato sul sito Internet del comune;
- la verifica che il comune entro il 30 giugno 2013 comunichi ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale procederà ai pagamenti dei debiti.

Sospesa per il 2013 la possibilità di cedere o di richiedere spazi per il Patto di stabilità tra amministrazioni locali della stessa regione
Possibilità di aumento dell'Anticipo di Tesoreria: innalzamento dagli attuali 3/12 ai 5/12 delle entrate correnti
Il Dl n. 35/2013 sblocca complessivamente 40 mld di euro nei prossimi 2 anni per il pagamento di debiti di parte capitale e di debiti derivanti da fatture o da altre richieste di pagamento vantati verso la PA. Il pagamento di detti debiti sono esclusi dal Patto di stabilità per 5 mld euro per gli enti locali, per 1,4 mld euro per le regioni e 500 milioni per le amministrazioni centrali.
Previste correzioni in Parlamento per snellire la procedura attualmente molto complessa e per il rafforzamento della portata del decreto, prevedibilmente da 40 a 60 euro mld.

GLI APPUNTAMENTI (1) Esercizio 2013	
29 aprile	• Termine per registrarsi nella piattaforma elettronica • Possibilità di pagare i crediti "*certi, liquidi ed esigibili*" per gli enti con liquidità
30 aprile	• Comuni e province comunicano alla Ragioneria gli spazi finanziari di cui necessitano • Gli enti a corto di liquidità chiedono alla Cassa depositi e prestiti le anticipazioni a valere sul Fondo • Le regioni e le province autonome a corto di liquidità chiedono al Mef l'anticipazione a valere sul Fondo unico • I Ministeri trasmettono al Mef l'elenco dei debiti al 31 dicembre 2012 e "*prenotano*" le risorse del Fondo
10 maggio	• Parere Conferenza Stato-città-regioni sulla quota di pagamenti degli enti locali da escludere dal Patto e sulle anticipazioni di liquidità della Cdp
15 maggio	• Mef ripartisce tra gli enti le somme destinate ai pagamenti da escludere dal Patto • La Cdp anticipa agli enti locali la liquidità per pagare i debiti • Il Mef ripartisce con decreto le anticipazioni a regione e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari • Prima ripartizione del Mef alle regioni per pagare i debiti della sanità • Prima ripartizione del Mef di 500 milioni di euro per il 2013 destinati ai Ministeri
31 maggio	• Termine alle regioni, per l'istanza di accesso alle anticipazioni sui debiti sanità
15 giugno	• Termine ai Ministeri per piano di rientro tagli alla spesa in caso di debiti superiori alle risorse stanziate
30 giugno	• Termine per tutte le PA di comunicazione ai creditori dell'importo e della data di pagamento
15 luglio	• Seconda ripartizione Mef per gli enti delle somme destinate ai pagamenti da escludere dal Patto
15 settembre	• Termine per tutte le PA di ricognizione dei debiti al 31 dicembre 2012. • Abi comunica i debiti ceduti alle banche
30 settembre	• Scade la possibilità di beneficiare dell'incremento del tetto delle anticipazioni di tesoreria da 3 a 5 dodicesimi
31 ottobre	• Seconda ripartizione del 10% del Fondo unico per anticipazioni di liquidità a enti locali, regioni e province autonome (esclusi i debiti finanziari e sanitari) richieste dopo il 30 aprile 2013
30 novembre	• Riparto definitivo del Mef dei 14 mld euro alle regioni per pagare i debiti della sanità
15 dicembre	• Domanda di accesso delle regioni alle anticipazioni di liquidità sulla base della ripartizione definitiva dei fondi per la sanità
Esercizio 2014	
15 febbraio	• Ripartizione Mef delle ultime anticipazioni alle regioni e province autonome per pagamenti diversi da quelli finanziari e sanitari
(1) ***Fonte:*** *Servizio Studi - Dipartimento Bilancio della Camera dei Deputati*	

La sfida della flessibilità

Nell'attesa che si formi il nuovo Governo e si abbia un indirizzo (nuovo?) sulla pubblica amministrazione, è utile monitorare i processi normativi ed organizzativi in corso.

Francesco Verbaro, Il Sole 24 ORE – Guida al Pubblico Impiego, aprile 2013, n. 4

Certamente uno di questi riguarda la regolamentazione del lavoro flessibile che rimane nel settore pubblico una delle più grosse criticità in quanto tra norme di stabilizzazione, proroghe legislative, accordi in deroga, leggi di riforma del mercato del lavoro il fenomeno della flessibilità, diventato precariato, cresce negli anni e assume caratteristiche patologiche, soprattutto in forza del contingentamento delle assunzioni e delle misure in materia di spending review.
Un breve excursus storico per "non dimenticare" può essere utile. Ricordiamo come con la legge 196/1997 e l'accordo quadro sul lavoro temporaneo del 2000 si adotta anche nelle pubbliche amministrazioni una prima regolamentazione dei contratti di lavoro flessibile. L'introduzione di misure di contenimento delle assunzioni inizialmente esclusivamente rivolte a quelle a tempo indeterminato e la possibilità di scegliere il personale senza concorso o con procedure non rigorose portano successivamente all'esplosione del fenomeno, che da flessibilità si trasforma, grazie a numerose proroghe, facilmente in precarietà.
La mancanza di un percorso virtuoso che consentisse di valorizzare, cosa diversa da stabilizzare, le esperienze lavorative effettuate con contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni ha poi contribuito a creare un fenomeno di precariato, grave e certamente oggi palesemente in contrasto con le finalità dell'Accordo quadro europeo del 1999 dal quale discende il nostro plurimodificato Dlgs 368/2001.
I settore pubblico si è dimostrato un pessimo datore di lavoro utilizzando il lavoro flessibile in maniera errata e accorgendosi del precariato, della sua entità e gravità, innanzi tutto dal punto di vista finanziario e solo più tardi, per le spinte sindacali e politiche, anche dal punto di vista giuridico e della legittimità. Ci sono volute due leggi finanziarie (la 296/2006 e la 244/2007) con la previsione di eccezionali procedure di stabilizzazione (deroga al concorso pubblico che non fa mai bene) per spingere il legislatore a prevedere per il settore pubblico una norma più stringente dal punto di vista della legittimità attraverso alcuni primi interventi all'art. 36 del Dlgs 165/2001 (art. 49 del Dl 112/2008). Successivamente tale articolo venne edulcorato per consentire di fatto quello che non sarebbe corretto fare, cioè utilizzare lo stesso lavoratore per anni anche con tipologie contrattuali diverse.
Se nel settore privato, dove si applica al datore di lavoro la sanzione della tutela reale e la trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine, il rispetto delle disposizioni è rigoroso con tanto di ispettorati del lavoro che intervengono, il datore di lavoro pubblico ha potuto beneficiare sia di "immunità" legislative, attraverso proroghe 'ex lege', sia della mancanza di controlli sulla legittimità dei contratti stipulati, mancando di fatto delle misure alternative e dissuasive. Le cause di tutto questo sono note: il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato; ma anche la rigidità nella gestione del personale a tempo indeterminato, con orari di servizio funzionali più ai dipendenti che alle esigenze di funzionamento, e poi la flessibilità e discrezionalità, salvo pochi casi, di poter reclutare personale senza procedure concorsuali.
Tutto ciò ha generato un fenomeno di precariato che non è grave solo in termini numerici, ma soprattutto potremmo dire in termini qualitativi, data l'anzianità di servizio mediamente elevata di questo personale.

È utile ricordare inoltre come già con l'entrata in vigore del Dlgs 276/2003 il settore pubblico ebbe l'opportunità di prendere atto dei propri fabbisogni di flessibilità e di disciplinare in maniera specifica gli istituti previsti nel decreto legislativo "Biagi", ponendo qualche limite ma anche qualche requisito specifico. Ma anche quella fu un'occasione mancata, in quanto l'atto di indirizzo del Governo all'Aran per giungere ad un accordo quadro sul lavoro flessibile di "armonizzazione" al Dlgs 276/2003 trovò all'epoca la contrarietà di alcune organizzazioni sindacali e rimase lettera morta.
Il tema si ripropone oggi con l'atto di indirizzo inviato dal ministro per la Funzione pubblica all'Aran per la stipula di un accordo quadro in materia di lavoro flessibile, necessario dopo l'entrata in vigore della legge 92/2012, c.d. "Fornero", ma che dovremmo qualificare semplicemente "in materia di contratto a termine". L'atto di indirizzo è difatti denominato "Atto di indirizzo quadro per la disciplina di alcuni istituti riguardanti il contratto di lavoro a tempo determinato". E pertanto non affronta neanche tutto il lavoro a tempo determinato.
Anche questa occasione, quindi, rischia di andare sprecata in quanto, se la legge 92/2012 modifica più di una tipologia contrattuale, richiedendo in più punti l'intervento della contrattazione al fine di non introdurre o attenuare equiparazioni, presunzioni e rigidità, maggiormente coerenti in un rapporto di lavoro con soggetto privato, l'atto di indirizzo si sofferma esclusivamente sul contratto di lavoro a termine.
Ma il datore di lavoro pubblico comunque preferisce come sempre la scorciatoia legislativa, che non riesce comunque a dare una garanzia piena, risultando altresì pericolosa dal punto di vista gestionale e non soddisfacente dal punto di vista di una tutela del lavoratore, la quale discende comunque da una normativa comunitaria. Si fa riferimento in particolare alle esclusioni introdotte all'art. 10 del Dlgs 368/2001 da due provvedimenti differenti, prima dall'art. 9 del Dl 70/2011 e successivamente dall'art. 4 del Dl 13 settembre 2012, n. 158, rispettivamente per il conferimento delle supplenze del personale docente ed Ata e per "i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti". Nel frattempo l'applicazione delle disposizioni della legge 92/2012 continua a prescindere da un processo organico di armonizzazione. Le linee guida in materia di tirocini (per i tirocini extracurriculari) approvate in Conferenza Stato-regioni in data 23 gennaio 2013 hanno previsto l'applicazione delle stesse anche alle pubbliche amministrazioni, con tutte le problematiche connesse all'impatto dell'indennità di partecipazione sui tetti di spesa e alla legislazione regionale da prendere a riferimento. I giudici si occuperanno del resto, come le norme in materia di licenziamenti.
L'atto di indirizzo all'Aran quindi affronta solo poche tematiche, con il rischio reale di mantenere uno stato di incertezza enorme per i gestori del personale su alcuni istituti rilevanti per la flessibilità organizzativa. Alcuni esempi. In merito alle esclusioni richiamate, appare necessario trovare una regolamentazione per il settore sanità non avendo lo stesso alcun riferimento normativo sussidiario. Si pone quindi il problema di disciplinare il "contatore" del limite dei 36 mesi del tempo determinato nel settore pubblico, sia con riferimento alle interruzioni segnate da un ulteriore concorso pubblico, il quale secondo orientamento del dipartimento della Funzione pubblica dovrebbe "azzerare" i periodi precedenti ai fini del computo dei 36 mesi, sia per il computo della somministrazione dovendo confermare su questo aspetto l'orientamento del ministero del Lavoro espresso con la circolare n. 18/2012. Con riferimento alla somministrazione sarebbe utile, inoltre, affrontare alcune criticità con riferimento ad alcuni limiti contenuti in materia all'art. 36, comma 2, del Dlgs 165/2001, relativamente all'impiego della somministrazione per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
L'atto di indirizzo del Governo all'Aran prevede, conformemente a quanto previsto dall'art. 36 del Dlgs 165/2001, l'individuazione anche in misura non uniforme di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato. Percentuali che, dato il titolo dell'atto di indirizzo, dovrebbero valere solo per il tempo determinato appunto. Si chiede inoltre che l'Accordo quadro disciplini il contratto "acausale" solo per l'avvio di una nuova attività, per il lancio di un servizio innovativo, l'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, la fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, il rinnovo o proroga di un contributo finanziario consistente. Così come si prevede che l'Accordo disciplini i termini ridotti degli intervalli tra un contratto ed un altro. Più problematica appare l'indicazione di disciplinare la deroga al limite temporale massimo dei 36 mesi (già prevista in alcuni comparti), nonché la deroga all'unica proroga, non contemplata dalla clausola 5 della direttiva 28-6-1999 n. 1999/70/Ce.

Ma il problema è ciò che manca. Ulteriori avrebbero potuto essere gli aspetti da disciplinare con un accordo quadro: dalla somministrazione a tempo determinato alle presunzioni previste in materia di corrispettivo per le collaborazioni a progetto, alle prestazioni di elevata professionalità o alla presunzione di cui all'art. 69-bis con riferimento alle altre tipologie di lavoro autonomo (ad esempio, partite Iva). Fattispecie e disposizioni che non dovrebbero trovare applicazione nelle pubbliche amministrazioni in forza del comma 2 dell'art. 2 del Dlgs 165/2001, in quanto non si tratta di lavoro subordinato, ma che difficilmente un giudice ignorerebbe in caso di un contenzioso in materia.
Nel frattempo la proroga dei contratti in essere, che superano i 36 mesi, introdotta ope legis dal comma 400 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 nelle more del processo di armonizzazione di cui al comma 8 del dell'art. 1 della legge 92/2012, si avvicina alla scadenza e pertanto ci si ritroverà nuovamente di fronte al problema di come ridurre il precariato storico presente nelle pubbliche amministrazioni. Le trattative all'Aran proseguono tra molte resistenze da parte delle organizzazioni sindacali. Queste si troveranno di fronte al vecchio dilemma: se chiedere una rigorosa attuazione delle norme sul lavoro flessibile e quindi non consentire molti rinnovi oppure assicurare flessibilità alle amministrazioni e comunque un contratto di lavoro, pur consapevoli che è così che si forma il precariato. Il passaggio dalla flessibilità alla precarietà è presto fatto.
Certamente tra le eredità non risolte rimane quella del futuro del precariato, che in alcune pubbliche amministrazioni riguarda numeri considerevoli, oggi non facilmente assorbibili stante l'attuale quadro finanziario e non ricollocabili dati l'attuale quadro economico e il crescente tasso di disoccupazione. Il rischio ancora una volta è che si lasci ad un contenzioso crescente e al giudice quindi, il compito di risolvere il problema con danni certamente maggiori. Numerose sono ormai le sentenze che condannano l'amministrazione ad un significativo risarcimento del danno e non è detto che di fronte ad un datore di lavoro pubblico che cerca scorciatoie sul lavoro flessibile la giurisprudenza sulla legittimità del divieto di trasformazione a tempo indeterminato, previsto dall'art. 36 del Dlgs 165/2001, non cambi.
In conclusione anche il datore di lavoro pubblico come quello privato ha bisogno di certezze in materia di disciplina dei rapporti di lavoro, ma probabilmente anche questa volta tale fabbisogno rischia di rimanere insoddisfatto.

Apprendistato e PA, un'occasione mancata

La scadenza dei termini per rendere operativo l'apprendistato nella pubblica amministrazione appare come un'occasione mancata per il pubblico impiego di mettersi al passo del lavoro privato e per avere a propria disposizione uno strumento utile ed efficace per risolvere problemi vecchi e nuovi. Occorre dunque chiedersi se non valga la pena di provare a riaprire una questione che è stata chiusa troppo in fretta

Umberto Buratti, Il Sole 24 ORE - Guida al Pubblico Impiego, aprile 2013, n. 4

Il 2012 può essere considerato l'"anno dell'apprendistato" e non solo perché gli effetti delle **novità contenute nel Dlgs n. 167/2011** hanno iniziato concretamente a farsi sentire a partire dal mese di aprile. Lo stesso Governo Monti, infatti, con la sua azione ha mostrato di voler scommettere e promuovere con decisione questa tipologia contrattuale.
L'obiettivo generale della **legge n. 92/2012** di *"realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione"* si fonda anche su un **rilancio dell'apprendistato** che, nelle intenzioni del legislatore, deve divenire la modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Le **ragioni di una simile promozione** sono **molteplici**. La comparazione internazionale ha mostrato più volte come un utilizzo virtuoso di tale tipologia contrattuale sia in grado di **incidere** profondamente **in senso positivo sul tasso di occupazione giovanile**. Il contratto di apprendistato permette, infatti, un dialogo virtuoso tra sistemi formativi e mondo del lavoro che riduce in modo significativo il *mismatch* tra domanda e offerta, come testimoniano i numerosi esempi dei Paesi di tradizione tedesca.
L'apprendistato, poi, introduce una **nuova visione del lavoro** incentrata sulla persona, le sue competenze specifiche e relazionali, la sua possibile crescita professionale che supera la serialità e l'anonimato tipico di un modello produttivo del passato legato all'immaginario taylorista e fordista. È per questo motivo che le stesse parti sociali italiane, forse con un po' di ritardo, stanno scoprendo i **vantaggi che questo istituto porta con sé** non meramente economici e normativi. L'apprendistato si sta rivelando uno **strumento prezioso per l'investimento sui giovani** e sulle *skills* del lavoro del futuro necessarie per rimanere competitivi in uno scenario divenuto globale.

2012 anno dell'apprendistato, non per la PA
Il **lavoro pubblico** tuttavia, pur avendo bisogno, forse più del settore privato, di un profondo rinnovamento non solo organizzativo e generazionale ma soprattutto culturale, **rischia di rimanere escluso da questo processo di cambiamento**. Il 2012 per la pubblica amministrazione non è stato l'anno dell'apprendistato. L'**atteso decreto della presidenza del Consiglio dei ministri** necessario a rendere operativo tale istituto all'interno del vasto e complesso sistema amministrativo italiano **non è stato emanato** allo scadere del periodo transitorio, il 25 ottobre 2012.
Il decreto legislativo n. 167/2011 ha dunque aperto le porte del pubblico impiego all'apprendistato, la **mancata adozione dei provvedimenti richiesti**, però, ne impedisce, allo stato attuale, l'utilizzo.
Che **cosa si perde la pubblica amministrazione** con una simile mancanza?

Non tre, ma quattro tipologie di apprendistato

Le novità contenute nel Dlgs n. 167/2011 sono molte. La più importante, anche se spesso non colta dagli stessi addetti ai lavori, è la **previsione di quattro e non solo tre tipologie di apprendistato differenti**: per la qualifica e per il diploma professionale, ex art. 3; professionalizzante o contratto di mestiere, ex art. 4; di alta formazione ex art. 5; di ricerca sempre ex art. 5.[1]

La **prima tipologia** di apprendistato è volta all'**ottenimento di una qualifica e/o di un diploma professionale** e può essere utilizzata per giovani i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni. La sua **finalità primaria** è il raccordo tra i percorsi di Istruzione e formazione professionale e il mondo del lavoro e questo spiega perché i principali protagonisti nella gestione di tale contratto siano le Regioni, chiamate a regolamentarne i profili formativi.

L'**apprendistato professionalizzante** o contratto di mestiere regolato dall'art. 4 del Dlgs n. 167/2011 ha, invece, come scopo il **conseguimento di una qualifica professionale valida ai fini contrattuali** ed è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. In questo caso sono le parti sociali mediante appositi accordi interconfederali e contratti a stabilire: "*in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e la modalità di erogazione della formazione [...] in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale*". All'offerta formativa aziendale viene affiancata quella pubblica per l'**acquisizione di competenze di base e trasversali**, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

Le **ultime due tipologie di apprendistato**, di alta formazione e di ricerca, sono **disciplinate dall'art. 5**. La prima è collegata al **conseguimento di titoli di studio** quali ad esempio il diploma di istruzione secondaria superiore, le lauree triennali o magistrali e i dottorati. La seconda, invece, riguarda **percorsi lavorativi che prevedono attività di ricerca** le quali, però, non risultano essere collegati al conseguimento di titoli con valenza pubblica. Apprendisti di alta formazione e di ricerca possono essere tutti i giovani di età compresa tra i 18 ai 29 anni.[2]

Elemento trasversale a tutti i quattro tipi di apprendistato è il **mix tra flessibilità e sicurezza** che questo garantisce. L'art. 1 del decreto legislativo n. 167/2011 stabilisce che tale istituto è un contratto a tempo indeterminato volto alla formazione e all'occupazione dei giovani. La **flexicurity** tanto faticosamente ricercata sta in queste parole ed è duplice. La riforma del 2011, infatti, prevede un periodo di formazione durante il quale sussiste un divieto per le parti di recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo e, al tempo stesso, concede alle stesse la possibilità di recedere dal contratto al termine di tale periodo.

A questa flessibilità si aggiunge la **dote formativa** che l'apprendista matura durante il rapporto di lavoro che, nell'ottica del legislatore, diviene un bagaglio esperienziale certificabile in grado di incrementarne l'occupabilità all'interno di un mercato del lavoro sempre più ciclico e incerto.

Tre apprendistati per la pubblica amministrazione

Il legislatore del 2011 non ha previsto l'estensione di tutte e quattro le tipologie di apprendistato nel pubblico impiego. Scorrendo il decreto legislativo n. 167/2011 il riferimento a tutti i settori di attività, pubblici e privati, è contenuto unicamente negli artt. 4 e 5. Dunque, la **pubblica amministrazione** avrebbe potuto - il condizionale passato ormai è d'obbligo - far **ricorso unicamente all'apprendistato professionalizzate** o contratto di mestiere **e agli apprendistati di alta formazione e di ricerca**.

Proprio la tipicità del lavoro pubblico e i principi costituzionali che lo vincolano avevano spinto il legislatore a prevedere che l'estensione di questo contratto non fosse né immediata né automatica. L'**art. 7, comma 8, del Dlgs n. 167/2011**, infatti, stabilisce che: "*la disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici [...] è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto*".

Non essendo stato emanato il Dpcm, l'ipotesi apprendistato per il lavoro pubblico è finita su un **binario morto**. Eppure, se si ripercorre il 2012, questo esito negativo non era del tutto scontato. Nel documento *Interventi sul mercato pubblico*,presentato alle organizzazioni sociali il 29 marzo dal ministro Patroni Griffi in vista dell'adeguamento della PA ai principi di riforma del mercato del lavoro all'epoca appena esposti dal ministro Fornero, al punto 1.4 del testo **si ipotizza il ricorso al contratto di apprendistato per sostituire *"i contratti di formazione lavoro*** *, non più utilizzati nel settore privato e rimasti in vita nel settore pubblico"*.
Questo *ex post* si è rivelato essere un fuoco di paglia. Qualunque riferimento all'apprendistato è venuto meno già a partire dalla successiva Intesa dell'11 maggio 2012 che, al contrario, ha riconfermato il rimando ai principi costituzionali e a quanto contenuto nell'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 per cui il lavoro subordinato a tempo indeterminato è la forma ordinaria per far fronte ai fabbisogni ordinari della pubblica amministrazione. Dopo di che **tutto è rimasto sottotraccia fino** a giungere **alla scadenza del periodo transitorio** senza che alcuna decisione in merito fosse presa.

Riaprire la questione?

La fine su un binario morto della possibilità di ricorrere all'apprendistato nel pubblico impiego non ha permesso di metterne alla prova tutte le potenzialità anche all'interno del vasto e complesso mondo amministrativo. Una **simile tipologia contrattuale**, infatti, con il suo mix tra flessibilità e sicurezza, con il suo fine formativo e con il riferimento ad una platea giovanile **poteva costituire una risposta a tre problemi cronici della pubblica amministrazione**: il fenomeno della precarietà, lo scarso impatto delle politiche di formazione, l'età media elevata dei lavoratori pubblici [3].
Il Testo unico dell'apprendistato, poi, contempla per la prima volta la possibilità di applicare questo contratto **anche per il personale in mobilità** , ex art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 167/2011. L'ipotesi di percorsi di mobilità poteva apparire remota per il pubblico impiego fino a qualche tempo fa. Con la *spending review*, invece, diventerà realtà in poco tempo. Sarebbe stato interessante quindi capire se e come quanto previsto dal Testo unico potesse essere utilizzato anche nella pubblica amministrazione per accompagnare la riqualificazione di quei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.
Infine, il **decreto n. 95/2012** contenente la *spending review* presenta un ulteriore elemento che ben si sarebbe potuto accordare con il contratto di apprendistato. L'**art. 11, comma 1**, nel predisporre un riordino complessivo delle scuole pubbliche di formazione sancisce che con uno o più regolamenti *"è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente"*. Non si può non vedere come l'**apprendistato di alta formazione e di ricerca avrebbe potuto costituire la chiave di volta per una simile riforma**, rendendo praticabile un ponte tra mondo formativo universitario, ma non solo, e pubblico impiego.
L'aver fatto scadere i termini per rendere operativo l'apprendistato nella pubblica amministrazione appare sempre più come un'**occasione mancata per il pubblico impiego** di mettersi non solo al passo del lavoro privato, bensì anche per avere a propria disposizione uno strumento utile ed efficace per risolvere problemi vecchi e nuovi.
Occorre quindi chiedersi **se non valga la pena di provare a riaprire una questione** che è stata, per il momento, **chiusa un pò troppo in fretta**.

-----
[1] Per una presentazione organica del nuovo apprendistato si veda: Il testo unico dell'apprendistato e le nuove regole sui tirocini, a cura di M. Tiraboschi, Giuffrè, Milano, 2011.
[2] Il rimando ad accordi interconfederali e alla contrattazione per la regolamentazione di molti aspetti del contratto di apprendistato ha fatto sì che fossero siglate dalle parti sociali diverse intese. Un monitoraggio continuo della normativa di dettaglio che concorre a disciplinare questo istituto contrattuale è curato da www.fareapprendistato.it
[3] Si veda nel n. 5/2012 di questa Rivista U. Buratti, C. Galbiati, Apprendistato: quali opportunità per la PA?. Un'analisi più approfondita è contenuta in: U. Buratti, Apprendistato e lavoro pubblico: un binomio possibile? in Cqia Rivista. Formazione, lavoro, persona, anno II, n. 5, in www.cqiarivista.eu

Formatori - I criteri di qualificazione in materia di sicurezza

Il 18 marzo 2013 è stato pubblicato il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il quale lo stesso Dicastero ha reso nota l'emanazione del decreto Interministeriale 6 marzo 2013 relativo all'individuazione dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. I criteri erano stati definiti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sulla base dell'esplicito mandato previsto all'art. 6, comma 8, lettera , il 18 aprile 2012, dopo due anni circa di lavoro e di riunioni.

Antonio Leonardi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 09.04.2013, n. 7

FORMAZIONE - SICUREZZA - DOCENTI - QUALIFICAZIONE - 6 CRITERI

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della Salute 6 marzo 2013 curato dalla Commissione ha individuato i criteri del "docente-formatore" in materia di salute e di sicurezza relativamente alla formazione prevista per il datore di lavoro "RSPP"(art. 34, D.Lgs. n. 81/2008) e per lavoratori, preposti e dirigenti (art. 37, D.Lgs. n. 81/2008) disciplinati nei due accordi [1] della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano [2].
Le disposizioni contenute nei due recenti accordi 21 dicembre 2012 relative alle caratteristiche dei docenti (che consistono nel possesso di una triennale esperienza "generica" tecnica o formativa, in materia di salute e sicurezza sul lavoro), di conseguenza, dovranno essere considerate superate non appena il documento relativo ai requisiti del formatore entrerà in vigore (dodici mesi dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).* E' opportuno sottolineare che i criteri previsti nel documento non hanno riguardato la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98, decreto legislativo n. 81/2008), per responsabili e addetti del servizio di prevenzione (art. 32) e/o per altre specifiche figure (accordo della Conferenza Stato/Regioni 22 febbraio 2012 per la formazione abilitante all'uso di attrezzature).
In tali casi i requisiti dei formatori sono disciplinati all'interno dei relativi accordi o provvedimenti attuativi prevedendo, a volte, criteri non uniformi.
E' diventato necessario che, quindi, lo Stato e le Regioni stabiliscano con urgenza criteri più analitici e dettagliati anche per la definizione dei requisiti dei formatori-docenti per la formazione di queste figure cercando di uniformarli laddove possibile. Inoltre, i criteri stabiliti dalla Commissione consultiva non hanno riguardato le attività di addestramento (si veda il *riquadro 1).*

Riquadro 1
Caratteristiche dell'addestramento **D.Lgs. n. 81/2008, art. 2, *"Definizioni"*, comma 1, lettera *cc)*** ***""addestramento":*** *complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro".* **D.Lgs. n. 81/2008, art. 37, *"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"*, comma 5** *"L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro".*

La figura del formatore-docente

Il provvedimento ha stabilito innanzitutto il prerequisito relativo al livello di istruzione prevedendo almeno il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Preso atto che il pre-requisito risulta essenziale, sono stati individuati, successivamente, sei criteri strutturati per aggregare e garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali individuati dalla Commissione consultiva permanente come caratteristiche che devono essere possedute da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- la **conoscenza** adeguata;
- l'esperienza specifica;
- l'idonea **capacità didattica.**

Nell'ambito del criterio della conoscenza della materia sono individuate tre ampie aree tematiche all'interno delle quali i "formatori-docenti" dovranno possedere o potranno acquisire le relative qualificazioni necessarie a espletare attività di docenza. Le aree tematiche sono individuate per definire i confini degli ambiti di azione del "formatore-docente" (restringendo, di conseguenza, gli spazi ai "tuttologi") e tengono conto della sua base culturale, dei titoli di studio e delle attività professionali attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro. Le aree tematiche individuate sono:

- l'area normativa/giuridica/organizzativa;
- l'area rischi tecnici/igienico-sanitari (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto);
- l'area relazioni/comunicazione.

In particolare, nella seconda area, dove sono ricompresi sia i rischi igienico-sanitari che quelli tecnici, pur tenendo conto della difficoltà di scindere la formazione su queste materie con ambiti strettamente correlati, è stato sottolineato che la formazione dovrà essere affidata a soggetti che abbiano competenze sulla specifica materia oggetto dell'intervento formativo (per esempio, per il rischio rumore, l'approccio fisico è affrontato da un tecnico, mentre, l'approccio sanitario, da un medico). Nel D.I. 6 marzo 2013 è stato riconosciuto a tutti coloro che, con la propria consolidata esperienza, già svolgono l'attività di formatori a livello professionale o nella propria azienda (da dimostrare con specifici e comprovati incarichi rivestiti in materia di sicurezza sul lavoro), un congruo e definito periodo di salvaguardia al fine di consentire di proseguire con l'espletamento dell'attività di formazione già in essere. Rispetto alla capacità didattica, dove mancante o parzialmente presente, è stata riconosciuta la possibilità di continuare a svolgere l'attività di formazione consentendo l'acquisizione del requisito mediante idonei percorsi formativi o mediante un congruo periodo di affiancamento a un docente esperto. Al momento dell'entrata in vigore del provvedimento e a regime dello stesso, sarà considerato qualificato il formatore-docente che, oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado, possieda anche i requisiti in termini di conoscenza, esperienza e capacità didattica che devono essere "sommati" secondo uno dei sei criteri riportati nella *tabella 1.* La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (per esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico *ecc).* In particolare, l'esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.

Il prerequisito del possesso del diploma di scuola media superiore non è richiesto per i datori di lavoro in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 34, D.Lgs. n. 81/2008, che effettuano formazione solo ai propri lavoratori. Inoltre, per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore dei criteri di qualificazione, i datori di lavoro potranno svolgere la formazione nel rispetto delle condizioni previste nell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 21 dicembre 2011. Al termine di questo periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei sei criteri relativo alle conoscenze, alle esperienze e alle capacità didattiche.

Fermo restando l'obbligo di "aggiornamento professionale", la qualificazione è acquisita in modo permanente con riferimento alle aree tematiche per le quali il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza/capacità didattica.

Tabella 1

Criteri di qualificazione per formatori					
1° Criterio	**2° Criterio**	**3° Criterio**	**4° Criterio**	**5° Criterio**	**6° Criterio**
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.	Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione e ecc.) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, decreto legislativo n. 81/2008). Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, decreto legislativo n. 81/2008). Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.	Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza.	Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (queste figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento).
	Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (per esempio, corso di formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od organismi accreditati) di un diploma triennale in scienza della comunicazione o di un *master* in comunicazione **in alternativa** precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro **in alternativa** precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia **in alternativa** corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.				

Aggiornamento
Il formatore-docente è tenuto, con cadenza triennale, a svolgere un aggiornamento professionale, che potrà essere assolto, alternativamente:
- attraverso la frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- con l'effettuazione di un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.
Il triennio decorre dalla data di applicazione del D.I. 6 marzo 2013 (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla stessa data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

Entrata in vigore e disposizioni attuative
I criteri di qualificazione del formatore-docente troveranno applicazione trascorsi dodici mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*
Il prerequisito di istruzione e i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*
I docenti-formatori che alla data di pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* non sono in possesso del prerequisito (diploma di scuola media superiore), possono continuare a svolgere l'attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri riportati nella *tabella 1.* Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.
E' necessario segnalare che, infine, la Commissione consultiva permanente si è riservata la possibilità di avviare un'azione di monitoraggio dei nuovi criteri di qualificazione dei formatori allo scopo di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia. Questo monitoraggio dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore.

_____
[1] *Per un approfondimento dello moterio si vedo di Donato Lombardi e Franco Mugliari,* Sicurezza. Al via la formazione per lavoratori e datori, *in* Ambiente&Sicurezza *n. 2/2012, pag. 14.*
[2] */ due accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 21 dicembre 2012 sono stati pubblicati nella* Gazzetta Ufficiale *dell'11 gennaio 2012, n. 8.*

Casi pratici

L'Esperto Risponde

Ambiente, suolo e territorio

REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTO D.LGS 231/2001

D. *In riferimento ai reati ambientali presupposto di cui al D.Lgs 231/2001 (in particolare art. 25-undecies, comma 2 lettera h), desidero sapere quali sono i riferimenti normativi per individuare i limiti di qualità dell'aria di cui all'art. 279 comma 5 del D.Lgs 152/2006.*

R. L'identificazione dei limiti di qualità dell'aria è competenza tradizionalmente rimessa alle regioni e province autonome, con un obbligo di zonizzazione del proprio territorio per la valutazione della qualità dell'aria ambiente(già art. 6, D.lgs. n. 351/1999, reiterato, con modifiche, dall'art. 3, D.lgs. n. 155/2010). In particolare ai fini della valutazione della qualità dell'aria, la classificazione delle zone e degli agglomerati dovrà essere effettuata per ciascun inquinante individuato dall'art. 1, c. 2, D.lgs. n. 155/2010 (sulla base delle soglie di valutazione superiori e inferiori previste dall'allegato II, sezione I, e secondo la procedura prevista dall'allegato II, sezione II, D.lgs. citato), ovvero relativamente a: a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10; b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto; c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto; d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5; e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene (art. 1, c. 2, cit.). La classificazione delle zone e degli agglomerati dovrà essere riesaminata con periodicità almeno quinquennale e, comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti sopra menzionati (art. 4, D.lgs. citato). Qualora, infine, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli dei citati inquinanti superino, sulla base della detta Valutazione, i valori limite di cui all'allegato XI, D.lgs. cit., le regioni e le province autonome dovranno, altresì, adottare un Piano di qualità dell'aria-ambiente, redatto secondo il contenuto di cui all'allegato XV, D.lgs. cit., e recante le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento nonché per raggiungere i valori limite nei termini prescritti dal medesimo Allegato XI. In caso di superamenti dopo i termini prescritti all'allegato XI, il Piano dovrà, infine, essere integrato con l'individuazione delle misure atte a raggiungere, nel più breve tempo possibile, i valori limite superati (art. 9, c. 1, D.lgs. cit.).

(Marco Fabrizio, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 03.04.2013)

Antincendio e prevenzione incendi

MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

D. *Avrei bisogno di sapere quale possa essere e quali requisiti deve avere la persona qualificata a fare gli interventi di manutenzione sui gruppi elettrogeni e sui gruppi di spinta (pompe) degli impianti idrici antincendio in un'azienda metalmeccanica*

R. L'Allegato VI del DM 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) regolamenta l'attività di controllo e manutenzione degli impianti di protezione antincendio, tra cui rientrano anche naspi e idranti oltre agli estintori. Per i

naspi e gli idranti la norma tecnica di riferimento è la norma UNI 10779 (Reti di idranti - progettazione, installazione ed esercizio) che, al punto 9.3, descrive le attività da svolgere per la manutenzione periodica degli impianti. Altro importante riferimento è rappresentato dalla norma UNI EN 671-3:2009, che fornisce le raccomandazioni e le istruzioni da seguire per il controllo e la manutenzione dei naspi antincendio e degli idranti a muro, al fine di garantirne l'efficienza operativa per cui sono stati prodotti, forniti ed installati, cioè per assicurare un primo intervento d'emergenza di lotta contro l'incendio, in attesa del sopraggiungere di mezzi potenti. La norma si applica agli impianti di naspi antincendio e idranti a muro in ogni tipo di edificio indipendentemente dall'uso dello stesso. Per gli estintori, infine, la norma tecnica di riferimento è la norma UNI 9994:2003 (Apparecchiature per estinzione incendi; estintori d'incendio; manutenzione). Sono previste 4 distinte fasi di manutenzione: - Sorveglianza (art. 5.1 UNI 9994:2003) - Controllo (art. 5.2. UNI 9994:2003) - Revisione (art. 5.3. UNI 9994:2003) - Collaudo (art. 5.4. UNI 9994:2003) Sia la normativa di ordine primario (DM 10/3/1998, All. VI) sia le disposizioni tecniche dettate dall'UNI fanno riferimento alla figura professionale del manutentore - che a vario titolo definiscono "qualificato", "competente e qualificato", "competente e formato" - ma non forniscono alcuna specifica indicazione sui suoi specifici requisiti professionali o sulle sue competenze, limitandosi a prevedere che le "operazioni di revisione, collaudo, ispezione, controllo e manutenzione devono essere effettuate da persona competente". In questa direzione si muove anche la UNI EN 671-3 che prevede che il controllo e la manutenzione dovrebbero essere eseguiti dalla persona competente, per tale intendendosi il soggetto dotato dell'esperienza e dell'addestramento necessari, avente accesso agli strumenti, alle apparecchiature, alle informazioni ed ai manuali, una conoscenza di ogni speciale procedura raccomandata dal fabbricante, in grado di espletare le procedure di manutenzione della presente norma. Una utilissima guida per la corretta manutenzione dei sistemi antincedio è contenuto in un recente documento dell'Uman (Associazione costruttori antincendio) scaricabile al seguente indirizzo internet: http://www.anima.it/sites/default/files/UMAN_lineeguida_ottobre2011.pdf
(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 12.04.2013)

Appalti

ELABORAZIONE CONTABILE COME APPALTO DI SERVIZI

D. *Il servizio di elaborazione della contabilità, prestato a imprese da una società di capitali, dev'essere considerato appalto di servizi e, quindi, è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 13-ter del Dl 83/2012, pertinente alla responsabilità solidale dell'appaltatore, secondo l'interpretazione della circolare dell'agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° marzo 2013?*

R. La risposta è affermativa. Al riguardo, va premesso che nel termine "appalti" non devono essere compresi soltanto i lavori, ma anche i servizi, posto che l'articolo 1655 del Codice civile stabilisce che il contratto d'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o servizio verso un corrispettivo in denaro. Per appalti di servizi si intendono le prestazioni riguardanti la manutenzione o la riparazione di macchinari e simili, le telecomunicazioni, i servizi assicurativi e bancari, i servizi di contabilità in genere (come nel caso di specie), i servizi di consulenza gestionale, i servizi tecnici concernenti l'architettura e l'ingegneria e simili, la pubblicità, la pulizia negli edifici, l'editoria e la stampa, l'eliminazione degli scarichi di fogna e di rifiuti, la disinfestazione, i servizi alberghieri e di ristorazione, i servizi legali, i servizi di collocamento e reperimento del personale, i servizi di investigazione e di sicurezza, i servizi sociali e sanitari, i servizi ricreativi, culturali e sportivi. Ciò premesso, quindi, il rapporto tra un'impresa di servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili e un'altra impresa, oppure un professionista munito di partita Iva, determina la responsabilità dell'appaltatore – quale deve intendersi il soggetto che fornisce al committente il servizio in disamina – per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto. È necessario, quindi, che l'impresa fornitrice del

servizio fornisca, ai sensi dell'articolo 13-ter del Dl 83/2012, prova dei suddetti pagamenti, anche mediante attestazione rilasciata da un Caf o da un professionista autorizzato, con la precisazione che, per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l'immediata disponibilità della somma versata a suo favore, fa fede la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore effettuano la disposizione bancaria, e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario. La norma in esame, peraltro, trova applicazione sia nell'ipotesi in cui vi è un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l'appaltatore provvede direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente.
(A cura di Mario Maceroni, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 15.04.2013)

 Sicurezza ed igiene del lavoro

DIRETTIVA MACCHINE

D. *Una ditta progetta e costruisce per un committente alcune parti meccaniche (strutture, carrelli scorrevoli su guide, tramogge, ecc.) senza motorizzazione, attuatori e senza impianti elettrici. Tali parti saranno assemblate e motorizzate dal committente e integrate con altre già in suo possesso in modo da realizzare un piccolo impianto produttivo. Ai fini della direttiva macchine, la ditta che progetta e costruisce queste parti deve rilasciare la dichiarazione di incorporazione e relative istruzioni per l'assemblaggio oppure non è necessario in quanto parti che non hanno movimentazioni proprie? La dichiarazione CE di conformità dell'intero impianto con tutta la documentazione necessaria sarà a cura del committente che lo realizza nella sua completezza. In caso di sola progettazione e successiva costruzione di queste parti a cura del committente, il progettista a quali obblighi è soggetto sempre ai fini della Direttiva Macchine?*

R. Da quanto emerge dal quesito pare di intendere che i componenti realizzati dalla ditta debbano essere annoverati tra le "quasi-macchine", ovvero quegli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasimacchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal decreto". In tal caso il fabbricante della una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, deve accertarsi che sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B del D.Lgs 17/2010. La dichiarazione CE di conformità dell'intero impianto, con tutta la documentazione necessaria, sarà a cura del committente che lo realizza nella sua completezza. Circa gli obblighi del progettista, si può riportare, a titolo di esempio, il raggiungimento di un'adeguata riduzione del rischio che si verifica quando tutte le condizioni operative e tutte le procedure di intervento sulla macchina sono state considerate, i pericoli sono stati eliminati e i rischi ridotti al più basso livello fattibile. Con un'analisi completa dei rischi, il progettista dovrà quindi individuare tutti quei requisiti che si applicano alla macchina e rispettarli. In ogni caso i progettisti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e devono scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 12.04.2013)